

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

433° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	46
2 ^a - Giustizia	»	61
3 ^a - Affari esteri	»	72
4 ^a - Difesa	»	85
6 ^a - Finanze e tesoro	»	90
7 ^a - Istruzione	»	94
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	101
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	108
10 ^a - Industria	»	145
11 ^a - Lavoro	»	148
12 ^a - Igiene e sanità	»	153
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	160

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	3
5 ^a (Bilancio) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) .	»	33

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	163
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	170
Sul ciclo dei rifiuti	»	176
Riforma fiscale	»	181
Anagrafe tributaria	»	182
Riforma amministrativa	»	187

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	189
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	190
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	»	193
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	194

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	195
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

16^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione Difesa
AGOSTINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Sinisi e per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) *Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza*, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(50) **BERTONI e DE LUCA Michele.** – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) **CUSIMANO ed altri.** – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) **LORETO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) **FIRRARELLO e RONCONI.** – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) **PALOMBO.** – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) **BERTONI.** – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(3060) PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza e di coordinamento delle Forze di polizia

– e della petizione n. 242 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso, con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6 del testo definitivo predisposto dal Comitato ristretto.

Il Presidente AGOSTINI rende noto che possono essere dati per illustrati gli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.1, 6.15, 6.106, 6.2, 6.3, 6.4, 6.16, 6.9 e 6.10 firmati dai senatori Speroni ed altri e gli emendamenti 6.103 dei senatori Semenzato e Lubrano di Ricco e l'emendamento 6.100 del senatore Gubert.

Il senatore MANCA dà per illustrato l'emendamento 6.101.

Il senatore PALOMBO dà per illustrato l'emendamento 6.102.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il Presidente AGOSTINI rende noto che possono essere dati per illustrati gli emendamenti 7.4, 7.5, 7.1, 7.6, 7.2 e 7.3 dei senatori Speroni ed altri e l'emendamento 7.100 del senatore Gubert.

Il senatore MANCA dà per illustrato l'emendamento 7.101.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi di un articolo dopo l'articolo 7.

Il Presidente AGOSTINI rende noto che possono essere dati per illustrati gli emendamenti 7.0.1 dei senatori Speroni ed altri e l'emendamento 7.0.2 del senatore Speroni.

Il senatore PALOMBO dà per illustrati gli emendamenti 7.0.100; 7.0.101; 7.0.102; 7.0.103; 7.0.104; 7.0.105; 7.0.106; 7.0.107; 7.0.108; 7.0.109; 7.0.110; 7.0.111; 7.0.112; 7.0.113; 7.0.114; 7.0.116; 7.0.117; 7.0.118; 7.0.119; 7.0.120; 7.0.121; 7.0.122; 7.0.123; 7.0.124; 7.0.125; 7.0.126; 7.0.127; 7.0.128; 7.0.129, 7.0.130 e 7.0.131.

Il senatore MUNDI dà infine per illustrato l'emendamento 7.0.132.

Il sottosegretario BRUTTI illustra gli emendamenti 1.308, 1.309, 1.305, 1.306, 1.307, 1.311, 3.123, 4.105, 4.0.109, 6.105 e due sub-emendamenti al 2.106. Non esclude del tutto una riformulazione di qualche proposta emendativa dianzi illustrata, ed in particolare all'articolo 1.

Il senatore PALOMBO, con riferimento all'emendamento 4.105 d'iniziativa governativa, fa presente di essere preoccupato per quanto prospettato dal governo in ordine alla struttura organizzativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che verrebbe ad essere disciplinato con regolamento; sottolinea in particolare che sarebbe opportuno concertare il regolamento con tutti i Ministeri interessati.

Il senatore BRUTTI offre affidamenti, nel senso che si terrà conto, nella misura del possibile, di quanto dichiarato dal senatore Palombo.

Il sottosegretario SINISI sottolinea che quell'emendamento risponde comunque ad esigenze di uniformità normativa.

Il senatore ROTELLI condivide le preoccupazioni prima formulate, pensose giustamente di evitare difformità sulle fonti normative che disciplinano la struttura e il funzionamento di tutti i Ministeri. Chiede chiarimenti in ordine alla formulazione dell'emendamento 1.309.

Il sottosegretario BRUTTI ribadisce la disponibilità a una rimeditazione della locuzione adottata.

Il presidente AGOSTINI dà infine per illustrato il sub-emendamento 1.306/1 da ultimo presentato dal senatore Manfredi e l'emendamento 1.224 dei senatori Marchetti e Russo Spena.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 2793-ter-50-282-358-1181-1386-2958 e 3060**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «del Comandante generale» sopprimere le parole: «, in conformità con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25».

1.224

MARCHETTI, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», è aggiunto il seguente periodo: «..., ferma restando la dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono...».

Conseguentemente la parola «saranno» è soppressa.

1.308

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «dei Carabinieri quale Arma facente parte integrante delle Forze armate», con le seguenti: «dell'Arma dei Carabinieri con rango di Forza armata».

1.309

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «secondo linee di dipendenza», con le seguenti: «ed il cui Comandante generale dipende dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee».

1.305

IL GOVERNO

All'emendamento 1.306, dopo le parole: «restanti gradi», aggiungere le seguenti: «Gli ufficiali che nel 1991, ai sensi della legge 27 dicembre 1990, n. 404, articolo 8, optarono per i preesistenti limiti di età (anni 58) possono, a domanda, rinunciare a tale opzione e chiedere di essere collocati in quiescenza con i nuovi limiti di età previsti da tale legge, con efficacia retroattiva».

1.306/1

MANFREDI

Al comma 2, lettera d), numero 2, sopprimere le parole: «fermo restando l'attuale grado vertice, assicurando la compatibilità con i vigenti limiti d'età per la cessazione del servizio», ed aggiungere le seguenti: «l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite d'età per i Generali di corpo d'armata e di divisione – equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale – nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi;».

1.306

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera b), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonchè, ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;».

1.311

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuarsi mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dei dirigenti in modo tale che il rapporto percentuale tra il volume organico complessivo degli ufficiali e i dirigenti non sia inferiore a quello medio delle Forze armate».

1.307

IL GOVERNO

Art. 2.

L'emendamento del Governo 2.106, modificativo – tra l'altro – dell'articolo 2, comma 2, lettera b), è subemendato nel senso che sono soppresse le parole: «... fermo restando il grado vertice, nonchè, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti di età per la cessazione dal servizio...», e sostituite da: «... l'istituzione del grado apicale di Generale di Corpo d'Armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i Generali di Corpo d'Armata e di Divisione – equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale – nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi...».

2.106/1

IL GOVERNO

All'emendamento 2.106/1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive».

2.106/2

IL GOVERNO

L'emendamento 2.106 modificativo – tra l'altro – dell'articolo 2, comma 2, lettera b), è subemendato nel senso che sono soppresse le parole: «... fermo restando il grado vertice, nonchè, solo se necessario alla funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti di età per la cessazione dal servizio...» e sostituite da: «... l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'Armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età per i generali di Corpo d'Armata e di Divisione – equiparando correlativamente anche quello del comandante generale – nonchè, solo se necessario per la funzionalità del servizio, l'innalzamento dei limiti per i restanti gradi... assicurando comunque l'invarianza della spesa da attuarsi anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;».

2.106/1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Art. 3.

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono modificate dalle seguenti: «entro il termine di cui all'articolo 1»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nuovi ruoli o qualifiche» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo alle qualifiche di vertice»;

c) al comma 1, lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“c) previsione che il funzionario possa essere temporaneamente collocato entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti, assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva;

d) eventuale adeguamento delle disposizioni, concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di porre gradualmente termine alla attuale disciplina transitoria, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle altre Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) abrogazione dell'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I progetti di decreto legislativo, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi 20 giorni; i progetti medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro quaranta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere”».

3.123

IL GOVERNO

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze Armate»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere del Comitato Nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica è determinata la struttura organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli uffici, reparti e istituti dipendenti, ad eccezione della Direzione investigativa antimafia e della Direzione Centrale dei Servizi antidroga, in sostituzione di quella prevista dagli articoli 5, 31, 32, 33 e 34 della legge 1° apr-

le 1981, n. 121, con contestuale modificazione dell'articolo 3, secondo comma, lettera *a*), della medesima legge ed abrogazione delle norme che risultino in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di Bilancio per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei relativi organici complessivi.

2. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti di istruzione individuali e quelle previgenti».

4.105

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-...

(Disposizioni comuni)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3 contengono anche le disposizioni occorrenti per assicurare al personale sottoposto a trasferimento omogenee facilitazioni economiche e logistiche qualora non sia assegnatario di alloggi individuali o collettivi da parte dell'Amministrazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

3. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti».

4.0.109

IL GOVERNO

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.11

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

6.101

MANCA, MAGGIORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«1. Per le forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate collegate a funzioni attribuite a ministeri diversi da quello di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge».

6.102 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«1. Per le forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e la dotazione di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate, sono disposti dal Ministro interessato previo concerto con il Ministro dell'interno e con quello gerarchicamente competente.

2. Con la stessa procedura sono definite le direttive generali d'impiego dei predetti comandi, unità e reparti, nonchè è disposta la loro eventuale soppressione».

6.103 SEMENZATO, LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione e le dotazioni di personale e mezzi di comandi, unità e reparti, comunque denominati, destinati allo svolgimento di attività specializzate, presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, da quello competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con stessa procedura si provvede alla soppressione, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge».

6.105 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

6.12 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sostituire, le parole: «destinati allo svolgimento di attività specializzate» con le parole: «preposti a settori specializzati».

6.13 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 2.

6.14 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «Alla soppressione» inserire le seguenti: «ed istituzione».

6.1 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, sostituire le parole: «Alla soppressione dei comandi» con le altre: «Alla soppressione, dove necessario, dei comandi».

6.15 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte regionali, provinciali e comunali interessate dal provvedimento»

6.106 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

6.2 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte provinciali interessate dal provvedimento»

6.3 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 2, dopo le parole: «ivi previsto» aggiungere le seguenti: «acquisto il parere obbligatorio e vincolante delle Giunte comunali interessate dal provvedimento».

6.4 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sopprimere il comma 3.

6.16 SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno viene informato delle attività svolte dai comandi, unità e reparti di cui al comma 1, compresi quelli già istituiti.

6.100

GUBERT

Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» inserire le seguenti: «, sentiti i Presidenti delle Giunte regionali territorialmente competenti».

6.9

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 3, dopo le parole: «alle Forze di polizia» aggiungere le seguenti: «Il Ministro dell'interno comunica altresì al Parlamento, in apposita relazione annuale, i risultati ottenuti in materia di coordinamento delle forze di polizia nonchè le linee guida delle predette direttive».

6.10

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.4

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Identico.

7.101

MANCA, MAGGIORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipa» inserire le seguenti: «esprimendo parere vincolante».

7.5

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, dopo le parole: «comune capoluogo di provincia» inserire le seguenti: «il Presidente della Giunta provinciale ed il Presidente della Giunta regionale», sostituire pertanto: «partecipa» con: «partecipano» nonchè: «ambito comunale» con: «ambito comunale, provinciale e regionale».

7.1

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Al comma 1, sopprimere le parole: «capoluogo di provincia», conseguentemente nell'ultimo periodo sopprimere le parole: «uno o» e le parole: «diversi da quello capoluogo di provincia».

7.100

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono comportare» inserire le parole: «qualsiasi ordine di».

7.6

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è altresì aggiunto il seguente comma 5-bis:

“5-bis. Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della Giunta regionale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza regionale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella regione».

7.2

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è altresì aggiunto il seguente comma: “5-bis. Alle sedute del predetto comitato è altresì invitato il Presidente della giunta provinciale, qualora all'ordine del giorno vengano discussi problemi di rilevante interesse per la sicurezza provinciale o siano in questione gravi problemi di ordine pubblico che turbino la convivenza civile nella provincia”».

7.3

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'ambito dei compiti riservati al prefetto quale autorità locale, sono attribuite al Presidente della provincia, le competenze di cui:

- 1) all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- 2) all'articolo 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- 3) all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

- 4) all'articolo 20 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- 5) all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;
- 6) all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E;
- 7) all'articolo 84 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7.0.1

SPERONI, TIRELLI, PERUZZOTTI, DOLAZZA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-...

1. A decorrere dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato dipende per l'impiego e per l'utilizzazione dalle regioni.

2. Il Presidente della regione dispone con atto motivato la rimozione o il trasferimento dei funzionari di polizia fuori della regione.

3. Per la tutela di particolari servizi ed interessi, le regioni possono organizzare corpi speciali di polizia amministrativa.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per facilitare l'adempimento di quanto disposto dai precedenti commi, osservando i seguenti principi direttivi:

soppressione, modificazione o trasferimento all'Arma dei Carabinieri o al Corpo della Guardia di finanza di strutture, incarichi, cariche, funzioni, competenze ed attribuzioni della Polizia di Stato.

5. Il Governo, entro lo stesso termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, altresì, con uno o più regolamenti, misure per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 4, nel rispetto dei principi e criteri in esso stabiliti».

7.0.2

SPERONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

CAPO III

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 7-...

(Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri)

1. Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministro dell'interno, a scelta tra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito ed i generali di divisione dell'Arma dei Carabinieri.

2. La nomina comporta:

a) la promozione al grado superiore di generale di Corpo d'armata, in extraorganico;

b) l'elevazione del limite di età a sessantacinque anni in modifica di quello previsto all'articolo 4 della legge 10 maggio 1943, n. 463.

3. Il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, relativo alla modifica della tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934, è abrogato».

7.0.100 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

CAPO III

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 7-...

(Norme per l'accesso alla carica di Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri)

1. È abrogato il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, concernente modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del regio Esercito, annesso al regio decreto 3 dicembre 1934».

7.0.101 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Limiti di età per l'accesso alla carica di comandante generale)

1. Il limite di età di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1943, n. 38, convertito dalla legge 10 maggio 1943, n. 463, è elevato a sessantacinque anni».

7.0.102 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Consiglio dei Generali)

1. È istituito il Consiglio dei Generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, organo consultivo del comandante generale, denominato Consiglio dei Generali.

2. Il Consiglio dei Generali, presieduto dal vice comandante generale e composto dai Generali di Divisione in ruolo, è convocato con frequenza almeno bimestrale dal Comandante generale al fine di acquisire parere consultivo obbligatorio sulle seguenti materie previ studi ed elaborazioni da parte dello stato maggiore del comando generale:

a) le principali tematiche ordinarie e relative al reclutamento e all'addestramento;

b) la pianificazione generale per l'impiego delle risorse;

c) la pianificazione d'impiego degli ufficiali generali e colonnelli dell'Arma dei carabinieri;

d) i criteri da adottare nella redazione del piano d'impiego degli ufficiali superiori.

3. Al consiglio dei generali può essere altresì sottoposta dal comandante generale ogni altra questione di speciale rilevanza che non rientri tra quelle sopra elencate.

4. Il capo di stato maggiore del comando generale partecipa alle riunioni del Consiglio dei generali, anche nel caso in cui rivesta il grado di generale di brigata».

7.0.103

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Il Consiglio Superiore dei Generali dell'Arma dei Carabinieri)

1. Quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri è istituito il Consiglio dei Generali di Divisione, denominato Consiglio Superiore dei Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri.

2. Il Consiglio Superiore, composto dai Generali di Divisione in ruolo, è presieduto dal Vice Comandante Generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal Comandante Generale onde esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

- b) programmazione, pianificazione e bilancio;
- c) impiego del personale;
- d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- e) coordinamento ed organizzazione.

3. Il Comandante Generale, d'iniziativa, su rappresentazione del Capo di Stato Maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio Superiore con funzione di Segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse».

7.0.104 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono istituite la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La Commissione superiore d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. Essa è composta dal comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione in ruolo nell'Arma dei carabinieri.

3. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

4. La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal vice comandante generale, che la presiede, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri designati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale».

7.0.105 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Sono istituite la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

2. La Commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore della Difesa, dal Direttore del personale ufficiali dello stato maggiore della Difesa, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La Commissione ordinaria d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, Presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma stessa nominati dal Ministro della difesa su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, presenti almeno due terzi dei componenti le Commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vengono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali nonchè i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento».

7.0.106 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifica all'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Ha l'alta direzione e coordina i compiti e le attività delle forze di polizia in materia di ordine pubblico e, limitatamente agli aspetti preventivi, per quanto attiene ai servizi di pubblica sicurezza».

7.0.107 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 2 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza”».

7.0.108 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 3 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

“c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nonché dal rimanente personale del dipartimento della pubblica sicurezza”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti il dipartimento della pubblica sicurezza e la direzione generale della Polizia di Stato”».

7.0.109 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. L'articolo 4 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). - 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno;

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno”».

7.0.110 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 5 della legge 1^o aprile 1981, n. 121)

1. L'articolo 5 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). – 1. Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

- a) direzione centrale per le pianificazioni delle forze di polizia e strutture informatiche;
- b) scuola di perfezionamento per le forze di polizia;
- c) ufficio accordi, trattati e convenzioni internazionali e relazioni internazionali;
- d) segreteria speciale e servizio di contabilità;
- e) ufficio progetti speciali;
- f) ufficio legislazione;
- g) direzione centrale anticrimine;
- h) servizio gestione supporti tecnici;
- i) servizio centrale di protezione.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2 dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. Il direttore della direzione centrale anticrimine è nominato, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per il direttore generale degli istituti

di prevenzione e pena e per il direttore generale per l'economia montana e le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori generali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

9. La struttura e le competenze degli organismi di cui al comma 1, nonché le piante organiche interforze ed i mezzi a disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza»".

7.0.111 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "nell'esercizio di attribuzioni di coordinamento e di direzione unitarie in materia di ordine e di sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1".

2. Il secondo comma dell'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli delle forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati».

7.0.112 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 6 della legge 1^o aprile 1981, n. 121)

1. Dopo l'articolo 6 della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis. – (Direzione centrale anticrimine). – 1. La direzione centrale anticrimine espleta compiti di:

a) analisi e supporto informativo in materia di criminalità per le forze di polizia di cui all'articolo 16, con particolare riferimento alle connotazioni strutturali, alle articolazioni ed ai collegamenti interni ed internazionali nonché alle incidenze ed alle modalità dei principali fenomeni;

b) gestione delle strutture operative di cooperazione internazionale, ivi compresi gli uffici di collegamento distaccati all'estero;

c) coordinamento e pianificazione di cui agli articoli 84-bis, 84-ter, 84-sexies e 84-septies della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. La direzione centrale anticrimine si articola in:

a) divisione servizi;

b) reparto analisi fenomeni terroristici ed eversivi;

c) reparto analisi fenomeni criminalità organizzata di tipo mafioso;

d) reparto analisi criminalità connessa agli stupefacenti;

e) reparto analisi altri fenomeni criminali;

f) reparto relazioni internazionali.

3. Confluiscono nella direzione centrale anticrimine il personale, i mezzi, le strutture e le dotazioni della Direzione centrale di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decretolegge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nella misura necessaria all'assolvimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, da determinare ai sensi del comma 9 dell'articolo 5 e comunque in misura non eccedente il 30 per cento delle attuali piante organiche. Il rimanente personale è restituito alle amministrazioni di appartenenza esclusivamente per il potenziamento dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

4. Al personale assegnato alla direzione centrale anticrimine, impiegabile in tale speciale reparto per un periodo non superiore a sei anni, e non reimpiegabile nella stessa direzione centrale prima di cinque anni, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486”».

7.0.113

PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 13 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche per il tramite di proprie direttive al questore, ai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e, eventualmente, ai responsabili provinciali delle altre forze di polizia»;

b) al quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso, tuttavia, deve garantire, attraverso la propria organizzazione, il reciproco e tempestivo scambio informativo con le altre forze di polizia della provincia»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il prefetto impiega la forza pubblica posta a sua disposizione dai competenti organi delle forze di polizia e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività»;

d) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«Considerate le funzioni di coordinamento attribuite alla carica di prefetto, per l'accesso a tale incarico è stabilita una riserva in favore dei funzionari appartenenti ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato che non può, in alcun caso, oltrepassare il 5 per cento dei posti di prefetto disponibili in pianta organica».

7.0.114 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 14 della citata legge n. 121 del 1981, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il questore ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine pubblico e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dal prefetto”;

c) il terzo comma è abrogato»

7.0.116 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 14 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Dopo l'articolo 14, della citata legge n. 121 del 1981, è inserito il seguente:

“Art. 14-bis. - *(Comandanti a livello provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)*. – 1. I comandanti provinciali, fermi gli adempimenti e le competenze previste dai rispettivi ordinamenti, tengono costantemente informato il prefetto al fine dell'attuazione delle disposizioni vigenti che ne fissano le attribuzioni in materia di rappresentanza del potere esecutivo nella provincia, di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni, di vigilanza e controlli sugli enti locali di emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, di richiesta di intervento delle forze armate, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile e di quant'altro stabilito dalla normativa vigente.

2. Quali componenti del comitato provinciale di cui all'articolo 20, i comandanti provinciali concorrono alla definizione delle linee per il coordinamento anche tecnico operativo delle forze di polizia in materia di ordine e sicurezza pubblica ed hanno la facoltà di chiedere al prefetto, in presenza di situazioni contingenti ed urgenti, la tempestiva convocazione del citato comitato”».

7.0.117 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Il primo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 121 del 1981, è sostituito dal seguente:

“Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

- a) la Polizia di Stato;
- b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica”».

7.0.118 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria nonché il direttore della direzione centrale anticrimine”».

7.0.119 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 19 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Al primo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 121 del 1981, sono aggiunte, in fine, le parole: “oppure da un componente del comitato”».

7.0.120 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 21 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: “in casi di particolare necessità” sono sostituite dalle seguenti: “temporaneamente ed in presenza di concreti e circostanziati accadimenti connotati da eccezionale gravità”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Per garantire la tempestiva conoscenza della dislocazione dei servizi in atto sul territorio:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni ove sono presenti più uffici o comandi permanenti delle forze di polizia, il comando del presidio che dispone il servizio informa le altre forze di polizia;

b) negli altri comuni, invece, sono informati il comando di compagnia dei carabinieri ovvero di stazione dei carabinieri territorialmente competenti”.

2. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per effettuare le comunicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

7.0.121 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. L'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è sostituito dal seguente:

“Art. 24. – (*Compiti istituzionali della Polizia di Stato*). – 1. Fermi restando gli altri adempimenti fissati dai rispettivi ordinamenti, le forze di polizia esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Esse tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica; provvedono alla prevenzione e alla repressione dei reati; prestano soccorso in caso di calamità ed infortuni”».

7.0.122 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Specializzazioni delle Forze di polizia)

1. Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

“Art. 24-bis. – (*Settori di specialità*). – 1. Fatte salve le competenze generali in materia di polizia giudiziaria, costituiscono settori di specialità:

- a) per la Polizia di Stato:
 - 1) Polizia stradale;
 - 2) Polizia ferroviaria;
 - 3) Polizia di frontiera;
 - 4) Polizia postale;

b) per l'Arma dei carabinieri:

- 1) carabinieri per la sanità;
- 2) carabinieri per l'ecologia;
- 3) carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e culturale;
- 4) carabinieri per la tutela del lavoro;
- 5) carabinieri per la tutela dell'agricoltura e foreste;
- 6) carabinieri per la Banca d'Italia;
- 7) carabinieri per il Ministero degli affari esteri.

2. Competono all'Arma dei carabinieri i servizi d'onore e le scorte d'onore, eccetto quelli svolti nell'ambito dell'Amministrazione dell'interno.

3. La forza di polizia che interviene in un settore di specialità di altra forza provvede agli adempimenti di urgenza per poi trasmettere la relativa documentazione al reparto competenti ai sensi del comma 1, per il seguito dell'attività investigativa».

7.0.123 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 26 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. Al primo comma dell'articolo 26 della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "dall'Amministrazione della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dalla direzione generale della Polizia di Stato"».

7.0.124 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche all'articolo 28 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 28 primo comma della citata legge n. 121 del 1981, le parole: "all'Amministrazione della pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "alla direzione generale della Polizia di Stato"».

7.0.125 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche all'articolo 31 della legge 1^o aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Ordinamento della direzione generale della Polizia di Stato*”;

b) al primo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: “La direzione generale della Polizia di Stato è articolata in:”;

c) il numero 1) del primo comma è sostituito dal seguente:

“1) organi centrali di cui all'articolo 16;”».

7.0.126 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche alla legge 1^o aprile 1981, n. 121)

1. Dopo l'articolo 31 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente:

“Art. 31-bis. – (*Organi centrali della Polizia di Stato*). – 1. La determinazione del numero, delle articolazioni e delle competenze delle direzioni centrali della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro”».

7.0.127 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno e composto:

a) da un Sottosegretario di Stato all'interno, designato dal Ministro dell'interno, con funzioni di vicepresidente;

- b) dal direttore generale della pubblica sicurezza;
- c) dal Capo della Polizia;
- d) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- e) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
- f) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza militare;
- g) dal direttore del servizio per le informazioni e la sicurezza democratica;
- h) dal direttore della direzione centrale anticrimine. Il consiglio si riunisce su convocazione del Ministro dell'interno o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti"».

7.0.128 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...

(Modifiche legislative)

1. Al comma 1 dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, le parole: "della direzione investigativa antimafia e" sono soppresse.

2. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12-*ter* è abrogato.

b) all'articolo 12-*quater*, commi 1 e 2, le parole: "della Direzione investigativa antimafia o" sono soppresse; il comma 4 del medesimo articolo 12-*quater* è sostituito dal seguente:

"4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza ovvero dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero del Corpo della guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia";

c) all'articolo 25-*ter* le parole: "Direzione investigativa antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale anticrimine".

3. Sono abrogati l'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché la legge 15 gennaio 1991, n. 16, e gli articoli 6-*ter* e 6-*quater* della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Sono altresì abrogati gli articoli 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410"».

7.0.129 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-...»

(Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143)

1. All'articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "Direzione investigativa antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione centrale anticrimine"».

7.0.130 PALOMBO, PELLICINI, PASQUALI, BONATESTA, BORNACIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.»

(Ampliamento dei poteri di indagine della polizia giudiziaria)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 55, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Compie ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria ovvero necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1»;

b) all'articolo 347, comma 1, dopo le parole: «notizia di reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero assicurate le relative fonti di prova,»;

c) all'articolo 348 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Polizia giudiziaria esegue le direttive impartite dal pubblico ministero, compie gli atti a essa specificamente delegati da quest'ultimo, anorma dell'articolo 370, nonchè tutte le attività di indagine che sono comunque necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente mersi, assicurando le nuove fonti di prova della quali viene a conoscenza e informandone successivamente il pubblico ministero».

7.0.131 PALOMBO, PELLICINI

Emendamento dell'articolo 7-bis. – (Specializzazione delle Forze di Polizia)

Dopo l'articolo 24 della citata legge n. 121 del 1981 è inserito il seguente (settore di specialità):

2) Costituiscono settore di specialità per la Guardia di finanza:

a) Militari contingente mare (per il traffico di stupefacenti e clandestini);

- b) Militari addetti alla tutela del patrimonio artistico;
- c) Polizia tributaria e valutaria;
- d) Polizia economica, erariale e doganale.

7.0.132

MAZZUCA POGGIOLINI, MUNDI

COMMISSIONI 5ª e 13ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE**(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale****(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo scorso, con la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3116.

Il senatore GIOVANELLI, in sostituzione del relatore Bortolotto, ritira gli emendamenti 3.5, 3.8 e 3.9 e chiede il ritiro degli emendamenti 3.11, 3.12, 3.3 e 3.13.

Il sottosegretario MACCIOTTA accoglie la richiesta di ritiro degli emendamenti 3.11, 3.12 e 3.13.

Il senatore CARCARINO dichiara, invece, di non ritirare l'emendamento 3.3, il cui contenuto corrisponde a precise e motivate esigenze sulle quali è opportuno un pronunciamento delle Commissioni.

Vengono quindi posti ai voti e approvati, con il parere favorevole del Governo, gli emendamenti 3.2, 3.4 (nuovo testo); posto ai voti, ri-

sulta poi respinto l'emendamento 3.3. Con separate votazioni vengono successivamente approvati gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Con le modifiche apportate è successivamente approvato l'articolo 3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 4.1 e chiede il ritiro dell'emendamento 4.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore GIOVANELLI ritira quindi gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2, chiedendo l'approvazione dell'emenamento 4.0.3 (nuovo testo).

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso favorevole su tale emendamento, proponendo però di sopprimere il comma 4, il cui contenuto, con una diversa formulazione, può essere oggetto di un articolo autonomo, sostitutivo dell'articolo 5. Presenta, in tal senso, l'emendamento 5.3.

Il senatore GIOVANELLI dichiara di concordare con la proposta del rappresentante del Governo.

L'emendamento 4.0.3 (nuovo testo), modificato nel senso indicato dal sottosegretario Macciotta, viene posto ai voti ed approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Vengono ritirati gli emendamenti 5.2 e 5.1.

Il senatore SPECCHIA chiede chiarimenti sull'emendamento 5.3 e sulle motivazioni della sostanziale soppressione dell'articolo 5 che conseguirebbe alla sua approvazione.

Il senatore GIOVANELLI, dichiarando di concordare con il contenuto dell'emendamento 5.3, precisa che esso è finalizzato a riproporre, in un articolo autonomo, la disposizione del comma 4 dell'emendamento 4.0.3 (nuovo testo), il quale, a sua volta, rispondeva ad una esigenza informativa sollecitata da un emendamento presentato dal senatore Vegas. Al tempo stesso, l'introduzione nel testo di una fase di sperimentazione rende non necessarie le previsioni contenute nell'articolo 5 che, peraltro, possono essere parzialmente attuate anche in via amministrativa.

L'emendamento 5.3 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con le modifiche apportate viene anche approvato l'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario MACCIOTTA ritira l'emendamento 6.9 e presenta l'emendamento 6.10, precisando che esso è finalizzato a modificare la disposizione di copertura finanziaria per definire le risorse necessarie alla fase di sperimentazione.

Il senatore GIOVANELLI osserva che le norme già approvate del disegno di legge in esame prevedono l'entrata in vigore del sistema dei conti ambientali e della contabilità ambientale entro scadenze prefissate. Per questo, sembra necessario che le disposizioni di copertura finanziaria siano coerenti con tale impostazione: ciò corrisponde anche ad una precisa richiesta delle regioni e degli enti locali. L'emendamento 6.10 stabilisce, invece, la copertura finanziaria soltanto per la fase di sperimentazione.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea la difficoltà obiettiva di definire la spesa a regime e la relativa copertura. Propone pertanto, recuperando parzialmente il testo dell'emendamento 4.2, precedentemente ritirato, di integrare l'emendamento 6.10 con un ulteriore comma che rinvii la copertura al documento di programmazione economico-finanziaria e alla legge finanziaria (subemendamento 6.10/1).

Il senatore MORANDO osserva che in tal modo ci si trova di fronte ad un testo che stabilisce oneri certi, sia pure futuri, con copertura rinviata ai documenti di bilancio e alla legge finanziaria. Esprime perplessità sulla proposta e chiede al rappresentante del Governo di compiere un approfondimento su tale modalità di copertura.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'emendamento 6.10 e il relativo subemendamento consentono di individuare le risorse finanziarie immediatamente necessarie per la sperimentazione e di quantificare in modo attendibile la spesa a regime. Si riserva, in ogni caso, di presentare una nuova formulazione per l'esame in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 6.10 e sul subemendamento 6.10/1.

Viene quindi posto ai voti ed approvato il subemendamento 6.10/1 e successivamente l'emendamento 6.10, come modificato.

Sono assorbiti i restanti emendamenti all'articolo 6.

Con le modifiche accolte viene posto ai voti ed approvato l'articolo 6.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo accolto dalle Commissioni per i disegni di legge in titolo. Viene altresì conferito ai relatori mandato ad apportare eventuali modificazioni di coordinamento formale che si renderanno necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3116**Art. 3.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il sistema di contabilità su cui basarsi al fine di realizzare l'integrazione tra i documenti e il sistema di informazione ambientale con quelli economici, in conformità alla prassi internazionale, si compone nei seguenti due moduli:

a) il modulo *Système Européen de Rassenblement de l'Information Economique sur l'Environnement (SERIEE)* ossia il conto satellite della spesa per la protezione ambientale;

b) il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale che è realizzato in riferimento ai settori energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione rifiuti».

3.11

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'ISTAT, uno o più decreti legislativi per regolare tipologie, strutture e contenuti dei conti ed indicatori ambientali relativi a ciascun livello istituzionale sulla base dei principi e criteri concernenti i due moduli indicati al comma 2 bis (proposta ISTAT "A ciascun livello sub-nazionale, fermo restando quanto stabilito nella contabilità nazionale, ed eventualmente per quelle regionale e provinciale, dalla normativa comunitaria. Ai principi, ai criteri e agli schemi previsti da tale normativa si ispirano quelli della normativa delegata."):

a) il conto satellite SERIEE individua la spesa per la protezione dell'ambiente delle Pubbliche Amministrazioni, delle imprese e delle famiglie rispetto a:

1) i principali contesti ambientali: inquinamento atmosferico inquinamento delle acque superficiali, rifiuti, inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, rumore e vibrazioni, degrado della biodiversità e dei paesaggio, radiazioni;

2) i vari tipi di attività caratteristiche: prevenzione dell'inquinamento, riduzione dell'inquinamento, misurazione e controllo, ricerca e sviluppo, insegnamento e formazione, amministrazione;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore».

3.12

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire la parola: «sei» con l'altra: «diciotto».

3.2

GIOVANELLI

Al comma 3, sostituire l'allegato A, ivi richiamato, col seguente:

«Allegato A

Il sistema dei conti ambientali di Stato, regioni, province e comuni è elaborato secondo i seguenti moduli NAMEA (*National Accounting Matrix including Environmental Accounts*), e sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale:

a) i conti economici integrati con indicatori ambientali denominati NAMEA descrivono le interazioni tra economia e ambiente con particolare riferimento ai seguenti aspetti principali:

1) pressione esercitata sull'ambiente dalle diverse attività economiche mediante emissioni di inquinanti e uso delle risorse naturali;

2) costi correnti, che comprendono i costi di misura e di prevenzione del danno ambientale, la compensazione del danno ambientale, i costi di riparazione ed infine i costi del danno ambientale non riparato;

3) consistenza e variazioni del patrimonio naturale;

b) il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale misura il rapporto tra sistema naturale e sistema antropico al fine di definire l'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali. Gli indicatori settoriali di pressione ambientale sono da realizzare:

1) per i settori: energia, trasporti, turismo, agricoltura, industria e gestione dei rifiuti;

2) per i temi: cambiamenti climatici, assottigliamento della fascia di ozono, perdita di biodiversità, esaurimento delle risorse naturali, dispersione di sostanze tossiche, rifiuti, inquinamento atmosferico, ambiente marino e zone costiere, inquinamento delle acque e risorse idriche, ambiente urbano e rumore.».

3.5BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, dopo la parola: «regioni» sopprimere le parole: «province e comuni» e aggiungere, in fine, le parole: «le province e i comuni elaborano i conti ambientali secondo il sistema SERIEE e secondo il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale di cui alle precedenti lettere b) e c)».

3.4 (Nuovo testo)BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 3, allegato A, ivi richiamato, lettera c), punto 1), aggiungere le seguenti parole: «e lavori pubblici relativamente alle grandi opere».

3.3

CARCARINO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «e tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui all'articolo 4-bis, delle variazioni che potranno intervenire nelle definizioni tecniche di contabilità ambientale».

3.6

GIOVANELLI

Sopprimere il comma 4.

3.7

GIOVANELLI

Al comma 4 dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «all'allegato A».

3.8BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 4 sostituire le parole: «recuperare le» con le seguenti: «adeguarlo alle».

3.9BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e di validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali (proposta ISTAT "Opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e assicura la produzione delle statistiche ambientali nazionali e le redazioni dei conti ambientali nazionali").

6. Le Agenzie nazionali e regionali per la protezione dell'ambiente, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolgono funzioni di supporto all'attività di realizzazione dei documenti di contabilità ambientale e del sistema dei conti ambientali e possono accedere alle informazioni ambientali dei sistemi informativi del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dell'ISTAT.

7. Il Governo è delegato ad emanare entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di integrazione e modificazione di quelli previsti all'articolo 2 e al presente articolo».

3.13

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Alla definizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale si provvede in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2002 e con la legge finanziaria per l'anno 2000».

4.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Competenze e compiti dello Stato)

1. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono altresì definite le competenze ed i compiti in materia di contabilità e di

conti ambientali dei soggetti istituzionali e tecnico-scientifici strumentali.

2. Lo Stato disciplina:

- a) la revisione della contabilità economica nazionale;
- b) le azioni delle amministrazioni centrali di raccordo e di adeguamento degli strumenti contabili;
- c) le azioni delle amministrazioni centrali di supporto alla redazione dei conti ambientali;
- d) l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;
- e) gli indirizzi per le regioni e gli enti locali».

4.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Competenze delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni:

- a) disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili;
- b) disciplinano l'applicazione nel bilancio delle metodologie di contabilità ambientale;
- c) assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali;
- d) formulano indirizzi agli enti locali;

2. Gli enti locali disciplinano l'adeguamento degli strumenti contabili e assicurano il supporto informativo necessario alla redazione dei conti ambientali».

4.0.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Compiti dei soggetti tecnico-scientifici)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in quanto sede di produzione e validazione delle statistiche ambientali e dei conti ambientali, opera quale sede di coordinamento tecnico-scientifico e di redazione dei conti ambientali.

2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora, organizza e valida le informazioni ambientali; le agenzie regio-

nali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) producono ed acquisiscono le informazioni ambientali.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) definisce gli strumenti e le tecnologie per la misurazione di indicatori ambientali ed esegue i relativi rilevamenti».

4.0.2

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati secondo le modalità di cui al comma 2, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti di contabilità ambientale a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, come definiti con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'ambiente sono definite le modalità attuative della sperimentazione dello Stato.

4. A decorrere dall'anno 2000, la relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari al fine di valutare l'impatto delle politiche adottate sull'ambiente. A decorrere dall'anno 2001 un'apposita nota illustrativa allegata al bilancio di previsione dello Stato e al bilancio programmatico indica la spesa destinata ad interventi nel settore ambientale, ripartita per Ministeri e nel suo complesso».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 6 inserire dopo le parole: «comma 1» le altre: «1-bis».

4.0.3 (Nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Sperimentazione)

1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui agli articoli 2 e 3, comuni, province e regioni individuati secondo le modalità di cui al comma 2, adottano il sistema dei conti ambientali a decorrere dall'anno 2000 e approvano i documenti di contabilità ambientale a decorrere dall'anno 2002 sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, come definiti con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le regioni, le province e i comuni di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'ambiente sono definite le modalità attuative della sperimentazione dello Stato».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 6 inserire dopo le parole: «comma 1» le altre: «1-bis».

4.0.3 (Secondo nuovo testo)

BORTOLOTTO, *relatore*

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – 1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

“6-ter. In apposito allegato a ciascun stato di previsione della spesa sono esposte per unità previsionale di base le risorse destinate a interventi nel settore ambientale”.

2. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente comma:

“La relazione previsionale e programmatica è integrata con gli elementi conoscitivi necessari a valutare l'impatto delle politiche adottate per l'ambiente”.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore a decorrere rispettivamente dall'anno 2001 e 2000».

5.3

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la parola: «legge,» inserire le seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,».

5.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.9

IL GOVERNO

All'emendamento 6.10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Alla definizione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del sistema di contabilità ambientale si provvede in sede di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2003 e con la legge finanziaria per l'anno 2003».

6.10/1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – 1. Al fine di assicurare la necessaria sperimentazione delle disposizioni in materia di contabilità ambientale di cui all'articolo 4-bis, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla individuazione delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenute alla realizzazione della predetta gestione sperimentale, nel limite di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e con le modalità previste dal medesimo decreto.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'onere derivante dall'istituzione della Commissione di cui all'articolo 2 determinata in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

6.10

IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire la parola: «1998» con l'altra: «1999».

6.1

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: 1999 e 2000» con le altre: «2000 e 2001».

6.4

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire la parola: «2001» con l'altra: «2002».

6.5

BORTOLOTTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Fondo è determinato in lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 30 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001» e al terzo periodo, sostituire la parola: «2001» con la parola: «2002».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando per lire 20 miliardi per il 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 10 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, nonché per lire 20 miliardi per il 1999, lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001 all'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

6.3

CARCARINO

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il fondo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001».

6.2

GIOVANELLI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede annualmente alla individuazione delle quote del fondo da trasferire agli enti di cui all'articolo 4».

6.6

GIOVANELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 4-bis è trasferito alle regioni, alle province e ai comuni interessati l'ammontare complessivo di lire cinque miliardi rispettivamente nel 1999, 2000 e 2001. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione degli stanziamenti».

6.7

GIOVANELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «1998, 1999 e 2000», *ovunque ricorrano, rispettivamente con le seguenti:* «1999, 2000 e 2001».

6.8

BORTOLOTTO, *relatore*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

386^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bassanini e per l'interno La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0156^o)

Il presidente VILLONE propone che la Commissione si pronunci in sede consultiva sugli emendamenti al disegno di legge n. 3141, già all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere su emendamenti alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto degli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3841) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati TREMAGLIA ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(3494) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *LAURICELLA ed altri.* – *Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(3501) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *BOSI ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero*

(3548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *SERVELLO ed altri.* – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo 1999.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti.

Sulle proposte di modifica si pronuncia la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, esprimendo un parere negativo sull'emendamento soppressivo 1.1 e anche sugli emendamenti 1.2 e 1.3, l'ultimo dei quali è palesemente estraneo all'oggetto di revisione costituzionale.

A nome del Governo, il sottosegretario LA VOLPE dichiara di condividere le valutazioni rese dalla relatrice.

In assenza dei rispettivi proponenti, sono dichiarati decaduti tanto l'emendamento 1.1, quanto gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Accertato che la Commissione è in numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone quindi in votazione il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 3841, con proposta di assorbimento degli altri disegni di legge.

La Commissione approva.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana*

(Esame e rinvio)

Il relatore PELLEGRINO, ricordate le difficoltà nell'attuazione della disciplina sulla istituzione delle aree metropolitane contenuta nella

legge n. 142 del 1990, ritiene che il provvedimento in esame prenda atto della impossibilità di utilizzare un metodo comune per tutte le aree metropolitane. A fronte dei possibili sistemi da seguire, l'iniziativa in titolo presceglie quello di istituire direttamente, con legge, la città metropolitana di Roma, in considerazione delle particolarità che caratterizzano la capitale della Repubblica. Il sistema di far definire a livello centrale la istituzione di aree metropolitane, sembra del resto essere recepito, seppur quale soluzione di ultima istanza, nel testo che la Commissione affari costituzionali della Camera si avvia ad approvare, di riforma della citata legge n. 142.

Venendo a considerare il merito dell'iniziativa in titolo, ricorda le disposizioni sull'ordinamento e la delimitazione territoriale della città metropolitana (nella quale non sono necessariamente ricompresi tutti i comuni facenti parte del territorio della provincia di Roma) nonché quelle sulla sua organizzazione e le funzioni.

Nell'esprimere una valutazione favorevole sul disegno di legge in titolo, rileva come esso costituisca un'opportuna applicazione del principio di sussidiarietà, mirando a concentrare le funzioni pubbliche nel livello istituzionale che più razionalmente le può esercitare. Resta peraltro a suo avviso da definire meglio l'ambito delle funzioni della città metropolitana che, nel testo dell'iniziativa in esame, sembrano suscettibili di arricchimento, ma anche di riduzione. In particolare, occorrerebbe valutare se la istituzione di un'area metropolitana del rilievo di quella romana non debba razionalmente comportare una ridefinizione delle competenze della regione Lazio, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della legge costituzionale.

Conclusivamente, nel dare conto delle disposizioni contenute nei capi III e seguenti del disegno di legge in titolo, segnala l'opportunità di ridefinire, attualizzandola, la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore PINGGERA chiede le ragioni che motivano l'introduzione, comma 3 dell'articolo 1, di una clausola volta a prescrivere l'uso dello strumento della abrogazione espressa. Dopo che il relatore PELLEGRINO ha ricordato come questa previsione riproduca un'analogia clausola contenuta nella legge n. 142, interviene il presidente VILLONE, che segnala la pratica inutilità di disposizioni siffatte.

Il senatore ANDREOLLI, rilevato come sia più razionale prevedere la corrispondenza del territorio dell'istituenda città metropolitana con quello dell'attuale provincia di Roma, segnala la equivocità della disposizione recata dall'articolo 7 che, nel suo tenore letterale, parrebbe demandare ad un'apposita commissione mista paritetica i rapporti con la Santa Sede, ben oltre quanto strettamente funzionale alle attribuzioni della istituenda città metropolitana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3808) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – *Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000*, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BESOSTRI il quale si sofferma preliminarmente sui contenuti del disegno di legge presentato dal Governo che, per far fronte alla necessità di adeguare i sistemi informatici in vista del cambio di data determinato dal nuovo millennio, prevede una serie di interventi, dotando in particolare delle necessarie risorse finanziarie l'apposito comitato di studio e di indirizzo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Queste previsioni sono integrate, nel disegno di legge presentato dai senatori Sella di Monteluca ed altri, da disposizioni volte a introdurre misure di incentivo e agevolazione per l'adeguamento dei sistemi informatici degli operatori privati.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, dopo aver lamentato il ritardo con cui il Governo si è mosso per fronteggiare il problema segnalato nella esposizione del relatore, ricorda come non sia ancora esattamente conosciuta la estensione e l'effettiva portata del cambiamento di data – dal 1999 al 2000 – sui sistemi informatici.

Quanto al merito dei provvedimenti in titolo, ricorda come l'iniziativa del Governo riproduca sostanzialmente quanto previsto nell'articolo 1 del disegno di legge a sua firma. Quest'ultimo, come ricordato dal relatore, prevede forme di incentivazione – essenzialmente attraverso lo strumento dello sgravio fiscale – a favore dei privati che si trovano nella necessità di adeguare i propri sistemi informatici. Si prevede inoltre che il citato comitato di studio debba presentare al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione sulla propria attività. Vengono infine proposte misure a favore dei consumatori e degli utenti.

Interviene quindi il sottosegretario BASSANINI che, nel segnalare l'esigenza di procedere ad una sollecita definizione dei provvedimenti in titolo, ricorda come alcune delle misure in essi previste siano state inserite nel corso dell'esame dell'A.S. 3593, attualmente all'attenzione della Camera dei deputati. Venendo a considerare il merito dell'iniziativa governativa, questa è tesa a fornire una copertura finanziaria e amministrativa all'attività del comitato di studio e di indirizzo istituito presso la Presidenza del Consiglio. Per rendere maggiormente consapevoli gli operatori e l'opinione pubblica della necessità di procedere ad un adeguamento dei sistemi informatici, si prevede poi la utilizzazione, a questi fini, dei comitati provinciali per l'Euro.

Quanto al disegno di legge del senatore Sella di Monteluca ed altri, nel condividere la opportunità di alcune previsioni in esso contenute, se-

gnala la necessità di provvedere ad una autonoma copertura finanziaria delle medesime.

Ad un rilievo del senatore PINGGERA circa l'impatto del cambiamento di data dell'anno 2000 sui vari sistemi informatici, il sottosegretario BASSANINI replica rilevando come si tratti di problemi risolvibili che il Governo, però, non ritiene oggetto di una funzione pubblica. Compiti dell'amministrazione, oltre quelli relativi all'adeguamento dei propri sistemi informatici, sono a suo avviso l'assistenza, l'informazione nonché l'adozione di misure promozionali.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE, sollecitando una rapida definizione dei provvedimenti in titolo, ribadisce la opportunità di definire forme di incentivazione finanziarie per l'adeguamento dei sistemi informatici.

Il presidente VILLONE propone alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge presentato dal Governo.

La Commissione conviene.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 14 di mercoledì 31 marzo il termine per la presentazione di emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(3774) Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, che rammenta la normativa di riferimento sul sistema statistico nazionale, consolidata nel decreto legislativo n. 322 del 1989: il disegno di legge si propone di modificare e integrare quel decreto legislativo con una parziale ridefinizione dei principi generali che presiedono al sistema statistico nazionale. Le maggiori novità, peraltro, riguardano l'assetto organizzativo del sistema, poiché gli articoli 3 e 4 prevedono rispettivamente una nuova configurazione della Commissione di garanzia e l'istituzione di un Comitato di indirizzo. Quanto all'organo di garanzia, ne sono puntualizzate le potestà di vigilanza e vengono ridefiniti i rapporti con l'ISTAT: in proposito egli segnala l'importanza della questione della riservatezza, cresciuta enormemente anche nella considerazione del legislatore dopo l'emanazione del decreto legislativo del 1989, fino all'approvazione delle leggi n. 695 e 696 del 1996 e all'istituzione del Garante per la tutela della *privacy*. Osserva che la tutela della riservatezza dei dati personali e la gestione delle informazioni statistiche hanno molti punti di contatto, tali

da riverberarsi anche sulla comparazione funzionale dei rapporti tra il Garante della *privacy* e Commissione di garanzia per l'informazione statistica. Quest'ultima, inoltre, è ridefinita anche nel procedimento di formazione, prevedendosi un'elezione a voto limitato da parte del Senato e della Camera, nell'evidente finalità di conferire rappresentanza anche alla pluralità politica. In merito all'istituzione del Comitato di indirizzo, prevista all'articolo 4, osserva che il nuovo organo incrementa la proliferazione di strutture amministrative, in difformità da principi restrittivi e di semplificazione ormai affermati e largamente condivisi. Ciò comporta anche una possibile sovrapposizione funzionale rispetto ai compiti dell'ISTAT e occorre pertanto valutare con molta attenzione la conformità delle disposizioni in esame ai principi appena richiamati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(3785) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono stati presentati alcuni emendamenti, tempestivamente trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Nell'attesa, propone di rinviare il seguito della discussione.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3399) PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(Parere su nuovi emendamenti alla 7^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PASSIGLI rammenta il parere reso il 24 febbraio 1999 sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito e sui relativi emendamenti. Pervengono ora nuovi emendamenti, in particolare a firma del relatore, che in parte corrispondono ai rilievi mossi nel citato parere, ma per alcuni aspetti ripropongono problemi di legittimità costituzionale e questioni di opportunità. L'emendamento 1.201 (nuovo testo), al comma 2 prevede l'applicazione ai professori ricercatori della normativa vigente per i ricercatori sotto una serie di aspetti che non compren-

dono le funzioni, ciò che invece appare necessario alla stregua del parere già reso dalla Commissione affari costituzionali. Un altro elemento critico consiste nel rapporto tra la prova didattica prevista dal comma 2 dell'emendamento 1.201 (nuovo testo) e il comma 4 dello stesso emendamento, che prescrive l'attribuzione di incarichi didattici, laddove sarebbe senz'altro preferibile una mera possibilità del genere. Nello stesso comma 2, inoltre, si prevede l'esclusione della prova didattica per l'accesso alla qualifica di professore associato da parte dei professori ricercatori confermati, ciò che appare del tutto ingiustificato. Quanto alla partecipazione agli organi di governo degli atenei, di cui al comma 5 dello stesso emendamento, si dovrebbe prevedere più opportunamente che essa viene ammessa nei limiti previsti dagli statuti, in conformità al principio di autonomia. Viene poi in esame l'emendamento 1.0.200, che introduce un nuovo tema, quello della istituzione, della composizione e delle funzioni di un organo di governo di ateneo, denominato collegio costituzionale, attributario di competenze in materia di deliberazione degli statuti: ciò sembra confliggere con il principio costituzionale di autonomia, poiché in tal modo la legge statale si sostituisce alle fonti normative proprie di ciascun ateneo.

Il presidente VILLONE considera particolarmente censurabile l'emendamento 1.0.200, evidentemente estraneo all'oggetto del disegno di legge discusso in sede deliberante e contenente anche alcune evidenti asimmetrie, tali da provocare critiche di legittimità, ad esempio per l'assenza di ogni criterio di differenziazione tra le facoltà in ragione delle rispettive dimensioni. In proposito egli propone di esprimere un parere negativo.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di condividere i rilievi esposti dal relatore e quello formulato dal Presidente; sottolinea, inoltre, che il comma 3 di cui all'emendamento 1.201 (nuovo testo) ripropone l'equiparazione, anche funzionale, tra professori ricercatori da un lato e professori associati e ordinari dall'altro, in aperta difformità dal parere già reso dalla Commissione affari costituzionali. Considera molto discutibile, inoltre, l'emendamento 1.0.200.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'emendamento 1.0.200 intende corrispondere ai problemi posti da una giurisprudenza del consiglio di Stato, che ha in parte vanificato l'autonomia statutaria.

Secondo il presidente VILLONE il disegno di legge in discussione presso la Commissione di merito non è comunque la sede opportuna per un'innovazione del genere.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO obietta che si tratta di una valutazione di merito, mentre la Commissione dovrebbe limitarsi a esprimere un giudizio di legittimità costituzionale.

Il presidente VILLONE replica rammentando che il principio di autonomia delle università è contenuto nella Costituzione e osservando che l'emendamento 1.0.200 non appare affatto conforme a quel principio.

Il senatore ROTELLI esprime pieno consenso alle osservazioni critiche rivolte agli emendamenti esaminati tanto dal relatore, quanto dal Presidente e dal senatore Andreoli.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, giovedì 25 marzo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C01^a, 0156^o)

Il senatore PINGGERA esprime il proprio rammarico per non aver potuto partecipare alle votazioni concernenti il disegno di legge n. 3841, rammentando che i suoi emendamenti sono stati dichiarati decaduti.

Il presidente VILLONE, nel dichiararsi dispiaciuto per la circostanza precisa che essa è stata determinata esclusivamente da contingenze obiettive e invita il senatore Pinggera a riproporre i suoi emendamenti per la discussione in Assemblea.

VARIAZIONE DI ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 marzo alle ore 15, è posticipata alle ore 15,45.

La seduta termina alle ore 16,30.

387^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

(288) LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno

(1006) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1323) MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno

(1935) COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU.* – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno

(3190) *FORCIERI ed altri.* – Riforma del sistema elettorale del Parlamento

(3325) *PASSIGLI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.* – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI.* – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali

(3628) *LA LOGGIA ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3633) *PIERONI ed altri.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO.* – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione

(3689) *CÒ ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3772) *PARDINI ed altri.* – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

(3783) *TOMASSINI.* – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3828) *MARINI ed altri.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati

– e petizioni nn. 34, 250, 306 e 359 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 23 marzo 1999.

Si procede ancora nell'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3812 e pubblicati in apposito allegato al resoconto della seduta notturna del 23 marzo 1999.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 17.1, conseguente agli altri emendamenti da lui sottoscritti intesi ad abolire la parte della scheda elettorale destinata alla quota di garanzia della rappresentatività, postulando pertanto che anche per quella quota si debba tener conto del voto espresso per i collegi uninominali.

Il senatore TAPPARO dà conto dei propri emendamenti all'articolo 17 conformi al medesimo principio enunciato dal senatore Cò.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 17.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore PASTORE.

Il senatore PASSIGLI dà per illustrato l'emendamento 17.20, associandosi alle valutazioni rese in proposito dai senatori Cò e Tapparo.

I senatori PASQUALI, PASTORE, TAPPARO e PASSIGLI danno per illustrati i rispettivi emendamenti riferiti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22. In assenza di altri proponenti sono dati per illustrati anche i residui emendamenti agli stessi articoli.

Quanto all'articolo 23, la senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 23.11 e dà per illustrati gli altri emendamenti.

I senatori PASQUALI e PASTORE danno per illustrati i rispettivi emendamenti riferiti agli articoli da 24 e 34. Gli emendamenti sottoscritti dagli altri senatori, e relativi agli stessi articoli, sono considerati parimenti illustrati.

All'articolo 35 viene illustrato il subemendamento 35.11/1 da parte del senatore CÒ, che in particolare richiama l'attenzione sulla proposta di fissare al 10 per cento dei voti validi la soglia di accesso al secondo turno per l'elezione nei collegi uninominali.

Il senatore TAPPARO dà per illustrati gli emendamenti 35.9 e 35.10

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 35.72, rilevando che in caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al secondo turno sarebbe preferibile ripetere anche il primo turno di elezioni, poichè non sarebbe altrimenti rispettata la volontà degli elettori. Al riguardo il relatore VILLONE obietta che anche in caso di rinuncia volontaria potrebbe essere svolto lo stesso ragionamento. Convienne il senatore PINGGERA, che pertanto si riserva di considerare anche l'ipotesi indicata dal Presidente.

Il senatore PASSIGLI dà quindi per illustrato l'emendamento 35.73 e illustra il 35.74, che propone la soglia del 12,50 per cento per l'accesso al secondo turno; dà per illustrato anche l'emendamento 35.75.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti riferiti agli articoli 36, 37 e 38. In assenza dei proponenti si considerano illustrati anche gli altri emendamenti riferiti ai medesimi articoli.

Quanto all'articolo 39, il senatore CÒ dà ragione del senso complessivo proprio degli emendamenti da lui sottoscritti: si tratta di am-

pliare la quota di garanzia di rappresentatività, abolendo la compensazione a favore della coalizione vincente e raddoppiando dal 2,5 al 5 per cento il coefficiente correttivo per chi accede alla menzionata quota di garanzia. Contestualmente, sono apportate modifiche dirette ad assicurare la coerenza formale del risultato.

Il relatore VILLONE osserva in proposito che l'aumento del coefficiente correttivo introduce un elemento fortemente disproporzionale.

Secondo il senatore CÒ, l'operazione è coerente all'abolizione del cosiddetto premio di maggioranza.

Il senatore CÒ dà per illustrato l'emendamento 39.10.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i suoi emendamenti all'articolo 39.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 39.63, diretto a individuare un diverso sistema di attribuzione dei seggi per i candidati che non accedono al secondo turno di votazione.

Si passa agli emendamenti all'articolo 40.

Il senatore CÒ illustra i suoi emendamenti, che postulano ancora l'abolizione del premio di maggioranza a vantaggio della quota di garanzia della rappresentatività, prevedendo anche che l'attribuzione dei seggi residui sia realizzata in base a una graduatoria nazionale.

Il relatore VILLONE rileva il rischio di conferire a una forza politica capace di ottenere una notevole rappresentanza nella quota di garanzia la possibilità di condizionare la formazione e la continuità di qualsiasi maggioranza parlamentare.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 40.5, rivolto a riservare il 10 per cento dei seggi della Camera dei deputati a una ripartizione che può dar luogo o meno a una compensazione a favore della coalizione vincente nella parte maggioritaria, esclusa quando la differenza tra i seggi conferiti dalla coalizione vincente e quelli conseguiti dalla coalizione soccombente sia superiore a 63 seggi. In tal caso, tutta la quota del 10 per cento dei seggi è attribuita in garanzia della rappresentatività, mentre in caso diverso opera la compensazione. Quanto alla quota di garanzia, essa viene ripartita con riferimento ai risultati del primo turno di votazione, su base nazionale, con un sistema di compensazioni fondato su fasce di risultati quantitativi in termini di seggi e diretto a garantire una rappresentanza adeguata alle formazioni che ottengono consensi diffusi nel territorio e rilevanti sul piano nazionale.

La senatrice PASQUALI dà per illustrati i propri emendamenti all'articolo 40.

Anche gli emendamenti all'articolo 41 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il senatore PINGGERA illustra quindi gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 41, da lui sottoscritti: si tratta di conferire al territorio della provincia di Bolzano la condizione di circoscrizione elettorale, con 5 collegi uninominali, in modo da correggere l'attuale situazione di rappresentanza non proporzionata all'entità della minoranza linguistica insediata in quel territorio.

Il presidente VILLONE dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle 22,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3841**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «a tale fine», inserire la seguente: «anche».

1.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La legge regola l'eventuale esercizio del voto in Italia del cittadino residente all'estero anche con ricorso al voto per corrispondenza.»

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3785**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come», inserire la seguente: «complessivamente».

1.6

VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquanta posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, fino ad esaurimento della stessa.».

1.5

MUNDI, PAPPALARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquanta posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso di formazione previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85.».

1.1

MARCHETTI

1.2 (identico all'em. 1.1)

LISI

1.3 (identico all'em. 1.1)

GASPERINI

1.4 (identico all'em. 1.1)

PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime esigenze e con le stesse modalità stabilite al comma 1, sono coperti i posti di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno vacanti a seguito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non applicandosi nella fattispecie il comma 4-bis, lettera d), dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di variazione delle dotazioni organiche.».

1.7

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

1.0.1

BESOSTRI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

406^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3888) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1^o febbraio 1999, n. 16, recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 marzo.

Il relatore FASSONE rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario AYALA auspica una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.1, sul quale esprimono poi parere contrario il relatore FASSONE ed il sottosegretario AYALA.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 1.1.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato, ai sensi dell'articolo 30 comma 2, del Regolamento, che la Commissione è in numero legale, viene conferito mandato al relatore a riferire in senso favorevole

sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo già rinviato nella seduta pomeridiana del 4 marzo 1999.

Il presidente PINTO avverte che, ai sensi dell'articolo 104, del Regolamento, la discussione sarà limitata alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, fatta salva la votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il presidente dichiara quindi improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento i seguenti ordini del giorno:

Il Senato impegna il Governo ad istituire in Novara una sede distaccata della corte d'appello di Torino.

0/3033-B/1/2

PREIONI

Il Senato impegna il Governo ad istituire in Arona una sede distaccata del tribunale di Verbania.

0/3033-B/2/2

PREIONI

Dichiara infine inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, il seguente ordine del giorno:

Il Senato impegna il Governo ad istituire il tribunale di Legnano.

0/3033-B/3/2

PREIONI

Non essendo state apportate modificazioni dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del disegno di legge, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 2.8, 2.7, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.4 e 2.3, sui quali, come risulta dal bollettino delle Giunte e Commissioni della giornata di ieri, la Sottocommissione per i pareri della 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fatta eccezione per l'emendamento 2.2 su cui il parere è invece di nulla osta. Sottolinea come dall'andamento della discussione svoltasi nella Sottocommissione per i pareri emerge che il relatore Morando ha assunto una posizione cautamente problematica, in particolare per quel che concerne gli emendamenti 2.7 e 2.8, ritenendo indispensabile al riguardo un approfondimen-

to da acquisire attraverso la valutazione del Ministero del Tesoro. A fronte di ciò peraltro, sempre in sede di Sottocommissione pareri, il rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso senza alcuna esplicita motivazione. In sostanza, il Governo non ha spiegato per quali ragioni esso sia contrario a proposte emendative che consentirebbero, senza un maggiore onere in termini finanziari, la realizzazione di un certo numero di tribunali in più rispetto a quelli previsti dall'articolato in esame e se, nonostante un'istruttoria evidentemente insufficiente, la Commissione ritiene comunque di poter proseguire ugualmente nella discussione del disegno di legge, ciò costituisce una circostanza che non potrà non essere oggetto di adeguata valutazione in occasione del successivo passaggio in Assemblea.

Con specifico riferimento agli emendamenti 2.8, 2.7, 2.5, 2.6 e 2.4, evidenzia che gli importi previsti per l'ipotesi del ricorso alla locazione finanziaria sono stati determinati con modalità assolutamente aderenti alla realtà del mercato finanziario, simulando – particolarmente per gli emendamenti 2.8 e 2.7 – due corrispondenti contratti di locazione finanziaria secondo le indicazioni fornite da altrettante società specializzate del mondo bancario, prendendo a modello alcuni tipi di contratto di locazione finanziaria – si tratta in particolare di contratti a rimborso costante mensile con riscatto incorporato – oggi concretamente utilizzati sul mercato, con un tasso considerato al 4,2 per cento indicizzato secondo il parametro EURIBOR tre mesi lettera. Gli importi indicati per la definizione delle rate di locazione finanziaria risultano dunque quelle che sarebbero effettivamente praticate ai soggetti – anche istituzionali – che volessero avvalersi di tale forma di finanziamento.

Rileva altresì come l'assenza di una attenta e approfondita valutazione da parte del Governo – e soprattutto da parte del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero del tesoro – delle proposte in questione risulta a maggior ragione incomprensibile e ingiustificata. Da una parte, infatti, la scelta aprioristica compiuta dal Governo risulta meramente funzionale, non già agli interessi dell'Amministrazione, ma alla mera creazione di occasioni di affari immobiliari che certamente non faranno risparmiare lo Stato. Inoltre, le risorse, che avrebbero potuto essere risparmiate, avrebbero potuto essere impiegate per l'istituzione del tribunale di Legnano la cui necessità è vitale, in conseguenza della avvenuta apertura del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 e delle conseguenze che tale evento ha comportato per l'intero *hinterland* milanese in termini di carico giudiziario correlato al traffico passeggeri che assomma a circa 10 milioni di persone, ma anche alle esigenze create dalla presenza di oltre 4.000 dipendenti SEA e circa 6.000 dipendenti di società collegate all'attività aeroportuale, in relazione ai rispettivi rapporti di lavoro.

Il senatore RUSSO ritiene che le proposte presentate dal senatore Caruso suscitino perplessità in considerazione del fatto che, non essendo stato modificato dalla Camera dei deputati l'articolo 1, deve considerarsi acquisito che, per effetto del disegno di legge in esame, non sarà possibile istituire complessivamente più di due nuovi tribunali. Certamente non deve trascurarsi – ed è anzi sotto questo punto di vista senz'altro

apprezzabile l'intento che ha mosso il senatore Caruso – la possibilità di adottare soluzioni che consentano un migliore impiego delle risorse disponibili, ma va anche evidenziato che, a suo avviso, si tratta di aspetti che rientrano nell'ambito di una attività di carattere propriamente amministrativo, tipicamente di competenza dell'Esecutivo. In questa prospettiva, deve peraltro sottolinearsi che il termine «acquisizione», utilizzato nell'articolo 2 come modificato dalla Camera dei deputati, ha carattere generico ed è suscettibile pertanto di ricomprendere anche ipotesi come quella dell'acquisizione della disponibilità di un immobile mediante lo strumento della locazione finanziaria.

Il relatore CALVI, nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, si rifà alle considerazioni svolte dal senatore Russo.

Il sottosegretario AYALA, a nome del Governo, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Russo e facendo presente che, da parte del Governo, non vi è comunque alcuna preclusione nei confronti della possibilità di ricorrere a strumenti diversi dal puro e semplice acquisto, qualora con questi risulti effettivamente possibile realizzare un minore esborso in termini finanziari.

Il senatore CARUSO, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 2.8, rileva che la cifra di 39.750 milioni indicata nel comma 1 dell'articolo 2, è stata quantificata, come evidenziato nell'intervento del rappresentante del Governo in occasione della seduta antimeridiana della Commissione dello scorso 4 marzo, proprio sul presupposto dell'acquisto di immobili aventi un determinato prezzo a metro quadrato; tale circostanza è sufficiente da sola a contestare le considerazioni svolte dal senatore Russo e condivise dal sottosegretario Ayala e dal relatore.

Dopo che il Presidente ha verificato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, che la Commissione è in numero legale, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.8.

Il Presidente rinvia, infine, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

407^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3033-B) BATTAGLIA ed altri. – *Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CARUSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.7, precisando come l'importo ivi indicato sia costituito da 6 miliardi annui derivanti da spese di funzionamento – come previsto già nell'attuale comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame – ai quali si aggiungono 4 miliardi e 825 milioni annui derivanti dalla stipulazione di due contratti di locazione finanziaria di durata decennale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è respinto.

Dopo che il senatore CARUSO ha annunciato su di esso il voto favorevole, posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1.

Prima della votazione dell'emendamento 2.2, il senatore CARUSO richiede la verifica del numero legale.

Il presidente PINTO, accertato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta per 20 minuti ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, è ripresa alle ore 15,35.

Stante l'assenza dei proponenti, vengono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6, 2.4 e 2.3.

Posto ai voti è approvato l'articolo 2.

Non essendo state apportate modifiche dalla Camera dei deputati all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole del Gruppo del partito Popolare Italiano.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, ribadendo il proprio giudizio negativo per la mancanza di attenzione da parte del Governo e della maggioranza sulla possibilità di adottare soluzioni alternative a quelle prefigurate nell'articolato in esame e suscettibili di consentire un minore esborso in termini finanziari.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(3831) Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale

(3844) PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Prende la parola il senatore PERA il quale rileva che le diverse soluzioni delineate rispettivamente nel comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 e nel comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3844 pongono la Commissione di fronte ad una scelta cruciale e decisiva sul problema della natura dei riscontri che possono consentire l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice penale. È indubbio che, se si parte dalla convinzione che la convergenza di due o più dichiarazioni rese dai soggetti in questione non è in grado di assumere il valore di prova piena - conclusione alla quale si deve pervenire anche alla luce della mancata approvazione di una nuova normativa sui collaboratori di giustizia, volta a prevedere precisi limiti temporali entro cui devono essere rese le dichiarazioni di questi soggetti e ad assicurare che nel periodo in cui tali dichiarazioni vengono rese, operino cautele in grado di escludere il rischio di una concertazione fra queste persone - non si può non ritenere indispensabile una soluzione come quella contenuta nel disegno di legge n. 3844 la quale esige che i riscontri delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale siano costituiti da elementi di prova diversi da altre dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in un procedimento connesso o collegato.

Prosegue evidenziando inoltre che l'impostazione fatta proprio dal disegno di legge n. 3844 è quella ispirata a maggiore coerenza con la proposta di modifica della Costituzione approvata dall'Assemblea del Senato in prima lettura (A.S. n. 3619 e congiunti) e ora all'esame della Camera dei deputati in materia di giusto processo. Ne consegue che l'orientamento che verrà assunto in Commissione dalle forze di maggioranza sulla questione costituirà un elemento fondante per verificare l'effettiva volontà della maggioranza stessa di tradurre sul piano della legge ordinaria i principi che si sono voluti inserire nella Carta costituzionale. Da questo punto di vista non può certo considerarsi positivo il fatto che da più di un mese il testo della proposta di riforma costituzionale sia fermo alla Camera dei deputati e, in questo contesto, appare ineludibile la necessità di un chiarimento su quali siano le intenzioni della maggioranza, se essa intenda continuare, sul piano concreto, a ricercare un clima di dialogo costruttivo con le forze di opposizione o se invece, in

mancanza di tale dialogo, alle forze di opposizione non rimanga altro che svolgere un ruolo di puri e semplici spettatori dell'azione della maggioranza.

Il senatore GRECO ritiene essenziale superare quelle contrapposizioni che finiscono per rendere più difficile il percorso di riforma, ma sottolinea anch'egli l'esigenza di fare chiarezza su quali siano le intenzioni della maggioranza nel suo insieme sulle problematiche in questione. L'opposizione è disposta ad un confronto costruttivo, se esiste nella maggioranza una volontà in questo senso, con riferimento al tema della definizione di un nuovo assetto organico della normativa in tema di formazione e valutazione della prova, fermo restando però che l'opposizione stessa non potrà che subire la situazione che si determinerà se invece la maggioranza farà una scelta diversa, non condividendo l'obiettivo di una riaffermazione dei principi del processo accusatorio che ha il suo cardine nella formazione della prova nel dibattimento.

Proprio al fine di proporre un diverso percorso procedurale che potrebbe facilitare la realizzazione di un'ampia convergenza nell'ambito della Commissione sulle problematiche considerate, richiama l'attenzione sulla possibilità di anticipare i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1502 e abbinati – che si muovono appunto nell'ottica di una riforma della disciplina della formazione e valutazione della prova – per verificare in quella sede, eventualmente utilizzando lo strumento del Comitato ristretto, se sia possibile raggiungere un accordo, individuando una soluzione in grado di contemperare le istanze proprie delle diverse componenti della Commissione.

Il senatore CALLEGARO condivide le considerazioni svolte dal senatore Greco e richiama con forza l'attenzione sull'esigenza di assicurare in Commissione un clima di confronto aperto e costruttivo.

Rileva inoltre come la scelta di prevedere la necessità di elementi di riscontro di natura diversa, affinché le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale possano essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, risulti quella più coerente con l'impostazione propria del processo accusatorio.

Il senatore RUSSO ribadisce in primo luogo la piena disponibilità del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo ad un confronto aperto sul tema della formazione e valutazione della prova nella convinzione della necessità di pervenire ad una riforma complessiva ed organica di tale materia.

Proprio in tale prospettiva ed anche al fine di recepire i suggerimenti che provengono dalle forze di opposizione, ritiene che sarebbe possibile passare all'esame dei disegni di legge nn. 1502 e abbinati e, con la rinuncia da parte di tutti i componenti della Commissione a intervenire in discussione generale, procedere immediatamente alla costituzione di un Comitato ristretto. Analogamente, dopo la chiusura della discussione generale, potrebbe procedersi alla costituzione di un Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo, che rimarrebbero comunque distin-

ti dai precedenti. In via di fatto i Gruppi potrebbero designare le stesse persone fisiche e ciò potrebbe consentire ai Comitati medesimi di procedere nei loro lavori contemporaneamente, di verificare la possibilità di un accordo di insieme sulle problematiche in questione e, quindi, eventualmente di definire per i disegni di legge n. 3831 e n. 3844 un testo che contenga una soluzione coerente con il disegno di riforma organico prefigurato per il complesso delle problematiche relative alla formazione e valutazione della prova.

Il relatore FOLLIERI condivide le considerazioni e la proposta formulata dal senatore Russo e auspica che la Commissione si orienti in tal senso.

Segue un breve intervento del senatore PERA il quale osserva che dalla proposta avanzata dal senatore Russo potrebbe desumersi che non sussistevano in realtà quelle ragioni di urgenza che hanno indotto il Governo a presentare un disegno di legge separato che avrebbe dovuto intervenire sulla materia della formazione della prova, assicurando una soluzione di carattere provvisorio in attesa della riforma organica a cui si è già accennato.

Il senatore RUSSO rileva che, proprio per quelle ragioni di urgenza che hanno portato il Governo alla presentazione del disegno di legge n. 3831, egli non ha proposto la congiunzione di tale disegno di legge e del disegno di legge n. 3844 con i disegni di legge nn. 1502 e abbinati.

Il sottosegretario AYALA sottolinea che presentando il disegno di legge n. 3831 il Governo si è confrontato con l'esigenza di corrispondere alle indicazioni impartite con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998. In tale sentenza, da una parte, la Corte, nel delineare un nuovo sistema di acquisizione delle dichiarazioni rese *contra alios* dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e sulle quali nel dibattito è mancato un effettivo contraddittorio, ha sottolineato l'onere per le parti di «presentare la lista dei soggetti da esaminare, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame»: tale aspetto – prosegue il Sottosegretario – è affrontato dall'articolo 1 del disegno di legge. La ulteriore indicazione della Corte costituzionale riguarda, poi, la prospettazione di un intervento legislativo volto a prevedere un adeguato riscontro probatorio delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'articolo 210 del codice di procedura penale ed acquisite esclusivamente mediante lettura. La necessità di intervenire immediatamente su tali aspetti, mediante una appropriata formula normativa – come indicato dalla Corte – lascia tuttavia inalterata l'intera tematica relativa allo *status* processuale dei dichiaranti *contra alios* e alla formazione della prova in dibattito che deve essere oggetto di approfondita discussione e sulla quale il Parlamento è attualmente impegnato. Tuttavia, laddove si è trattato di predisporre nell'immediato gli interventi normativi prefigurati dalla Corte costituzionale con la sentenza del

1998, è sembrato corretto far riferimento – nell'articolo 2 del disegno di legge n. 3831 – alla disciplina transitoria prevista – all'articolo 6 – dalla legge n. 2657 del 1997, per le dichiarazioni già acquisite al dibattimento mediante lettura prima dell'entrata in vigore della stessa. Questa scelta è apparsa ed appare quella più accreditata, in quanto già dettata dal Parlamento con una legge in vigore. In questo contesto, le considerazioni del senatore Pera debbono essere valutate con la dovuta cautela, poichè esse si riferiscono ad un testo che fu approvato dalla Commissione affari costituzionali con il parere contrario del Governo e che, successivamente, non è stato quello approvato dall'Assemblea. Infine, il sottosegretario Ayala ritiene che non sia condivisibile l'impostazione normativa del disegno di legge n. 3844, laddove esso circoscrive la propria operatività al 1° marzo 2001, come previsto dall'articolo 3: se lo scopo di tale provvedimento è quello di ispessire le garanzie della difesa, questo risultato verrebbe raggiunto solo per un tempo limitato e senza la certezza della possibilità di un'eventuale proroga. L'invito ad uno sforzo costruttivo di maggioranza e opposizione per realizzare l'interesse superiore rappresentato dalla garanzia del diritto alla difesa deve comunque essere accolto e il sottosegretario Ayala chiede che le scelte che la Commissione deciderà di effettuare dovranno, comunque, tenere ferma l'esigenza che i disegni di legge in titolo proseguano lungo un tracciato separato da quello dei disegni di legge in tema di formazione e valutazione della prova -1502 e congiunti – e che l'esame del disegno di legge n. 3831 e congiunto prosegua con una diversa tempistica.

Il senatore PERA ritiene, considerato l'andamento del dibattito, che l'esigenza di costituire un comitato ristretto si ponga solo per i disegni di legge n. 3831 e 3844.

Il senatore Antonino CARUSO chiede di rinviare la discussione per permettere al Gruppo di Alleanza nazionale di partecipare alla medesima avendo acquisito l'orientamento dei suoi rappresentanti più specificamente interessati alla materia, che non sono presenti alla seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Su proposta del senatore RUSSO, il PRESIDENTE propone – e la Commissione conviene – di fissare alle ore 19, anzichè 21,45 l'orario di inizio della seduta notturna.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3033-B**Art. 2.**

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sostituire le parole da «All'onere» fino a «annue» con le altre: «All'onere derivante dalle spese di acquisizione degli immobili e di primo impianto, da eseguirsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di anni otto, nonchè di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 11.839.312 annue».

2.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sostituire le parole da «All'onere» fino a «annue» con le altre: «All'onere derivante dalle spese di acquisizione degli immobili e di primo impianto, da eseguirsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di anni dieci, nonchè di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in lire 10.825.920 annue».

2.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «all'acquisizione» con le altre: «alla locazione» e conseguentemente sostituire le parole: «lire 39.750» con le altre «rispettivamente lire 4.200 milioni e lire 7.000».

2.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «all'acquisizione» con le altre: «all'acquisto» e conseguentemente sostituire le parole: «lire 39.750» con le altre «rispettivamente lire 32.500 milioni e lire 7.250».

2.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni» con le altre: «da eseguirsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di anni dieci, è autorizzata per l'anno 1999, la spesa di lire 4.825.920 milioni».

2.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 39.750 milioni» con le altre: «da eseguirsi mediante stipulazione di contratto di locazione finanziaria a tasso indicizzato della durata di anni otto, è autorizzata per l'anno 1999, la spesa di lire 5.838.312 milioni».

2.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 39.750 milioni» con le altre: «rispettivamente lire 4.200 milioni e lire 14.000 milioni, nel caso in cui gli immobili siano assunti in locazione, ovvero rispettivamente lire 32.500 milioni e lire 7.250 milioni, nel caso in cui gli immobili siano acquistati. È altresì autorizzata la spesa, per l'anno 1999, di lire 4.825.920 milioni, nel caso in cui gli immobili e le relative dotazioni di primo impianto siano acquistate in locazione finanziaria con contratto della durata di anni dieci, ovvero di lire 5.838.312 milioni, nel caso di contratto della durata di otto anni».

2.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 39.750 milioni» con le altre: «rispettivamente lire 4.200 milioni e lire 14.000 milioni, nel caso in cui gli immobili siano assunti in locazione, ovvero rispettivamente lire 32.500 milioni e lire 7.250 milioni, nel caso in cui gli immobili siano acquistati».

2.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

188^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 14,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3736) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use
(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE avverte che le Commissioni 1^a, 4^a e 5^a hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI, ricordando anzitutto che il Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use* è stato istituito nel luglio 1996 con l'Intesa di Wassenaar, che fu sottoscritta da 33 Stati, tra cui i 15 paesi membri dell'Unione europea, gli altri *partners* della NATO, la Russia, l'Ucraina e altri paesi già appartenenti al Patto di Varsavia, nonché la Svizzera, l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea del Sud. Tale organismo è succeduto al Comitato di coordinamento (COCOM) che ha operato dal 1950 al 1994, esercitando uno stretto controllo sui trasferimenti di tecnologie verso i paesi dell'*ex* Patto di Varsavia.

I compiti del Segretariato, ovviamente diversi da quelli del COCOM, sono di sovrintendere alla raccolta, all'elaborazione e allo scambio di dati su tutti i trasferimenti relativi alle armi convenzionali, nonché a beni e tecnologie a duplice uso; si tratta in questo caso di informazioni periodicamente fornite dagli Stati partecipanti all'Intesa. Inoltre il Segretariato organizza periodiche sessioni plenarie dell'Intesa e gruppi di lavoro e potrà svolgere tutti gli altri incarichi ad esso eventualmente conferiti.

Appare opportuno approvare il disegno di legge in discussione, per consentire al Governo di erogare il contributo che l'Italia è tenuta a versare per gli anni 1998 e 1999, nonché per assicurare continuità di finanziamento a decorrere dal 2000.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ANDREOTTI rileva che il COCOM era un organismo internazionale cui l'Italia aderiva per una decisione politica, ma la sua partecipazione non era prevista da un atto legislativo. A partire dal 1994 si è poi costituito un Segretariato interinale, che infine è stato istituzionalizzato con l'Intesa del 1996.

Il senatore SERVELLO chiede se il Governo può trasmettere una relazione sui controlli finora effettuati dal Segretariato e sui risultati così ottenuti.

Il presidente MIGONE si associa alla richiesta del senatore Servello, rilevando che tali atti saranno sicuramente utili anche all'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 185 del 1990, che le Commissioni 3^a e 4^a riunite si accingono a svolgere.

Il sottosegretario MARTELLI fa presente che nell'anno in corso ci sarà un «negoziato di valutazione» dell'attività svolta dal Segretariato.

Il senatore SERVELLO chiede se siano stati finora prodotti documenti dal Segretariato e, in caso affermativo, se il Governo intenda trasmetterli al Parlamento.

Il sottosegretario MARTELLI s'impegna a trasmettere la documentazione esistente.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore GAWRONSKI ritiene importante acquisire le relazioni trasmesse dal Segretariato, ove esistano, perchè ciò consentirà alla Commissione di valutarne l'attività, anche a prescindere dall'esito del disegno di legge.

Il senatore SERVELLO dichiara che voterà a favore del disegno di legge, pur rilevando che il Governo dovrebbe corredare i provvedimenti recanti finanziamenti con una dettagliata illustrazione dell'attività svolta dagli organismi che percepiranno i contributi italiani.

Il sottosegretario MARTELLI ribadisce che il Segretariato è entrato in funzione a metà del 1996 ed è, quindi, ancora in una fase di avviamento della sua attività. In futuro il Governo non mancherà di trasmettere alla Commissione le informazioni richieste.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

Senza discussione sono approvati gli articoli 1, 2 e 3, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri
(Seguito della discussione e sospensione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il relatore LAURICELLA ricorda che la discussione del disegno di legge fu rinviata, per richiesta del rappresentante del Governo, al fine di consentire all'assemblea del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di esaminare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e gli emendamenti da lui predisposti, ma non ancora discussi dalla Commissione, che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Tenendo conto dei giudizi espressi dall'assemblea del CGIE, ritira gli emendamenti 2.1, 3.1, 5.1, 6.2, 6.5, 6.7, 7.2, 8.1, 8.2 e 9.1. Ritira altresì l'emendamento 6.3, su cui la 1^a Commissione ha espresso rilievi sotto il profilo della costituzionalità.

Sugli altri emendamenti il CGIE ha suggerito riformulazioni che ritiene di poter accogliere. In particolare, nel testo dell'emendamento 6.6 si dovrà fare riferimento ai «mezzi d'informazione locali» anzichè ai mezzi radio televisivi che trasmettono in lingua italiana; inoltre nell'emendamento 6.4 l'ineleggibilità come membro dei Consigli degli italiani all'estero dovrebbe riferirsi non ai dirigenti di enti gestori delle attività scolastiche, ma ai legali rappresentanti di tali enti o associazioni. Si dichiara poi contrario agli emendamenti 6.8 e 6.9 del senatore Andreolli, poichè il primo è sostanzialmente superfluo e il secondo interviene sullo stesso comma cui si riferisce l'emendamento 6.4, proponendo una formulazione più generica.

Passa poi ad illustrare i residui emendamenti, rilevando che la modifica all'articolo 7 proposta con l'emendamento 7.1 è meramente formale, mentre l'emendamento 9.2 è volto a precisare meglio i presupposti dello scioglimento e l'emendamento 12.1 appare necessario perchè il testo del disegno di legge non prevede un vice presidente del Consiglio. L'emendamento 29.1 recepisce le osservazioni espresse dalla Commissione bilancio nel suo parere. Infine dichiara di aver ritirato gli emendamenti 11.1 e 11.2, proponendo in alternativa il seguente testo interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 11:

«2. In caso di presentazione di mozione di sfiducia nei riguardi del presidente, questa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e deve indicare contestualmente una candidatura alternativa per la presidenza. Tale mozione è posta ai voti nella seduta del Consiglio successiva a quella in cui è stata presentata ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di approvazione, il candidato indicato nella mozione subentra immediatamente al presidente revocato».

Il presidente MIGONE, accogliendo una richiesta del senatore Gawronski, propone che si faccia una discussione complessiva sugli emendamenti, per poi sospendere la discussione del disegno di legge e riprenderla dopo che sarà stato discusso e approvato il disegno di legge n. 3848.

Concorda la Commissione.

Il presidente MIGONE giudica favorevolmente l'emendamento 11.3, testè proposto dal Relatore, poiché con il meccanismo della fiducia costruttiva si possono contemperare le esigenze di garantire la funzionalità dei Consigli e di revocare presidenti che non abbiano più la fiducia della maggioranza dei consiglieri. Per quanto riguarda l'emendamento 6.4, non considera sufficiente l'ineleggibilità dei legali rappresentanti, ma pensa che la fattispecie debba essere estesa anche agli amministratori di enti e associazioni che percepiscono denaro pubblico. In caso contrario vi è la possibilità che gli amministratori di tali organismi, eletti consiglieri, finiscano per essere al tempo stesso controllori e controllati.

Il senatore PIANETTA concorda con il Presidente e suggerisce di trovare una formulazione dell'emendamento 6.4 che comprenda anche i responsabili operativi degli enti gestori delle attività scolastiche. Al tempo stesso gli sembra opportuno accogliere anche l'ineleggibilità dei legali rappresentanti, e in generale le indicazioni provenienti dal CGIE, che è un organo di rappresentanza democratica degli italiani all'estero.

Il senatore SERVELLO, premesso che il testo del disegno di legge in discussione è stato approvato dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza, non si oppone all'accoglimento di alcune proposte del CGIE, purchè le modificazioni siano circoscritte a pochi punti e si possa pervenire in tempi rapidi all'approvazione del disegno di legge.

Il relatore LAURICELLA nel ringraziare i colleghi per l'utile apporto alla discussione propone la seguente riformulazione dell'emendamento 6.4:

al comma 4, aggiungere in fine le parole: «nonchè gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori delle attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei comitati per l'assistenza».

6.4 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo aver ricordato il consenso generale che ha sostenuto l'*iter* del provvedimento alla Camera dei deputati, votato da tutti i Gruppi politici, invita la Commissione alla sollecita approvazione anche di quelle poche modificazioni che si sono dimostrate utili.

Il presidente MIGONE sospende la discussione del disegno di legge, che riprenderà dopo l'approvazione del disegno di legge n. 3848.

(3848) *Disposizione per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il relatore SERVELLO sottolinea che il disegno di legge è volto a finanziare e a organizzare la nuova Conferenza nazionale dell'emigrazione, ora trasformata in prima Conferenza degli italiani nel mondo, prevista nel giugno dell'anno 2000, anno carico di tanti simboli e di tanti avvenimenti che proietteranno l'Italia in primo piano nel mondo già con il Giubileo. Da tempo si è segnalata l'esigenza di ampliare la partecipazione e il contatto fra i cittadini italiani residenti all'estero e la madrepatria e questa è una prima risposta, sicuramente carica di speranza, per effettuare il salto di qualità che manca ancora verso quegli italiani che vivono integrati in altri paesi. Rileva poi che il finanziamento disposto corrisponde alle esigenze organizzative e, pur esprimendo la preferenza per risolvere problemi come questo con atto amministrativo, invita comunque ad approvare il testo predisposto dal Governo, di cui non manca di sottolineare l'influenza positiva anche nella prospettiva del voto degli italiani all'estero.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LAURICELLA ringrazia il relatore per la compiuta esposizione e dà atto al Governo di aver dato tempestivo seguito al contenuto di un ordine del giorno approvato in Senato durante l'esame dei documenti finanziari. Osserva che questa Conferenza segua a distanza di oltre dieci anni la precedente, che si caratterizzò per l'alto livello di coinvolgimento e per la partecipazione di cittadini italiani residenti in ogni parte del mondo: molte cose da allora sono cambiate, i temi sociali ed economici necessitano oggi di una diversa impostazione e tutto il quadro normativo che riguarda la rete degli italiani all'estero risulta modificato dal nuovo Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dal disegno di legge già discusso nella seduta odierna sui nuovi Consigli degli Italiani all'estero ed infine dai progetti di riforma per l'estensione del voto. Occorre quindi riformulare un bilancio della situazione, affrontare i nuovi temi della comunicazione e dell'informazione, annodare i contatti con le nuove generazioni, valorizzando il ruolo dei concittadini che risiedono all'estero: essi costituiscono infatti una grande risorsa per l'Italia che, opportunamente gestita, permetterà ritorni e ricadute economiche di grandissimo interesse per il paese.

Suggerisce al Relatore di riflettere sulla scarsa rappresentanza delle Regioni nel comitato organizzatore e sull'esclusione di un rappresentante del Dipartimento degli italiani all'estero esistente presso la Presidenza del Consiglio; allo stesso modo non ritiene adeguata la rappresentanza dei membri del Parlamento nel comitato esecutivo.

Il senatore PIANETTA sottolinea il senso positivo del provvedimento, che va a completare il nuovo quadro normativo che si sta delineando nei confronti degli italiani all'estero. Ricordando la scarsa partecipazione alle elezioni dei vecchi organismi rappresentativi, ritiene che questa Conferenza potrà servire a coinvolgere quella parte di emigrati più disattenta perché meglio inserita nelle realtà locali, spostando l'attenzione ad un livello qualitativo superiore che permetterà di valorizzare la grande ricchezza italiana sparsa nel mondo, stimolando un interscambio e un'espansione della cultura italiana. Concorda sulla necessità di aumentare i rappresentanti regionali e segnala la necessità di aumentare anche i rappresentanti del Parlamento nel Comitato esecutivo, prevedendo peraltro una cifra pari, che soddisfi le esigenze di equilibrio fra maggioranza e opposizione nonché fra i due rami del Parlamento.

Il presidente MIGONE concorda senz'altro sull'aumento della rappresentanza parlamentare e sull'esigenza di una cifra pari, ritenendo irrilevante in tale sede far valere un rapporto proporzionale fra maggioranza e opposizione e preoccupandosi piuttosto di garantire la pariteticità fra le due Camere. Ritiene che questa Conferenza costituisca un appuntamento importante, ravvisando in essa l'occasione per aprire i contatti a quegli italiani integrati nei paesi di emigrazione, recuperando sul fronte della qualità i deludenti risultati di partecipazione alle elezioni dei vecchi organismi rappresentativi dei Comites. Ritiene purtroppo la struttura ancora troppo macchinosa e auspica che in tal sede si possa valorizzare la partecipazione di parlamentari di origine italiana con i quali confrontarsi francamente sulla questione del voto degli italiani all'estero.

Il senatore CORRAO, pur concordando con lo spirito che presiede all'organizzazione della Conferenza in esame, ritiene il disegno di legge piuttosto generico e privo di un obiettivo diretto da raggiungere; rischia quindi di risolversi in una grande *kermesse* autocelebrativa. Si domanda se a tale scopo non sarebbe meglio impiegare buona parte dei fondi nel sostegno dell'opera degli istituti italiani di cultura o delle ambasciate particolarmente impegnate nella valorizzazione degli interessi italiani nel mondo.

Il senatore ANDREOTTI non concorda con queste ultime osservazioni e ritiene che la Conferenza degli italiani nel mondo ha valore in quanto portatrice di un messaggio di contatti culturali con quella parte di cittadini residenti altrove che servirà a configurare il quadro generale in cui incasellare altre iniziative particolari. Non concorda neanche con il tentativo di introdurre in questa sede incontri con parlamentari di origine italiana, i quali usufruiscono già del canale dell'Unione Interparlamentare ove vogliono comunicare con le istituzioni italiane.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore SERVELLO, replicando agli intervenuti, richiama l'attenzione sullo spirito globale del provvedimento, per la potenziale forza

che potrà avere nell'influire positivamente sui legami con i cittadini italiani all'estero, auspicando e raccomandando alla Commissione la sollecita approvazione del provvedimento. Raccogliendo i suggerimenti emersi dal dibattito presenta gli emendamenti 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario MARTELLI, nel sottolineare la novità costituita da questa Conferenza rispetto alle due precedenti, richiama l'attenzione sull'urgenza del provvedimento, che dovrà permettere una immediata costituzione del Segretariato, allo scopo di poter organizzare le quattro conferenze settoriali preliminari alla Conferenza finale prevista per il giugno del 2000. Si dichiara favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 2 e all'articolo 3.

Il presidente MIGONE ricorda che sul testo del disegno di legge sono stati espressi pareri favorevoli dalla 1^a e dalla 5^a Commissione.

Pone quindi ai voti l'articolo 1, che risulta approvato.

Posto ai voti l'emendamento 2.1, risulta approvato; è altresì approvato con successiva votazione l'emendamento 2.2. Posto ai voti, è approvato l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1, che risulta approvato; posto ai voti risulta approvato anche l'emendamento 3.2. Viene poi approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

La Commissione approva con separate votazioni gli articoli 4, 5, 6 e 7 ed infine il disegno di legge nel suo complesso.

(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri
(Ripresa della discussione e rinvio)

Riprende la discussione dianzi sospesa.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Senza discussione sono approvati gli articoli da 1 a 5.

Il senatore LAURICELLA ricorda di aver modificato l'emendamento 6.6 sostituendo le parole «mezzi radiotelevisivi locali che trasmettono in lingua italiana» con le seguenti: «mezzi di informazione locale».

Il sottosegretario MARTELLI non condivide il contenuto dell'emendamento 6.1, mentre si dichiara favorevole al nuovo testo

dell'emendamento 6.4, nonché alla modifica apportata all'emendamento 6.6. Si dichiara contrario agli emendamenti 6.8 e 6.9.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 6.1 che risulta approvato. Sono poi approvati l'emendamento 6.4, nel testo riformulato, e l'emendamento 6.6 con la modifica segnalata dal Relatore.

Il Presidente dichiara decaduti gli emendamenti 6.8 e 6.9 e pone quindi ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, che risulta approvato.

Il sottosegretario MARTELLI si dichiara favorevole all'emendamento 7.1.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 risulta approvato; è poi approvato l'articolo 7 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 8.

Con separate votazioni sono approvati l'emendamento 9.2 e l'articolo 9 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 10.

Il sottosegretario MARTELLI si rimette alla Commissione sul testo dell'emendamento 11.3.

Il presidente MIGONE fa presente che tale emendamento è stato trasmesso ieri alla 1^a Commissione, che dovrà esprimere il proprio parere per i profili di competenza. Pertanto rinvia il seguito della discussione.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C03^a, 0033^o)*

Il presidente MIGONE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 25 marzo 1999, alle ore 14, è integrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3342.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 3342**Art. 2.**

Aggiungere il seguente comma:

«... Ciascun Consiglio partecipa alle elezioni, ai sensi della legge 6/11/89 n.368, dei componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Il Consiglio, al pari del console, può convocare i patronati di tutela e di assistenza ai cittadini italiani per essere informato delle attività svolte nella circoscrizione consolare e si adopera affinché i patronati stessi siano messi in condizione di sviluppare le iniziative cui sono preposti.».

3.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 3, dopo la parola: «avvalersi» aggiungere le seguenti:
«, nei limiti del proprio bilancio.».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Al comma 1, sostituire la parola «ventiquattro» con la seguente «diciotto».

6.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «il candidato non è eleggibile» con le seguenti «tutte le candidature presentate sono nulle».

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le liste elettorali devono essere composte in modo da garantire l'equilibrio fra i sessi.

I candidati di ciascun sesso non potranno superare il 65 per cento della lista.

Va garantita altresì la presenza di giovani entro il trentacinquesimo anno di età che non potrà essere in ciascuna lista, inferiore al 30 per cento».

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere la parola: «consistente» prima della parola: «rappresentanza».

6.8

ANDREOLLI

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: «e tutti coloro che sono stipendiati con soldi provenienti dal bilancio dello Stato».

6.9

ANDREOLLI

Al comma 4, aggiungere in fine le parole: «e i dirigenti di enti gestori delle attività scolastiche che operano nel territorio del Consiglio e i componenti dei Comitati per l'assistenza».

6.4

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere le parole: «, e possono essere invitati – come osservatori – esponenti della società civile, membri del Parlamento e i componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)».

6.5

IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere le parole: «La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e mediante comunicazione ai mezzi radio televisivi locali che trasmettono in lingua italiana.».

6.6

IL RELATORE

Al comma 9, sostituire la parola «risiedono» con le seguenti «sono eletti».

6.7

IL RELATORE

Art. 7.

Sostituire la rubrica «Interconsiglio» con la seguente «Comitato dei presidenti».

Conseguentemente sostituire, ogni volta che intercorre la parola «Interconsigli» con le seguenti «Comitati dei presidenti».

7.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole «deve essere» con le seguenti «il Comitato può chiedere che sia».

7.2

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole «un terzo» con le seguenti «il cinquanta per cento».

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «cinque anni» aggiungere le seguenti «individuate ai sensi della legge 6/11/89 n. 368.».

8.2

IL RELATORE

Art. 9.

Al comma 4, sostituire le parole «esso viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare che» con le seguenti: «il capo dell'ufficio consolare avanza formale richiesta di scioglimento al Ministero degli affari esteri e, una volta questo avvenuto,».

9.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole «nell'ipotesi in cui esso» inserire le seguenti: «rinvii cinque sedute consecutive per mancanza del numero legale, oppure allorchè».

9.2

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla maggioranza» con le seguenti: «da un terzo».

11.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di almeno i due terzi» con le seguenti: «dalla maggioranza».

11.2

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 2, aggiungere infine le parole: «È coadiuvato dal più anziano dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vice Presidente».

12.1

IL RELATORE

Art. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: «all'onere derivante dall'attuazione della presente legge» con le seguenti «all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge».

29.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3848**Art. 2.**

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «tre» con l'altra: «cinque».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«m) un rappresentante della Presidenza del Consiglio (Dipartimento degli italiani all'estero)».

2.2

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre rappresentanti del Parlamento» con le altre: «due senatori e due deputati».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), aggiungere le parole: «e della Presidenza del Consiglio (Dipartimento degli italiani all'estero)».

3.2

IL RELATORE

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

150^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
AGOSTINI

Intervengo i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guer-rini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04^a, 0112^o)

Il senatore GUBERT rende noto che ieri il Presidente del suo Gruppo parlamentare aveva comunicato al Presidente del Senato l'intendimento di mutare le designazioni fra le 13 Commissioni permanenti: in forza di tali mutamenti ne è scaturito che egli, pur Vice-Presidente della Commissione Difesa, è stato assegnato ad altra Commissione, e, quindi sarebbe decaduto da quella carica. Lamenta la illegittimità di tale situazione che, a suo dire, viola la volontà dell'organo collegiale che aveva proceduto alla sua elezione e infrange, al contempo, il rapporto fiduciario che si era instaurato fra lui e la Commissione che lo aveva eletto.

Il senatore PALOMBO rende testimonianza di una strana atmosfera nella quale la Commissione nelle ultime settimane sta svolgendo la sua attività. Ravvisa una insolita frequenza nelle modifiche della composizione della Commissione e teme che tali fenomeni coprano manovre occulte in previsione della elezione del Presidente. Condivide quanto dichiarato dal senatore Gubert, che era stato investito dall'opposizione con la «sacralità» del voto segreto alla carica di Vice-Presidente. Si augura quindi il ritorno di procedure più trasparenti e rispettose dei principi di correttezza.

Il senatore PELLICINI sottolinea la gravità della situazione che ostacola un sano rapporto dialettico. Minaccia l'abbandono dai lavori

della Commissione da parte della sua forza politica se non si farà ricorso a procedure politicamente più corrette per l'individuazione del nuovo Presidente della Commissione.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere quanto sinora affermato. Lamenta il rischio di esporre la Commissione a passaggi politici poco chiari e non condivisibili; protesta poi per lo scarso rispetto delle regole di correttezza. Teme che vengano anteposti interessi di parte all'interesse generale. La commissione Difesa è al momento fra le più importanti Commissioni del Senato ed auspica, pertanto, una soluzione in tempi rapidi.

Il senatore RUSSO SPENA esprime disagio per la situazione che si è venuta a creare dopo oltre tre mesi di assenza di un Presidente titolare. Ravvisa, poi, essere fondata la tesi del senatore Gubert, allorché sottolinea il significato del ruolo fiduciario del Vice Presidente scaturente da un voto significativo, quale quello a scrutinio segreto.

Il senatore JACCHIA sottolinea che si è sollevata una questione di metodo di grande momento: auspica che ne sia coinvolta la Giunta per il regolamento per dirimere un nodo giuridico non semplice.

Il senatore MANCA invita a riflettere sulla gravità del disinteresse generale verso i problemi della Difesa.

Il senatore UCCHIELLI ravvisa essere anomala la posizione del senatore Gubert che, pur avendo originariamente aderito al Gruppo dell'UDR, non aveva votato a sostegno dell'attuale governo. Difende la legittimità procedurale della designazione di un nuovo componente in sostituzione del senatore Gubert e fa presente che l'assegnazione da parte del Presidente del Senato del nuovo commissario dissipa ogni incertezza. Auspica l'elezione in tempi rapidi sia del Presidente che del Vice Presidente.

Il senatore SEMENZATO intende segnalare al Presidente che si pone, fra gli altri, un problema di tutela delle minoranze. Infatti, per l'elezione di un solo Vice-Presidente non si procederà con voto limitato.

Il presidente AGOSTINI precisa che la questione è di spettanza del Presidente del Senato. Rende noto che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Di Benedetto, Giorgianni, Jacchia e Nieddu. Ad essi formula il benvenuto e gli auguri di buon lavoro.

Ipotizza poi per martedì 30 marzo alle ore 20 la convocazione della Commissione per l'elezione del Presidente.

Il senatore PORCARI formula forti perplessità verso la proposta, considerate le incertezze giuridiche e politiche che accompagnerebbero il voto.

Il senatore FORCIERI condivide l'esigenza di provvedere quanto prima all'elezione del Presidente, ma invita al contempo a riflettere con attenzione sulla situazione creatasi e segnala l'opportunità di ben ponderare il momento della convocazione.

Il presidente AGOSTINI prende atto degli orientamenti della Commissione.

SULL'EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE IN KOSOVO

(R033 004, C04^a, 0007^o) (A003 000, C04^a, 0011^o)

Il presidente AGOSTINI avverte che era stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica, altresì, che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

Il presidente AGOSTINI rende noto che il senatore Semenzato aveva trasmesso una lettera con la quale chiedeva alla Commissione di non far passare sotto silenzio la drammatica situazione nei Balcani, che potrebbe portare nelle prossime ore a iniziative di guerra della NATO. Chiede ai rappresentanti del governo di fornire chiarimenti.

Il sottosegretario BRUTTI preannuncia che il governo riferirà in Senato quanto prima, proprio al fine di realizzare l'intendimento di tenere costantemente attivato il circuito informativo con il Parlamento.

Precisa che comunque alla luce dell'esito negativo dei colloqui Holbrooke-Milosevic e che di fronte al drammatico contesto kosovaro, la comunità internazionale non può rimanere inerte. In presenza di un'emergenza umanitaria si deve riscontrare che è in atto una guerra non dichiarata, condotta da forze militari serbe che stanno infierendo contro la popolazione albanese del Kosovo, inerme e costretta a fuggire. Risulta che oltre 36.000 soldati serbi si sarebbero addossati nell'area centrale del Kosovo: l'Occidente non può restare indifferente sia per motivi di principio che pratici. L'esodo può divenire incontrollabile e il conflitto può crescere a dismisura. Fare altrimenti creerebbe –qualora non si intervenisse– un pericoloso precedente. Spetta alle autorità militari NATO decidere i tempi e le modalità di un conflitto, responsabile del quale è il presidente Milosevic. L'alleanza si vede costretta ad agire: essa sarebbe comunque pronta ad arrestarsi di fronte a concreti segnali di ragionevolezza. Conclude ribadendo la necessità di impegnarsi contro prevaricazioni in danno delle risoluzioni ONU. L'Italia non può non confermare con coerenza le proprie scelte a livello europeo ed atlantico; anzi, deve ribadire la sua capacità di assumere lucidamente posizioni responsabili a tutela dei principi di diritto internazionale.

Il senatore MANCA condivide *in toto* quanto dichiarato dal sottosegretario, ma invita a vedere più da vicino i profili tecnici dell'intervento NATO e chiede, al riguardo, dettagli al governo. Conclude ricordando che i militari italiani debbono essere sorretti nel loro impegno da un governo compatto.

Il senatore PORCARI conviene con la posizione del governo, ma esso deve convincere delle sue iniziative non tanto l'opposizione bensì e soprattutto la maggioranza, che non appare convinta. Ricorda che l'attuale situazione discende dalla scarsa attenzione del governo italiano verso Belgrado, purtroppo da tempo attivo nella pulizia etnica. Auspica un comportamento del governo italiano leale con la NATO.

Il senatore SEMENZATO si mostra perplesso verso le parole del governo, che chiede riservatezza in ordine ai meccanismi di funzionamento della missione. Precisa di aver scritto al Presidente per sensibilizzare la Commissione al fine di conoscere i criteri di sicurezza a tutela dei soldati italiani in Bosnia, l'atteggiamento della Marina Militare circa i profughi in mare e le modalità della difesa costiera nell'Adriatico.

Reputa doveroso chiarire che obiettivo non è la sconfitta di Belgrado, ma il riaprire trattative. Ed è grave la scelta di non coinvolgere la Russia nelle iniziative occidentali.

Anche il senatore PALOMBO concorda con l'iniziativa del governo. Ma chiede di apprendere finalmente l'entità numerica precisa dei soldati impegnati in Macedonia. Sottolinea che bisogna tener conto dell'efficacia militare dell'esercito jugoslavo, anche se si augura che non sia necessario un intervento occidentale. Desidera apprendere quali reparti italiani sarebbero coinvolti e con quali mezzi e strumenti a loro disposizione.

Il senatore LORETO esprime apprezzamento per la chiara posizione del governo, che ha tentato in tutti i modi di scongiurare la guerra. Paventa i danni di un distruttivo effetto-domino nei Balcani e sottolinea come la presenza NATO *in loco* abbia fattivamente garantito sinora uno stato di pace. Invita a guardare con fiducia all'impegno dell'alleanza e ad avvalersi di un approccio meno ideologico per i problemi in esame.

Il senatore JACCHIA condivide l'esigenza di lealtà nei confronti dell'alleanza. Precisa però che deve essere l'intera NATO, con il voto positivo dei sedici membri, a deliberare. Se invece solo alcuni membri volessero portare avanti azioni militari, allora si dovrebbe aprire un grande dibattito in Parlamento. Il punto d'arrivo dell'iniziativa militare potrebbe essere un'azione delle truppe di terra ed in tal caso si accentua l'importanza dei problemi posti dal senatore Palombo.

Il senatore PELLICINI sottolinea la necessità che i patti internazionali siano rispettati. L'Italia deve esplicitare la volontà di svolgere un

ruolo importante e per far ciò deve impegnarsi con un profilo alto e costante nel tempo. Lamenta la scarsità quantitativa di truppe d'eccellenza a disposizione ed invita a riflettere su ciò nelle future leggi finanziarie che il Parlamento voterà.

Il senatore NIEDDU ribadisce che il Parlamento non deve essere escluso dal circuito informativo. Paventa l'ingigantirsi della conflittualità nei Balcani e sottolinea la necessità di acquisire elementi precisi per valutare se, ed in quale misura, vi sia una divaricazione politica fra Serbia e Montenegro, che sembra essere in disaccordo con Belgrado.

Il sottosegretario BRUTTI replica agli intervenuti ricordando che le modalità operative debbono rimanere riservate: ciò risponde ad una regola non scritta alla quale si attengono tutti gli altri governi alleati. Non sarebbe corretto fare altrimenti. Conferma la volontà dei governi di arrivare a soluzione negoziale.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

244^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(3607) ASCIUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GAMBINI, il quale fa presente che l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge discende dalla applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 53 del Regolamento concernenti la predisposizioni del programma dei lavori dell'Assemblea laddove, in omaggio alle prerogative della opposizione, si prevede l'esame in Assemblea di disegni di legge e documenti presentati dai gruppi di opposizione.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, purchè classificate nelle categorie catastali delle abitazioni di tipo civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale e abitazione in villini. Si inserisce così una ulteriore tipologia degli immobili esentati dall'imposta, che differisce notevolmente dalle previsioni recate dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 il quale riferimento agli immobili posseduti dagli enti pubblici, ovvero a immobili destinati ad esercizio di culto di proprietà della Santa Sede, ovvero ancora inagibili o inabitabili: la normativa vigente, cioè, fa riferimento alla destinazione degli immobili esentati e non alla categoria catastale.

L'articolo 2 prevede, invece, la norma di copertura delle minori entrate, con il ricorso allo stanziamento del Fondo speciale, utilizzando tra l'altro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività cul-

turali, che non appare corretto, in quanto sarebbe stato più opportuno prevedere esplicitamente un incremento dei trasferimenti erariali a copertura delle minori entrate degli enti locali. Il relatore si sofferma quindi sulle motivazioni, contenute nella relazione illustrativa, in particolare sul richiamo del rispetto ai principi costituzionali recati dagli articolo 47 e 53 della Costituzione.

A giudizio dell'oratore, le ragioni che motivano le perplessità circa la proposta avanzata dall'opposizione in materia di tassazione degli immobili sono molteplici ed investono diversi profili.

Prima di tutto va considerato il peso del gettito dell'ICI relativamente alla prima casa che, secondo stime riferite al 1996, raggiunge circa il 30 per cento del gettito complessivo dell'imposta comunale sugli immobili, per un ammontare superiore ai 4.000 miliardi. Tale stima, pure in presenza di interventi normativi dell'ultimo anno, può ragionevolmente essere considerata attuale. D'altro canto, il gettito complessivo dell'ICI a partire dalla sua istituzione è risultato sempre in crescita, anche grazie ad un'efficace lotta all'evasione fiscale posta in essere dagli enti locali. La proposta, quindi, intende sostanzialmente incrementare i trasferimenti erariali agli enti locali, con un'inversione di tendenza rispetto agli orientamenti legislativi ormai prevalenti, volti a ridurre il peso della finanza derivata e ad aumentare, contestualmente, l'autonomia impositiva degli enti locali. Ed è proprio il riflesso negativo che avrebbe l'articolo 1 del disegno di legge sull'autonomia finanziaria dei comuni a costituire il motivo di maggiore perplessità. L'attuale disciplina dell'imposta comunale sugli immobili consente ad ogni ente locale una gamma di opzioni per calibrare il prelievo tributario sull'immobile, abitato o locato, tale da esaltare il carattere autonomo dell'ICI, la cui natura di tributo locale viene rappresentata dallo stretto collegamento tra la territorialità del bene inciso e i servizi erogati sul territorio dall'ente locale. L'autonomia impositiva dei comuni ha trovato un'ulteriore conferma, da ultimo, nella legge relativa alle locazioni immobiliari, laddove si prevede una modifica delle aliquote a favore dei proprietari che siglano contratti di locazione secondo le condizioni previste da accordi definiti in sede locale. Bisogna inoltre ricordare che la disciplina vigente (articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997) già consente ai comuni di esentare totalmente dall'imposta particolari categorie di cittadini. Anche rispetto a tale profilo, la proposta in esame deresponsabilizzerebbe gli enti locali, che invece sono impegnati in un'azione di recupero dell'evasione e contestuale applicazione selettiva e flessibile delle imposte. In conclusione, egli ricorda che anche il disegno di legge ordinamentale fiscale (A.S. n. 3599) ha previsto una delega al Governo per la revisione della tassazione sugli immobili che ha, tra l'altro, tra i principi e i criteri direttivi la modifica delle aliquote ICI in relazione alla revisione degli estimi catastali.

Per le considerazioni esposte egli ritiene, quindi, che il provvedimento, pur intervenendo in una materia meritevole di approfondimento e di discussione parlamentare, proponga una misura non condivisibile.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA ricorda le censure di incostituzionalità da più parti avanzate relativamente all'imposta comunale sugli immobili riferita all'abitazione principale, illegittimità costituzionale derivante dal fatto che il prelievo tributario non colpisce il reddito, bensì il patrimonio, visto che milioni di lavoratori hanno scelto l'investimento nella casa di abitazione come unica forma di valorizzazione del proprio risparmio. Non si tratta quindi di colpire la capacità contributiva, ma di penalizzare il frutto del risparmio. A suo giudizio, non colgono nel segno neppure i richiami all'autonomia impositiva dei comuni: poichè il gettito dell'ICI costituisce ormai l'unica vera entrata per i bilanci comunali, a fronte della progressiva e continua riduzione dei trasferimenti erariali, gli enti locali non hanno alcuna facoltà di variare, se non verso l'alto, le aliquote dell'ICI. La propria parte politica ha, quindi, inteso riproporre all'attenzione del dibattito parlamentare la necessità di riformare in profondità la pubblica Amministrazione per consentire quel recupero di efficienza e produttività tale da fare recuperare risorse pubbliche per alleggerire finalmente la pressione fiscale, prima di tutto quella che colpisce i proprietari dell'abitazione principale.

Il senatore VENTUCCI ritiene che la pressione fiscale gravante sui contribuenti e sulle imprese, inglobando anche la tassa occulta della inefficienza burocratica e dei disservizi, non possa più essere tollerata. A suo giudizio, la proposta della propria parte politica, che andrebbe forse per alcune parti meglio formulata, ha lo scopo di sollecitare il Governo e la maggioranza a prestare maggiore attenzione al prelievo tributario che grava sui contribuenti con redditi bassi e, soprattutto, sulla iniquità di un prelievo tributario che colpisce la dimora adibita ad abitazione principale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

245^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 14,55.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (n. 95)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: contrario)

(L014 078 000, C06^a, 0014^o)

Il relatore POLIDORO riferisce sulla proposta di nomina del dottor Adalberto Donaggio a Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia; considerando i numerosi incarichi attualmente ricoperti dal candidato, anche in relazione ai fini istituzionali dell'Ente, egli non ritiene proponibile l'espressione di un parere favorevole.

I senatori PASQUINI ed ALBERTINI preannunciano il proprio voto contrario sulla proposta di nomina.

Posta ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di nomina è respinta, risultando 14 voti contrari ed 1 voto favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, CASTELLANI Pierluigi, DANIELE GALDI (in sostituzione del senatore DEBENEDETTI), D'URSO, GAMBINI, MARINI, MICELE (in sostituzione del senatore BONAVITA), MONTAGNA, PARDINI (in sostituzione del senatore STANISCIA), PASQUINI, POLIDORO, RIPAMONTI (in sostituzione del senatore PIERONI), ROSSI e SARTORI.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 25 marzo, già convocata per le ore 9, inizierà alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

287^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Melandri e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 352: esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0043^o)

Il relatore MONTICONE illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimendo in via preliminare positiva valutazione circa la sistematizzazione in un impianto unitario delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Tra i diversi elementi di peculiare rilievo, rimarca la definizione fornita dal testo di «bene culturale» (con attenzione altresì a beni complessi quali i musei, nonché le aree e i parchi archeologici) e di «bene paesaggistico». Pur entro un apprezzamento certamente favorevole circa il coordinamento condotto, ritiene tuttavia di dover esprimere talune riserve su profili non risolti in modo del tutto persuasivo.

In primo luogo, la categoria di beni qualificati come culturali non ricomprende – come altresì segnala il parere del Consiglio di Stato – i beni librari, i quali sono oggetto di tutela solo se di particolare rarità, laddove sarebbe opportuna una considerazione quale bene culturale della biblioteca in sé, alla stessa stregua di un archivio, indipendentemente dalla rarità dei libri in essa contenuti. Opportuna appare, per questo riguardo, l'introduzione nel testo di precise indicazioni circa la rilevanza pubblica di tale tipo di bene.

Perplessità suscita inoltre la previsione indifferenziata di sanzioni penali per fattispecie pur assai diverse, in relazione alla procedura di registrazione dei beni privati di interesse pubblico. In generale, l'insieme delle disposizioni sanzionatorie appare eccessivamente incentrata sulla penalizzazione anziché su altro tipo di dissuasione e repressione, pur con i dovuti aggiornamenti che si rendessero necessari. Il principio della depenalizzazione e dell'efficacia della legge non pare dunque permeare in misura adeguata tale insieme delle disposizioni raccolte nello schema di testo unico.

Segnala infine la problematicità inerente alla gestione di alcuni beni culturali, specie quelli archivistici. Se la disciplina tradizionale di archivi di Stato ed archivi privati di interesse pubblico può dirsi sufficientemente chiara, pur se bisognosa di aggiornamento, l'intelaiatura normativa recepita nel testo unico di contro palesa elementi di debolezza in ordine alla definizione del carattere riservato dei documenti e alla determinazione dei permessi per l'accesso ai documenti riservati nonché in generale a quelli più recenti di cinquant'anni dalla loro data. La disciplina vigente (trasfusa nell'articolo 102 dello schema) prevede limiti alla consultabilità, rispetto ai quali sono consentite deroghe dietro autorizzazione del Ministero dell'interno, secondo competenza che appare oggi non più rispondente all'evoluzione normativa registratasi nel settore. Inoltre, il permesso per la consultazione di documenti di carattere riservato è riferito principalmente alla natura dei documenti da consultare, non già all'interesse scientifico e di ricerca di colui che accede alla consultazione. In tal modo non è tenuto conto del fatto che i medesimi documenti possono essere utilizzati da figure professionali e per finalità ben distinte, secondo una diversa rilevanza dell'interesse che ispira la ricerca, la quale non trova nessun riconoscimento nella normativa.

Conclusivamente rileva – riservandosi di fornire più dettagliati e puntuali chiarimenti, se necessario, al termine della discussione generale – che le osservazioni e obiezioni svolte non inficiano l'apprezzamento sul testo unico proposto, di grande livello e rilievo. Auspica peraltro che possano essere apportate le modificazioni sopra indicate.

IN SEDE REFERENTE

(2619) *Disciplina generale dell'attività musicale*

(755) *SERVELLO ed altri: Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana*

(1547) *MELE ed altri: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee*

(2821) *POLIDORO: Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori*

– e petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, illustrato dalla relatrice Manieri nella seduta del 4 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore BEVILACQUA manifesta le perplessità che il Gruppo Alleanza Nazionale mantiene sul testo. Esse si incentrano anzitutto sul Centro nazionale per la musica, che il provvedimento prevede sotto forma di società per azioni, il cui unico azionista sarebbe in una fase iniziale lo Stato e a cui potrebbero partecipare anche le regioni e gli enti locali, ma solo in una fase successiva. Tale soluzione non appare a suo giudizio soddisfacente in primo luogo per la natura stessa della società per azioni e, in secondo luogo, per le modalità di partecipazione delle regioni e degli enti locali: a tale riguardo, occorrerebbe infatti quanto meno chiarire che esse parteciperanno alla società per azioni solo su richiesta e non certo per imposizione dello Stato.

Ulteriore motivo di perplessità è poi – a suo avviso – la costituzione di una seconda società per azioni da parte dello stesso Centro nazionale, che di fatto potrebbe esautorarlo.

Né è d'altra parte chiaro perché il primo presidente del consiglio di amministrazione del Centro debba essere scelto fra i membri di nomina ministeriale, tanto più che il comma 3 dell'articolo 11 prevede una alternanza fra i membri di designazione ministeriale e quelli di designazione regionale alla presidenza del Centro.

Tralasciando questioni di carattere lessicale, come ad esempio il significato e la portata della dizione «musica popolare contemporanea», egli conclude infine soffermandosi sulla ripartizione di funzioni fra Stato ed enti locali recata dal Capo I, che pare tuttavia sconfessata dalla successiva disciplina del Centro nazionale, di cui al Capo II.

Il senatore ASCIUTTI si associa alle osservazioni del senatore Bevilacqua in ordine al Centro nazionale per la musica, criticandone il carattere falsamente privatistico. Non può certo infatti considerarsi vera società per azioni una società le cui azioni siano possedute da un unico azionista, indipendentemente dal fatto che questi sia lo Stato. Né d'altronde appare in alcun modo necessaria la costituzione di una società per azioni per gestire la musica. Tanto più considerando che nel mondo del lavoro l'occupazione appare in crescita nel settore del terziario, ma in diminuzione nei settori dell'agricoltura e dell'industria, insistere nell'incentivazione proprio del terziario non rappresenta infatti una scelta politica che il suo Gruppo condivide.

Egli si sofferma poi sulle questioni attinenti la formazione: nel sottolineare che la Costituzione conferisce alle accademie il riconoscimento di istituti di alta cultura, rileva con rammarico che il testo in esame non tenga conto del parallelo *iter* del disegno di legge di riforma di quegli istituti, prefigurando invece un disegno formativo del tutto nuovo, incurante dell'esistente. Rivolge pertanto un pressante invito al Ministro affinché chiarisca quale sia il modello di formazione artistica e musicale che intende perseguire attraverso i molteplici provvedimenti all'esame

del Parlamento, affinché sia possibile esprimere un giudizio complessivo.

Il senatore PASSIGLI rimarca la differenza fra la formazione di base impartita nelle accademie e nei conservatori, relativa – per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale – all'uso dei singoli strumenti, e la formazione professionale, che si caratterizza invece per la sua natura orchestrale o comunque collettiva. Atteso che i conservatori non hanno, di norma, sedi permanenti per l'esecuzione collettiva di composizioni musicali, è stata avvertita l'esigenza – in particolare da parte della musica colta – di strutturare diversamente la formazione professionale avanzata. A titolo di esempio, cita le orchestre giovanili istituite dal Teatro alla Scala di Milano e dall'Accademia Santa Cecilia di Roma. Si tratta, ribadisce, di due momenti distinti della formazione, di cui uno (quello dei conservatori) rappresenta il presupposto dell'altro (quello degli istituti superiori). D'altra parte, non va dimenticato che i fondi utilizzati per l'incentivazione della formazione superiore provengono da disponibilità destinate allo Spettacolo, secondo un opportuno momento di raccordo fra settori attualmente distanti a seguito di scelte errate compiute nel passato.

Quanto poi al Centro nazionale per la musica, ricorda di aver avuto egli stesso qualche perplessità sulla istituzione di una società per azioni così atipica; a seguito di ulteriori riflessioni, ha tuttavia dovuto riconoscere che si tratta probabilmente della migliore formula possibile di raccordo fra Stato e regioni, della quale occorre pragmaticamente prendere atto.

In considerazione delle significative innovazioni recate dal testo, esprime quindi conclusivamente un giudizio positivo sul lavoro svolto in sede ristretta.

Conclusa la discussione generale, agli intervenuti replica la relatrice MANIERI, la quale ricorda anzitutto che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto si differenzia dalla proposta originaria del Governo anche grazie al fattivo contributo della opposizione. Si augura pertanto che, dalla conclusione dei lavori del Comitato ristretto ad oggi, non siano venuti meno i presupposti di quel consenso di massima sull'impianto del provvedimento.

Quanto alle questioni sollevate nel dibattito, ella rileva che il Centro nazionale per la musica, sul quale ella stessa aveva inizialmente nutrito perplessità, sembra essere l'unica istanza in grado di assicurare quella unitarietà di impostazione indispensabile anche ai fini di un riequilibrio della presenza musicale sul territorio. Può invece senz'altro essere ancora oggetto di riflessione l'istituzione, da parte del Centro, di una ulteriore società per azioni.

D'altra parte, il Centro assicura una gestione concordata fra Stato e regioni di fondi statali e pertanto rappresenta un momento di partecipazione che confuta le accuse di eccessivo centralismo. Quanto poi alla richiesta del senatore Bevilacqua di chiarire che

le regioni partecipano alla società per azioni solo su loro richiesta, manifesta piena disponibilità ad accogliere emendamenti chiarificatori.

La relatrice si sofferma infine sulle questioni relative alla formazione, ricordando che il Comitato ristretto ha optato per l'unificazione di tutte le disposizioni ad essa attinenti in un unico Capo, al fine di assicurare la massima trasparenza. Si associa peraltro alle considerazioni del senatore Passigli in ordine alla diversa formazione impartita dalle accademie e dai conservatori rispetto alla formazione di cui tratta il testo in esame che – peraltro – è senz'altro suscettibile di ulteriori aggiustamenti. Ella stessa ha d'altronde già sottolineato la necessità di un chiarimento in ordine al ruolo svolto dalla Pubblica istruzione. L'esigenza di una formazione professionale più strutturata, avvertita non solo dalla musica colta – precisa – ma anche da quella popolare, non interferisce comunque con la riforma delle accademie e conservatori, tanto più che i relativi oneri sono coperti a carico dei fondi dei Beni culturali e non certo a carico di quelli della Pubblica istruzione o dell'Università.

Manifesta comunque la propria disponibilità per un ulteriore sforzo di chiarificazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e **petizione n. 409 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, sugli emendamenti presentati, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali (favorevole su tutti gli emendamenti) e bilancio (favorevole su alcuni emendamenti, contrario su altri e condizionato su altri ancora).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto.

Prima che i presentatori procedano all'illustrazione delle rispettive proposte, il relatore LOMBARDI SATRIANI ritiene utile avanzare un suggerimento sull'emendamento 1.3, all'accoglimento del quale condiziona il suo parere favorevole: a suo giudizio, l'opera di ausilio dei geomorfologi marini dovrebbe infatti essere solo eventuale e non obbligatoria.

Il senatore ASCIUTTI illustra quindi gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, volti rispettivamente a prevedere che lo scopritore di oggetti di ca-

rattere archeologico possa consegnarli anche ai musei presenti nel territorio, a tutelare l'attività svolta dalla Guardia di Finanza, nonché ad assicurare che le attività di ricerca siano svolte con l'ausilio di geomorfologi marini. Con riferimento all'emendamento 1.3, manifesta in particolare disponibilità ad accogliere il suggerimento del relatore e si riserva a presentare una riformulazione che possa superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio.

Sugli emendamenti si esprime quindi il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale manifesta avviso contrario sull'1.1, dal momento che i musei rientrano nella sfera di competenza delle sovrintendenze, già contemplate dall'articolo 1, e sull'1.2, dal momento che il testo fa complessivamente riferimento alle forze di polizia, fra cui è compresa la Guardia di Finanza.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea la particolarità della regione autonoma siciliana.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, dopo aver ricordato il carattere generale di una legge a carattere nazionale, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.3, a condizione che il presentatore lo riformuli nel senso da lui indicato.

Il sottosegretario D'ANDREA si conforma al parere reso dal relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

Constatata, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'assenza del numero legale, il PRESIDENTE – apprezzate le circostanze – rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3141**Art. 1.**

Al comma 2, sostituire le parole da: «o, in caso di obiettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai musei presenti nel territorio o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza, o i direttori dei musei».

1.1

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 3, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989» inserire le seguenti: «, nonché dalla Guardia di Finanza,» e conseguentemente, alla fine del comma, dopo le parole: «Capitanerie di porto», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Guardia di Finanza».

1.2

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 5, alla fine del comma, dopo le parole: «archeologiche subacquee», aggiungere le seguenti: «e con l'ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini».

1.3

D'ALÌ, ASCIUTTI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini e per i lavori pubblici Fabris.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza (n. 410)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 8 ottobre 1998, n. 354. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08ª, 0031°)

Riprende il dibattito sul provvedimento in esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TERRACINI stigmatizza il modo di procedere del Governo che ha presentato un provvedimento difficilmente leggibile, dal quale non emergono in modo chiaro gli obiettivi a cui le risorse stanziante dalla legge n. 354 del 1998 sono destinate.

Il senatore PELLICINI, nel sottolineare l'importanza degli interventi sul nodo di Novara, che avrà l'effetto non solo di decongestionare il nodo milanese nel collegamento verso la Svizzera ma anche di un aumento dei passeggeri, esprime il proprio voto favorevole sul provvedimento che avrebbe tuttavia necessitato di più precise indicazioni in relazione al progetto sopra ricordato.

Il senatore VERALDI sottolinea come la scelta strategica ribadita dal Governo anche con questo provvedimento non sia sufficiente a garantire un sistema ferroviario competitivo e ugualmente efficiente su tutto il territorio nazionale. Sottolinea quindi la scarsità dei finanziamenti destinati all'ammodernamento delle linee ferroviarie del Mezzogiorno

che, anche sotto questo profilo, è fortemente penalizzato rispetto alle regioni del Nord del Paese. Rivolge quindi un appello all'Esecutivo, che giudica poco attento ai problemi di viabilità delle regioni meridionali, affinché sia data una risposta alla popolazione di quelle regioni che rappresentano una quota importante della popolazione del Paese.

Il senatore CARPINELLI ricorda che molti dei temi richiamati nel dibattito sono stati affrontati nel parere sul primo *Addendum* al contratto di programma e, successivamente, nel secondo *Addendum* con particolare riferimento al problema della sicurezza. Il provvedimento in esame rappresenta un'altra *tranche* di interventi nel settore del trasporto ferroviario che possono certamente essere giudicati secondo una visione più globale e strategica di questo settore ma che devono essere valutati soprattutto in relazione alla rispondenza ai criteri stabiliti dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 354 del 1998. Rispetto a questo parametro ritiene che il provvedimento debba essere valutato positivamente mentre può essere considerato non del tutto soddisfacente sotto il profilo delle priorità degli interventi di ammodernamento che il Governo intende eseguire.

Il senatore BORNACIN, pur condividendo alcune delle obiezioni avanzate dal senatore Veraldi, ritiene tuttavia che determinati interventi debbano essere considerati positivamente nonostante la carenza di obiettivi strategici che peraltro non risultano neanche dalle linee guida del Piano generale dei trasporti illustrate recentemente dal ministro Treu. Condivide inoltre le perplessità espresse da alcuni commissari sul corridoio V in relazione agli interventi in Slovenia sui quali sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore BOSI segnala l'opportunità di considerare con particolare attenzione, tra i criteri riguardanti la soppressione dei passaggi a livello, le linee per le quali si prevede un raddoppio o che insistano su nodi urbani. Ritiene inoltre necessaria qualche specificazione riguardo al progetto di ammodernamento della linea pontremolese in relazione allo sviluppo della direttrice tirrenica.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver invitato il relatore Sarto ad accorpate le lettere m) e n) del parere chiedendo che il Governo fornisca un'informativa generale sullo stato di avanzamento dei progetti e non i singoli atti riguardanti lo stato di avanzamento, dichiara chiuso il dibattito.

Il sottosegretario ANGELINI, rispondendo al senatore Veraldi, sottolinea che ormai da anni il Parlamento è chiamato ad esprimere pareri sugli atti decisionali dell'Esecutivo concernenti gli interventi nel settore del trasporto ferroviario e che molti dei suggerimenti contenuti in tali atti sono stati puntualmente recepiti anche dal Governo in carica. Inoltre, molte di queste decisioni hanno riguardato interventi nelle regioni

del Mezzogiorno e, a questo riguardo, fa presente che di recente il Governo ha sostenuto presso l'Unione europea la necessità di un forte intervento finanziario finalizzato proprio al rafforzamento delle linee ferroviarie meridionali. Chiarisce quindi i termini dell'intervento relativo alla linea Messina-Siracusa e fa presente che i finanziamenti riguardanti il rafforzamento del nodo Punta Raisi-Palermo è frutto del recepimento di un ordine del giorno approvato proprio da questa Commissione. In relazione poi agli interventi sulle linee che toccano Novara fa presente che la variante di Gozzano dà seguito ad una richiesta dell'altro ramo del Parlamento e che la soppressione dei passaggi a livello in questa linea sarà pertanto considerata con riguardo a tale variante.

Il relatore SARTO, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Carpinelli, acquisite alcune delle osservazioni emerse dal dibattito, dà lettura del seguente nuovo schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato il Programma degli interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza di cui alla legge 354 dell'8 ottobre 1998

premessi che

la legge 8 ottobre 1998, n. 354, all'articolo 1, autorizza a predisporre ed eseguire nel periodo 1998-2000 un piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato, individuando gli ambiti dei principali interventi e i criteri di priorità necessari alla stesura del suddetto piano e stanziando 1100 miliardi, impiegati unitamente agli 80 miliardi di residui della legge 189 del 1993;

in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 354 del 1998 il piano è stato inviato alle Camere e trasmesso alla 8ª Commissione del Senato che ne ha preso visione accertando il rispetto, ed anche un positivo ampliamento, dei criteri indicati dal Parlamento, con la sola eccezione del parametro cosiddetto del "momento di traffico" che ha assorbito anche il criterio di cui alla lettera d) comma 2 della legge 354, relativo alle aree urbane; criterio che, al contrario, andrebbe scorporato, come specifico e distinto parametro al fine di meglio individuare l'importante questione della collocazione dei passaggi a livello nell'ambito dei centri urbani e della loro conseguente soppressione;

sarebbe opportuno che la linea Domodossola-Novara venisse inserita nel piano, in relazione ai consistenti investimenti in atto sulla linea per il potenziamento del traffico merci;

la legge 354/98, all'articolo 3, prevede interventi per il potenziamento e l'ammodernamento degli itinerari ferroviari internazionali e dei collegamenti ad essi afferenti nonché dei principali corridoi ferroviari della penisola, con particolare riferimento alla velocizzazione dei traffici passeggeri e al potenziamento del trasporto merci su ferro lungo i più importanti assi dell'Italia meridionale;

a tal fine lo Stato apporta al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. l'importo di lire 2.500 miliardi da ripartire in dieci anni;

il Programma degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 354 è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

gli investimenti del programma riguardano gli itinerari: Torino-Modane e la prosecuzione della progettazione della Torino-Lione; Sempione-Luino-Chiasso e integrazioni di Malpensa; Tirreno-Brennero e afferenti; Tarvisio e Villa Opicina e afferenti; Pescara-Roma; Reggio-Calabria-Gioia Tauro-Bari; Messina-Catania e il nodo di Palermo; direttrici e itinerari alternativi; nell'ambito del conferimento, 300 miliardi sono destinati allo sviluppo dell'itinerario ferroviario Venezia-Trieste-Lubiana, ed in particolare all'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno;

la Commissione ha esaminato il Programma degli interventi ed in particolare la descrizione degli stessi, gli obiettivi perseguiti e la sinergia con interventi già finanziati;

il Programma ha un'impostazione di tipo elencativo e frammentario, non esplicitando le connessioni con gli interventi già realizzati e con quelli necessari a completare gli stralci funzionali, e non esplicitando a sufficienza le scelte strategiche afferenti, anche in relazione al quadro delineato dal contratto di programma e dai relativi *Addenda*;

ciò nonostante il Programma è sostanzialmente conforme alle prescrizioni dell'articolo 3 della legge 354 del 1998 e la sua attuazione permette un ulteriore potenziamento e modernizzazione della rete;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) nel Programma esaminato è inserito lo stanziamento di 55 miliardi per la prosecuzione della progettazione della nuova linea Torino-Lione. Tale stanziamento deriva dagli accordi italo-francesi e rientra, piuttosto che nel pacchetto del potenziamento e della modernizzazione della rete che caratterizza la legge 354 e gran parte dei 2.500 miliardi di investimento, nella partita relativa all'alta velocità-alta capacità, connessa alla direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto è ancora da approvare, mentre per la direttrice nord-sud Milano-Napoli, le tratte sono già in corso di realizzazione o approvate. Rispetto alla progettazione, va tenuto conto dell'effettiva domanda prevedibile e in ogni caso della compatibilità con l'ambiente alpino richiesta dalla Convenzione delle Alpi e della prevalenza dell'obiettivo dell'alta capacità della linea rispetto a quello dell'alta velocità di punta, in coerenza con quanto acquisito nel corso della verifica sul progetto TAV e tenendo conto delle verifiche dei francesi sulla loro rete;

b) per quanto attiene agli interventi per l'ammodernamento di tratte ferroviarie in territorio sloveno, si ritiene innanzitutto condizione necessaria una congiunta partecipazione finanziaria da parte slovena. Poiché il Programma in esame non descrive il tipo di interventi da finanziare, si ritiene che la massima quota dei finanziamenti dovrebbe essere impiegata per l'effettivo potenziamento e ammodernamento della rete esistente e per qualche tratta di connessione, in modo da avere risultati a breve e medio termine. Per quel che riguarda invece la quota parte da destinare alla progettazione dei nuovi tracciati, in territorio sloveno, relativi al V corridoio, si reputa che siano necessari approfondi-

menti preliminari per verificare le modalità di collegamento dei suddetti interventi al potenziamento della tratta Venezia-Trieste, per la quale è anche in corso, da parte della società Ferrovie dello Stato spa che lo ha affidato alla società Italferr spa, uno studio di pre-fattibilità che prevede pure diverse ipotesi di tracciato. Ciò al fine di valutare la effettiva domanda prevedibile, il rapporto con il potenziamento dell'esistente, la scelta della migliore alternativa rispetto ad eventuali nuovi tracciati e al fine di evitare in ogni caso che gli interventi in territorio italiano e sloveno si collochino in modo incompatibile con il delicato e rischioso ecosistema carsico;

c) di conseguenza si ritiene che per gli interventi in territorio sloveno si possa procedere con uno studio di pre-fattibilità e fattibilità al fine di poter coordinare gli interventi in Slovenia con le scelte di tracciato che verranno adottate in Italia in relazione al futuro potenziamento del V corridoio;

d) nel programma vi sono investimenti rilevanti (150 miliardi) per gli interventi di potenziamento delle direttrici esistenti per Udine-Tarvisio e Villa Opicina, con particolare riferimento alle merci; a fronte dello stanziamento in Slovenia è importante che, con le verifiche sopra esplicitate, si reperiscano ulteriori risorse per il versante italiano;

e) in relazione ai diversi interventi è inoltre opportuno che venga garantito, ovunque sia possibile, l'adeguamento a sagome conformi ai moderni *standard* del trasporto merci e delle «autostrade viaggianti» e *freeways*;

f) nel Programma sono previsti interventi afferenti alla linea medio-padana, anche nel quadro del rafforzamento degli "itinerari alternativi"; si ritiene importante l'obiettivo di potenziamento globale della linea medio-padana – itinerario importante per le merci e per lo stesso decongestionamento della trasversale Torino-Milano-Venezia – e delle relative connessioni, segnalando l'opportunità di aumentare i finanziamenti anche utilizzando fondi ricavabili da una più attenta verifica progettuale e finanziaria degli altri interventi del Programma in esame;

g) si ritiene, data anche l'entità delle somme impegnate, che ai fini di una più adeguata valutazione degli interventi sarebbe stato opportuno conoscere i criteri che le Ferrovie dello Stato hanno usato nella scelta delle priorità e dunque degli interventi da finanziare, anche al fine di valutare l'adeguatezza della qualità e della quantità degli interventi relativi ai più importanti assi dell'Italia meridionale. In particolare, considerato il rilevante potenziamento dell'itinerario per merci Reggio Calabria – Gioia Tauro – Bari del quale però il Programma in esame prevede solo una fase funzionale, si ritiene opportuno procedere in ordine al completamento dell'itinerario nei futuri programmi; analogamente si ritiene opportuno il potenziamento degli itinerari da Napoli verso il Sud, come il raddoppio della Napoli-Battipaglia, assai importante nell'ottica del rafforzamento degli itinerari che meno subiscono la concorrenza del trasporto via mare. A tal riguardo, posto che gli investimenti ipotizzati per il Centro Sud non trovano totale copertura negli stanziamenti della legge 354, è opportuno conoscere caratteristiche e tempi relativi agli stralci

finanziati nel Programma e caratteri e termini dei piani finanziari previsti per il completamento degli stessi;

h) per quel che riguarda gli stanziamenti relativi al nodo di Palermo e al collegamento con l'aeroporto di Punta Raisi, si evidenzia la necessità di drastica accelerazione della efficienza e capacità di spesa. Infatti, di circa 500 miliardi già stanziati per il nodo e la rete afferente a Palermo, solo circa 40 miliardi risulterebbero a tutt'oggi impiegati;

i) per quel che riguarda in particolare il raddoppio della Messina-Catania, si rileva che lo stanziamento non permette di completare il pur rilevante potenziamento dell'intera tratta e il necessario aumento di efficienza verso Siracusa, da Bicocca a Targia. Per tale ultima tratta si propone siano reperite risorse per la velocizzazione degli incroci presso le stazioni; con tale operazione infatti, il cui costo è di modesta entità, è possibile aumentare in modo rilevante la capacità della tratta;

l) si richiede infine che alle competenti Commissioni parlamentari siano inviate per conoscenza le modifiche e comunque la stesura definitiva del Programma esaminato, in relazione alle condizioni e osservazioni espresse nel presente parere, in specie per quel che riguarda il maggior potenziamento e investimento sulla linea medio padana, la specificazione degli interventi e dei progetti riguardanti il territorio sloveno, la specificazione degli interventi nella rete dell'Italia meridionale. Si richiede inoltre che alla Commissione siano inviati per conoscenza gli stati di avanzamento degli interventi di cui all'articolo 3».

Il senatore TERRACINI annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore MEDURI annuncia, invece, in dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, il suo voto contrario in quanto il provvedimento in esame penalizza fortemente la regione Calabria sia riguardo alla soppressione dei passaggi a livello che agli interventi di ammodernamento delle linee.

Il senatore VERALDI annuncia il suo voto contrario.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti lo schema di parere proposto dal relatore che risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3846) Deputati ARMAROLI e MAZZOCCHI. – *Modifica dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il senatore VISERTA COSTANTINI illustra il provvedimento in discussione volto a differire al 31 dicembre 1999 il termine (attualmente

fissato dal nuovo codice della strada al 31 dicembre 1998) riguardante l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi al fine di consentire agli esercizi commerciali di poter affrontare nel modo migliore la prossima stagione turistica in attesa di una disciplina definitiva su questo tema.

Il PRESIDENTE, poiché non vi sono interventi in discussione generale, propone di passare all'approvazione del testo.

Il senatore BORNACIN, dopo aver ricordato che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati con un largo consenso, annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0039ª)

Il senatore BORNACIN sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione dei disegni di legge nn. 80, 693, 1349, 2074, 2112 e 3395 concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata triennale.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Bornacin che la questione sarà discussa dall'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

247ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0110ª)

Il senatore BONATESTA chiede al presidente Scivoletto se il Ministro dell'interno ha dato la propria disponibilità a ritornare in 9ª Commissione per concludere l'audizione sulla recrudescenza delle attività criminose nelle campagne.

Il presidente SCIVOLETTO fa presente al senatore Bonatesta che il ministro Jervolino si era dichiarato disponibile a tornare in Commissione tanto durante la settimana scorsa quanto durante quella in corso; purtroppo egli ha dovuto far presente che la Commissione in queste due settimane è impegnata nell'esame di alcuni importanti provvedimenti, come quello oggi all'ordine del giorno. Il Ministro dell'interno non potrà intervenire la prossima settimana, per via di impegni precedentemente assunti, ma ha assicurato che quanto prima completerà l'audizione già avviata.

IN SEDE REFERENTE

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente SCIVOLETTO informa che il fascicolo degli emendamenti (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) viene ripubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, per inserire alcune limitate integrazioni e precisazioni alle firme dei presentatori e alcune correzioni di carattere formale.

Il Presidente fa presente altresì che è pervenuto un parere non ostativo della 1ª Commissione sugli emendamenti trasmessi, mentre devono pervenire i pareri della 2ª e della 5ª Commissione sugli emendamenti trasmessi per i profili di competenza.

Il Presidente avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e fa presente che gli emendamenti presentati si riferiscono al testo del decreto-legge n. 43.

Il Presidente invita tutti i presentatori degli emendamenti a tener conto, nell'illustrazione degli stessi, dei tempi di cui dispone la Commissione per l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore BIANCO illustra innanzitutto l'emendamento 1.173, volto a sanare numerose anomalie e ad ovviare ai tanti problemi emersi nella gestione dei ricorsi, liberando gli acquirenti da incombenze eccessive e salvando quanto è stato fatto di buono dalle regioni in tema di verifiche. Illustra poi gli emendamenti 1.175 e 1.103, nonché gli emendamenti 1.62 e 1.3, volti questi ultimi a ridurre la produzione ammessa a compensazione. Il senatore Bianco illustra quindi gli emendamenti 1.64, 1.6 e 1.187, volto quest'ultimo ad affrontare la questione delle dichiarazioni false in materia di produzione. L'emendamento 1.177 è interamente soppressivo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, mentre l'emendamento 1.105 è ovviamente subordinato all'approvazione delle proposte emendative volte a modificare il comma 3 dello stesso articolo. Gli emendamenti 1.2 e 1.9 sono di mero coordinamento.

Il senatore Bianco rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 1.20, 1.96, 1.11, 1.10, 1.21, 1.12, 1.22, 1.97 e 1.13, mentre illustra brevemente gli emendamenti 1.188 e 1.189, volti a dare giustizia a chi si trova sostanzialmente in regola. L'emendamento 1.174, poi, se venisse approvato, consentirebbe di porre rimedio alle contraddizioni rilevate tanto dalla Corte dei conti quanto dalla Corte costituzionale in tema di regime delle quote.

Il senatore Bianco illustra poi brevemente gli emendamenti 1.180, 1.178 e 1.98, nonché gli emendamenti 1.161 e 1.181, volti a rendere più chiara la situazione. L'emendamento 1.90 è interamente soppressivo dei commi 15, 16 e 18 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.172 mira a sostituire il testo dei commi 15, 16 e 17, nella considerazione che in nessun caso diverso da quello contemplato dal decreto-legge lo Stato ha mai chiesto garanzie per adempimenti analoghi a quelli previsti.

Il senatore Bianco rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 1.182, 1.51, 1.74, 1.100, 1.75, 1.76, 1.50, 1.182-*bis*, 1.183, 1.184, 1.185 e 1.186.

Il senatore ANTOLINI illustra innanzitutto l'emendamento 1.5, osservando come il Governo abbia in effetti tentato di adottare una qual-

che soluzione per ovviare ai problemi aperti, senza però riuscire ad evitare che, ancora una volta, sia chiamato a pagare chi sostanzialmente non lo meriterebbe, a beneficio di chi invece è portatore di ben più ampie responsabilità.

Il senatore Antolini illustra quindi gli emendamenti 1.28 e 1.25, nonché gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, volti questi ultimi ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del decreto-legge, in materia di cooperazione, nel senso che le imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino non possono in alcun caso essere intese come acquirenti ai sensi di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente. Il senatore Antolini rinuncia infine ad illustrare gli altri emendamenti da lui presentati, anche insieme al senatore Bianco.

Il senatore BEDIN illustra l'emendamento 1.135, volto a ridurre al minimo i ricorsi giurisdizionali prevedibili, nonché l'emendamento 1.136, con il quale si mira a dare maggior certezza ai produttori. L'emendamento 1.137 è logicamente collegato all'emendamento 1.138, ed il loro intento è quello di riconoscere una particolare posizione – analoga a quella dei produttori delle zone di montagna – ai produttori che operano in zone svantaggiate. Il senatore Bedin illustra quindi brevemente gli emendamenti 1.139 e 1.140, nonché gli emendamenti 1.141 e 1.142, volti ad adottare, per la rateizzazione, i criteri già previsti dalla recente normativa sul condono previdenziale. Con l'emendamento 1.143 si intende poi evitare che introducendo pesanti garanzie fideiussorie si vanifichino i vantaggi della rateizzazione. Dopo aver illustrato brevemente l'emendamento 1.144, il senatore Bedin si sofferma quindi sull'emendamento 1.145, con il quale si intende stabilire il principio che i produttori che abbiano ceduto le quote di cui erano titolari negli ultimi tre anni, non possono beneficiare delle riassegnazioni. L'emendamento 1.146 è volto, poi, a conferire certezza ai produttori anche per il periodo 1999-2000.

Il senatore Bedin aggiunge infine la propria firma agli emendamenti 1.120 e 1.126.

Il senatore PREDA illustra l'emendamento 1.114 (precisando che si intende così fare riferimento alle tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia quote-latte), l'emendamento 1.115 (al fine di prendere in considerazione alcune anomalie già riscontrate), l'emendamento 1.118 (in materia di deposito della comunicazione individuale da parte del produttore presso il rispettivo acquirente), l'emendamento 1.119 (vertente su una questione connessa relativa alla acquisizione delle medesime comunicazioni su supporto magnetico), l'emendamento 1.120 (relativo alle certificazioni provvisorie sui trasferimenti di aziende con quota o di sola quota, purchè relativi a dati regolarmente verificati ed accertati), l'emendamento 1.121 (al fine di inserire una opportuna precisazione), l'emendamento 1.125 (al fine di prendere in considerazione le zone depresse di cui alla legge n. 984 del 1977), l'emendamento 1.126 (volto a più opportunamente definire il termine per la presentazione delle dichiarazioni di consegna), l'emendamento 1.127

(volto a specificare ulteriormente le situazioni in cui sono intervenute ordinanze giurisdizionali e ad attribuire in carico allo Stato la riscossione del prelievo). Il senatore Preda si sofferma quindi sull'emendamento 1.128 (volto a riformulare il primo e il secondo periodo del comma 15); illustra quindi l'emendamento 1.129 (sostitutivo del quarto periodo del medesimo comma 15), nonché l'emendamento 1.130, illustrando in particolare l'emendamento 1.190 (volto a portare da sei a dieci le rate in caso di rateizzazione). Illustra inoltre gli emendamenti 1.131 (che fa riferimento, per le garanzie, al decreto del MIRAAF del 25 ottobre 1995), l'emendamento 1.133 (sostitutivo del secondo e terzo periodo del comma 17), dando per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il presidente SCIVOLETTO, dati per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma in particolare sull'emendamento 1.108, precisando che tale emendamento mira a estendere anche alla rateizzazione prevista dal comma 16 dell'articolo 1 del decreto il meccanismo recentemente adottato per la rateizzazione (in venti rate semestrali con interessi all'1 per cento) del condono previdenziale in agricoltura (a tale riguardo precisa che la formulazione: «con i relativi interessi legali all'1 per cento» deve intendersi secondo la seguente dizione: «con i relativi interessi all'1 per cento»). Illustra inoltre l'emendamento 1.109, riferito al comma 21, con il quale ha inteso elaborare una proposta di sintesi relativamente al criterio di riparto delle quote revocate, precisando che il criterio di riferimento è il riparto tra le regioni e le provincie autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del decreto legge n. 411. A tale riguardo precisa ulteriormente che tale parametro (da intendersi quale media dei quantitativi individuali di riferimento accertati per i due periodi indicati) consentirebbe l'attribuzione, secondo una stima di massima, di circa l'80 per cento delle quote revocate nelle zone vocate e del restante 20 per cento alle altre zone.

Il senatore CUSIMANO, dichiarato preliminarmente che le proposte emendative di iniziativa del suo Gruppo parlamentare sono state concepite avendo presente gli interessi di tutta la nazione, auspica che il decreto possa effettivamente rappresentare l'elemento di chiusura con il passato (purchè siano identificate le adeguate soluzioni), salvo riservarsi di approfondire le ipotesi per il futuro in sede di riforma del sistema. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.18 (volto a prevedere il deposito della comunicazione individuale presso il rispettivo acquirente), l'emendamento 1.71 (volto a meglio definire il termine di presentazione di cui al comma 10), l'emendamento 1.63 (volto a incrementare la rateizzazione a venti rate semestrali), l'emendamento 1.149 (volto a prevedere un interesse, per la rateizzazione, dell'1 per cento), pur precisando - ove emergesse una convergenza sull'emendamento 1.142 - di ritenere preferibile la formulazione di tale emendamento, che sarebbe felice di votare. Illustra quindi l'emendamento 1.150 (migliorativo delle scadenze previste al comma 16) e si sofferma ad illustrare in particolare

l'emendamento 1.151 (che affronta il grave problema della restituzione della liquidità realizzando un vero atto di giustizia, su cui richiama l'attenzione della Commissione). Illustra infine l'emendamento 1.152 (sempre in materia di termini), l'emendamento 1.153, in ordine al quale precisa che viene offerto – ai fini della riassegnazione delle quote revocate ai produttori – un criterio bilanciato che prevede la riassegnazione al 50 per cento in base ai criteri indicati dallo stesso comma 21 e l'assegnazione della restante quota ai produttori la cui produzione annuale non superi le 250 tonnellate, al fine di favorire le aziende familiari oggi, a suo avviso penalizzate; illustra infine l'emendamento 1.110 (previsivo della esclusione dalla riassegnazione quei produttori che abbiano in alcune annate, affittato, in tutto o in parte le quote di titolarità).

Il senatore BIANCO dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 1.155.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 1.156 (nonchè i connessi emendamenti a scalare 1.157, 1.158, 1.159 e 1.160), volti a fissare un limite agli «splafonamenti» di quota per i produttori della lettera *a*). Illustra quindi l'emendamento 1.162 (nonchè i connessi emendamenti 1.163, 1.164 e 1.165), volti a prevedere analogo criterio limitativo per gli esuberanti dei produttori di cui alla lettera *c*). Illustra quindi l'emendamento 1.166 (volto a incrementare la rateizzazione a venti rate), l'emendamento 1.167 (volto a prevedere il relativo tasso di interesse all'1 per cento), pur precisando – ove dovesse prevalere l'ipotesi di cui all'emendamento 1.142, che esclude gli interessi – di ritenere preferibile appoggiare comunque tale ipotesi. Da infine per illustrato l'emendamento 1.168 (volto a prevedere la restituzione di quanto pagato in eccedenza, salvo la rateizzazione).

Il RELATORE si sofferma ad illustrare l'emendamento 1.112, precisando che la riformulazione parziale del comma 17 intende introdurre una opportuna distinzione rispetto alle sanatorie previste da tale disposizione, recuperando esclusivamente quella relativa alla inapplicabilità della revoca del riconoscimento di cui al D.P.R. 569 del 1993, anche alla luce dell'audizione, svolta ieri, del Presidente della Commissione di garanzia quote latte.

In relazione ad una richiesta di chiarimenti del senatore CUSIMANO su tale emendamento, il presidente SCIVOLETTO fornisce alcune precisazioni.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 25 marzo, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30 con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3847

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Aima effettua le compensazioni pregresse sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 della legge n. 5 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998 nonché, per l'annata 1997-98, delle produzioni risultanti dai modelli L1 pervenuti all'Aima che non rilevino alcuna anomalia ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni. Le produzioni temporaneamente accantonate e le quote non ritenute validamente assegnate, anche sulla base delle risultanze della Commissione di garanzia, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998, sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1.

2. Entro novanta giorni dal termine delle verifiche di cui al comma 1, l'Aima procede alla ulteriore compensazione definitiva».

1.173

BIANCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Aima effettua le compensazioni sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° dicembre 1998, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge n. 5, e successive integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge 27 gennaio 1998, n. 5. Le produzioni temporaneamente accantonate sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1».

1.101

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti; «di conversione in legge»; al comma 2, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti; «di conversione in legge».

1.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore» con le seguenti; «di conversione in legge».

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «accertamenti inviati» inserire di seguito: «definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«... Le quantità escluse per effetto delle casistiche rilevate al comma 1, vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte del periodo di cui trattasi, con atto motivato. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati i disposti dell'articolo 1».

1.175

BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «accertamenti» inserire le seguenti: «definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. Le quantità escluse per effetto delle casistiche rilevate al comma 1, 2 e 13, vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati, i disposti dei commi 1 e 2».

1.103

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «tenuto conto di quanto...» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Il comma 27 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è soppresso».

1.62

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «di quanto disposto» fino a: «448, e».

Conseguentemente, in fine, al medesimo comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il comma 27 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è soppresso».

1.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per il solo periodo 1995-1996, l'Aima, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle decisioni giurisdizionali concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni».

1.135

BEDIN

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «sul quale è calcolato» sino alle parole: «da ripartire tra i produttori» e dopo la parola: «quantitativo» inserire la seguente: «complessivo».

1.176

BIANCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «quantitativo» inserire la seguente: «complessivo».

1.106

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ciascun periodo» inserire le seguenti: «con esclusione delle produzioni rilevanti da modelli L1 definiti irricevibili ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 5 del 1998».

1.187

BIANCO

Sopprimere il comma 2.

1.177

BIANCO

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

1.4

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 2, sostituire le parole: «, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte» con le altre: «, anche sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte».

1.114

PREDA

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

1.64

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1» con le seguenti: «il 31 agosto 1999».

1.65

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «sessanta».

1.6

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla scadenza del termine di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge».

1.7

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: «aggiornamento» inserire la seguente: «definitivo».

1.8

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: «fornite» inserire le seguenti: «in via definitiva».

1.66

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «decreto-legge» inserire le seguenti: «1° dicembre 1997».

1.67

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «in essi riscontrate», aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze dei ricorsi anche relativamente al numero dei capi accertati».

1.115

PREDA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«... Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b*) del comma 3, i produttori sono tenuti a depositarla, timbrata e firmata, presso il rispettivo acquirente»

1.118

SCIVOLETTO, PREDA, MURINEDDU, SARACCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«... Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera *b*) del comma 3, i produttori sono tenuti a depositarla, timbrata e firmata, presso il rispettivo acquirente che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare».

1.18

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«... Le comunicazioni di cui alla lettera *b*) del comma 3 sono trasmesse dall'Aima alle regioni e province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni forniscono copia agli acquirenti e/o alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori latte riconosciute ai sensi del Reg. (CE) 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997».

1.119

PREDA, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU, SCIVOLETTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'Aima – spese connesse ad interventi comunitari – e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle pronunce favorevoli all'Amministrazione passate in giudicato».

1.105

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 3», aggiungere le seguenti: «lettera b)».

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, dopo le parole: «al comma 3», inserire le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1.».

1.9

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo».

1.20

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Aima, comunica ai produttori i quantitativi individuali per il periodo 1999-2000».

1.96

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente».

1.120

SCIVOLETTO, PREDÀ, BARRILE, SARACCO, MURINEDDU

Al comma 5 sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni».

1.154

BETTAMIO, BUCCI

Al comma 5, dopo le parole: «3 e 4, entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

1.11

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro il termine perentorio di trenta giorni».

1.10

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «trenta».

1.21

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, premettere le seguenti parole: «Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo comma 8».

1.136

BEDIN

Al comma 6, dopo la parola: «termine», inserire la seguente: «perentorio».

1.12

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «cui al comma 1» con le seguenti: «trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.22

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 6, sostituire le parole: «della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni» con le seguenti: «della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,».

1.102

SCIVOLETTO

Al comma 6, sostituire le parole: «a decorrere dal periodo 1998-1999» con le seguenti: «per tutte le regioni a decorrere dal periodo 1999-2000».

1.124

BETTAMIO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le aziende interessate alle verifiche di cui al presente comma, ai fini dell'effettuazione della compensazione per i periodi 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, si tiene conto della loro effettiva ubicazione, quale risulta dalle informazioni acquisite dalle regioni e dalle province autonome e da queste trasmesse all'Aima entro il termine di cui sopra».

1.97

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, dopo le parole: «L'Aima effettua la compensazione» inserire le seguenti: «sulla base di dati certi e definitivi».

1.155

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 7, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

1.13

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 7, sostituire la parola: «15» con l'altra: «30».

1.23

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 276 è abrogato. Nella definizione delle produzioni di latte complessivamente definite ai fini delle compensazioni dei periodi 1995-96 e seguenti, si tiene conto di quanto previsto dal presente comma».

1.188

BIANCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 276 è abrogato. Nella definizione delle produzioni di latte complessivamente definite ai fini delle compensazioni dei periodi 1997-98 e seguenti, si tiene conto di quanto previsto dal presente comma».

1.189

BIANCO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Dopo l'effettuazione della compensazione nazionale, quale intervento di salvaguardia di alcune categorie di produttori, risultano assoggettati al prelievo per la parte loro imputata, i produttori che non rientrano nei criteri nell'ordine definiti:

a) i produttori titolari di quota delle zone di montagna;

b) i produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) i produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente di quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima.

... I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria Aima-spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive».

1.174

BIANCO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per i periodi 1995-96, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e seguenti la compensazione è effettuata a livello dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

Al comma 19 sostituire le parole: «al comma», con le seguenti: «ai commi 8 e».

1.88

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per i periodi 1995-96, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e seguenti la compensazione è effettuata a livello dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

1.14

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. La compensazione è effettuata, per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

- a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;
- d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
- e) in favore di tutti gli altri produttori.

... A decorrere dal periodo 1998-1999 i criteri suddetti sono validi esclusivamente per i produttori titolari di quota».

1.147 THALER AUSSERHOFER, ROBOL, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 8, sostituire le parole: «1997-1998 e 1998-1999», con le seguenti: «1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000».

1.148 THALER AUSSERHOFER, ROBOL, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «di quota delle zone di montagna», aggiungere le seguenti: «, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975».

1.121 BARRILE, PREDÀ, SCIVOLETTO, SARACCO

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 40 per cento della quota posseduta».

1.156 BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 30 per cento della quota posseduta».

1.157 BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 25 per cento della quota posseduta».

1.158

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 20 per cento della quota posseduta».

1.159

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 15 per cento della quota posseduta».

1.160

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, premettere alla lettera a), la lettera b).

1.29

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «nei limiti del quantitativo ridotto».

1.24

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

1.30

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997».

1.137

BEDIN

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «28 aprile 1975», inserire le seguenti: «nonchè nelle zone depresse di cui alla legge n. 984 del 1977».

1.125

SARACCO, PREDÀ

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93».

1.25

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 2081/93», con le seguenti: «regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;».

1.104

SCIVOLETTO

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 30 per cento della quota posseduta;».

1.162

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 25 per cento della quota posseduta;».

1.163

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 20 per cento della quota posseduta;».

1.164

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «nei limiti del 15 per cento della quota posseduta;».

1.165

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 8, posporre la lettera c) dopo la lettera e).

1.28

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993».

1.138

BEDIN

Al comma 8, lettera d) sopprimere le parole: «, nei limiti del 5 per cento della quota medesima».

1.26

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, lettera d) sostituire: «5» con: «10».

1.27

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 8, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota».

1.113

SARACCO, PREDÀ, BARRILE, SCIVOLETTO, MURINEDDU

Al comma 8, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

f) in favore di tutti gli altri produttori».

1.107

SCIVOLETTO

Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «titolari di quota».

1.139

BEDIN

Sopprimere il comma 10.

1.116

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 10, primo periodo sostituire le parole: «da presentarsi» con: «da inviare».

1.126

MURINEDDU, PREDÀ, BARRILE, SARACCO, SCIVOLETTO

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da presentarsi entro il 15 maggio 1999», con le parole: «da presentarsi anteriormente al 20 maggio 1999».

1.71

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «del decreto», con le seguenti: «del medesimo decreto-legge n. 411 del 1997».

1.15 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

1.117 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere i commi 11, 12, 13 e 14.

1.68 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 11.

1.16 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 11, sopprimere le parole: «, anche cautelare o non».

1.32 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 11, sostituire la parola: «trentesimo» con l'altra: «sessantesimo».

1.31 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 11, sopprimere le parole da: «ovvero» sino alla parola: «autonome».

1.180 BIANCO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o rideterminati dall'Aima, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dai competenti organi dello Stato, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo».

1.127 PREDÀ, SARACCO, MURINEDDU

Sopprimere il comma 12.

1.33

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 12, dopo le parole: «del presente articolo», inserire la seguente: «non» e sopprimere le parole: «, salvo che per i soggetti di cui al comma 13».

1.98

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 12, dopo le parole: «del presente articolo», inserire la seguente: «non».

1.17

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 12, sopprimere le parole: «, salvo che per i soggetti di cui al comma 13».

1.178

BIANCO

Sopprimere il comma 13.

1.35

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 13, sopprimere il primo periodo.

1.36

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 13, sostituire la parola: «trentesimo» con l'altra: «sessantesimo».

1.34

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 13, primo periodo, quarta riga, sostituire le parole: «non producono» con l'altra: «producono».

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

1.91

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «il cui ricorso è stato accolto» con le seguenti: «rientrante nella fattispecie del presente comma».

1.179

BIANCO

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «è stato accolto», con le parole: «è stato oggetto di decisione amministrativa o giurisdizionale, anche sospensiva, favorevole al produttore».

1.161

BIANCO

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: «versato» e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «comprese le eventuali somme o garanzie equivalenti trattenute in eccesso dall'acquirente del latte a titolo di prelievo».

1.181

BIANCO

Sopprimere il comma 14.

1.19

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 14, sostituire le parole: «con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole», con le seguenti: «con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.87

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 14, sostituire le parole: «uno o più decreti», con le seguenti: «con un decreto».

1.69

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 14, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «trenta».

1.37

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

1.38

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere i commi 15, 16 e 18.

1.90

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire i comma 15, 16 e 17 con i seguenti:

... «L'acquirente, entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restituisce al produttore tutte le somme trattenute e i relativi interessi comprese le garanzie surrogatorie. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di Aima, il produttore versa nell'apposita contabilità speciale, mediante l'assistenza della propria associazione di produttori e sulla base delle norme di attuazione della presente legge, la somma dovuta riportata dalla comunicazione Aima ovvero provvede alla comunicazione presso la regione della rateizzazione. In tal caso il produttore versa in rate uguali scadenti il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno per 5 anni il totale del prelievo dovuto dandone comunicazione alla regione ed alla associazione di appartenenza. La associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore, provvede a comunicare entro i trenta giorni successivi da ogni scadenza, alla regione e all'Aima, i versamenti effettuati allegando adeguata documentazione probatoria. In caso di omesso versamento da parte di un produttore, il suo debito residuo viene messo a ruolo da parte della regione e province autonome maggiorato degli interessi.

... Nel caso di produttori non aderenti ad alcuna associazione, la regione provvede autonomamente alla verifica e all'iscrizione a ruolo nel caso di omesso versamento».

1.172

BIANCO

Al comma 15, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Aima dei prelievi dovuti per i periodi 1995-96 e 1996-97, l'acquirente deve restituire le somme trattenute in eccesso, dopo aver operato i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per periodi 1995-96 e 1996-97. Entro il 31 dicembre 1999, l'Aima restituisce ai produttori le somme versate in eccesso. Entro trenta giorni dal ricevimento da parte delle regioni e delle province autonome della comunicazione di cui al comma 16, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo, per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificatamente le causali del versamento e dandone contestuale comu-

nicazione alle regioni e province autonome. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute, salvo che l'importo del prelievo sia garantito da fidejussioni o altre idonee garanzie stipulate ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1995 e nel caso di cooperative in veste di acquirenti che si avvalgono dei crediti dei soci per le operazioni succitate».

1.128

PREDÀ, SARACCO, MURINEDDU

Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «sessanta».

1.40

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 15, sostituire le parole: «in caso di mancata richiesta di rateizzazione», con le seguenti: «nel caso di richiesta di pagamento in unica soluzione».

1.70

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «Sui versamenti e le», con la seguente: «Sulle».

1.72

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 15, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria».

1.140

BEDIN

Al comma 15, sopprimere il quarto periodo.

1.39

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 15, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, i competenti organi dello Stato, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo».

1.129

PREDÀ, SARACCO, MURINEDDU

Al comma 16, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richiama a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, di cui l'ultima maggiorata degli interessi legali complessivamente maturati, dovrà fornire all'acquirente garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima e semplice richiesta per il totale importo dovuto a titolo di prelievo supplementare comprensivo degli interessi. Entro trenta giorni dalla richiesta di rateizzazione, le regioni e le province autonome comunicano agli acquirenti con un'unica notifica i produttori che intendano beneficiare della rateizzazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte delle regioni e delle province autonome di cui al periodo precedente, l'acquirente provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale. Il produttore dovrà successivamente corrispondere all'acquirente, almeno quindici giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. È facoltà del produttore di sostituire di volta in volta, la medesima garanzia fidejussoria decurtata degli importi già versati dall'acquirente».

1.130

PREDÀ, SARACCO, MURINEDDU

Al comma 16, primo periodo sostituire le parole da: «Qualora il produttore...», *fino a:* «alla regione o provincia autonoma», *con le seguenti:* «Gli importi che risultano a carico del produttore, a seguito della notifica della comunicazione di cui al comma 1, sono versati dallo stesso produttore, per tramite dell'acquirente, in sei rate semestrali di pari importo. La prima rata è versata entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.».

1.70-bis

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, sostituire le parole: «rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali» *con le altre:* «rateizzazione, in venti rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali all'1 per cento».

1.108

SCIVOLETTO

Al comma 16, sostituire le parole: «in sei rate semestrali» *con le seguenti:* «in venti rate semestrali».

1.63

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «in sei rate» con le seguenti: «in venti rate».

1.141

BEDIN

Al comma 16, sostituire le parole: «in sei rate» con le seguenti: «in venti rate».

1.166

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «venti».

1.47

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «diciotto».

1.46

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sedici».

1.45

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattordici».

1.44

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

1.43

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dieci» e al medesimo periodo, sopprimere le parole: «con i relativi interessi legali».

1.49

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «sei rate semestrali» con le altre: «dieci rate semestrali».

1.190 PIATTI, SARACCO, PREDÀ, BARRILE, MURINEDDU

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dieci».

1.42 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «sei rate semestrali» con le seguenti: «nove rate semestrali».

1.122 BETTAMIO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

1.41 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «rate semestrali consecutive di pari importo...» fino a: «scadenze previste, dandone» con le seguenti: «di periodicità non inferiore ai sei mesi e, comunque, da indicare all'acquirente, il quale provvede a darne».

1.92 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «semestrali consecutive» con le seguenti: «a periodicità semestrale o annuale, a scelta del produttore».

1.94 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la seguente: «annuali».

1.93 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, dopo la parola: «semestrali» inserire le seguenti: «anche non».

1.95 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: «con i relativi» fino a: «alle scadenze previste».

1.73

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole: «con i relativi interessi legali».

1.48

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «con i relativi interessi legali» con le seguenti: «senza interessi».

1.142

BEDIN

Al comma 16, sostituire le parole: «con i relativi interessi legali» con le seguenti: «maggiorate dell'interesse dell'1 per cento».

1.149

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «interessi legali» con le seguenti: «interessi all'1 per cento».

1.123

BETTAMIO

Al comma 16, sopprimere le parole da: «ed offra idonea» fino a: «scadenze previste».

1.182

BIANCO

Al comma 16, sostituire le parole: «idonea garanzia fidejussoria», con le seguenti: «idonea garanzia di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1995».

1.131

PIATTI, SARACCO, PREDÀ, BARRILE, MURINEDDU

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta» con le seguenti: «idonee garanzie».

1.143

BEDIN

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: «con gli interessi legali maturati» con le seguenti: «al tasso d'interesse dell'1 per cento».

1.167

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 16, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Il produttore deve successivamente» fino alla fine del comma.

1.51

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima della» con le seguenti: «entro la».

1.74

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno cinque giorni prima della scadenza» con le seguenti: «almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza».

1.150

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 16, sopprimere il terzo, quarto, quinto e sesto periodo.

1.100

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, terzo periodo, dopo la parola: «versamento» inserire le seguenti: «all'AIMA».

1.75

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» inserire le seguenti: «che ne danno immediata comunicazione all'AIMA».

1.76

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, sopprimere il quarto ed il quinto periodo.

1.50

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 16, sostituire il quinto ed il sesto periodo con i seguenti:
«In tal caso, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore».

1.182-bis

BIANCO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Limitatamente al periodo 1995-1996 l'AIMA accerta se, a seguito delle operazioni di compensazione, di cui al comma 1, vi siano produttori per i quali gli acquirenti, in applicazione delle operazioni di compensazione effettuate dall'AIMA nel mese di ottobre 1996, abbiano indebitamente versato, nella contabilità speciale dello Stato, somme a titolo di prelievo supplementare. Nel termine previsto dal comma 1, l'AIMA comunica al Ministero del tesoro i nominativi dei produttori interessati e l'ammontare del prelievo indebitamente versato, entro i successivi trenta giorni, il Ministero del tesoro provvede a corrispondere a tutti i produttori gli importi calcolati dall'AIMA, unitamente agli interessi legali maturati a partire dal giorno del versamento. Il prelievo eventualmente dovuto dai produttori per periodi 1996-1997 e 1997-1998 è versato dall'acquirente secondo le modalità previste dai commi 15, 16 e 18».

1.151

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Limitatamente al periodo 1995-1996 l'AIMA accerta se, a seguito delle operazioni di compensazione, di cui al comma 1, vi siano produttori per i quali gli acquirenti, in applicazione delle operazioni di compensazione effettuate dall'Azienda di Stato per gli interventi in agricoltura nel mese di settembre 1996, abbiano indebitamente versato, nella contabilità speciale dello Stato, somme a titolo di prelievo supplementare. Nel termine previsto dal comma 1, l'AIMA comunica al Ministero del tesoro i nominativi dei produttori interessati e l'ammontare del prelievo indebitamente versato. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero del tesoro provvede a corrispondere a tutti i produttori gli importi calcolati dall'AIMA, unitamente agli interessi legali maturati a partire dal giorno del versamento. Il prelievo eventualmente dovuto dai produttori per periodi 1996-1997 e 1997-1998 è versato dall'acquirente secondo le modalità previste dai commi 15, 16 e 18».

1.169

BETTAMIO, BUCCI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Coloro che hanno provveduto a regolarizzare la propria multa al Ministero del tesoro hanno diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza e in ogni caso rimane salva la possibilità di chiedere la rateizzazione».

1.168

BUCCI, BETTAMIO

Sopprimere i commi 17 e 18.

1.54

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 17.

1.52

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 17.

1.183

BIANCO

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni dalla» con la seguente: «la».

1.77

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere da: «Ove, nei quindici giorni successivi...», fino alla fine del comma.

1.78

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 17, sopprimere le parole da: «Ove, nei ...», fino alla fine del comma.

1.184

BIANCO

Al comma 17, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Ove, nei sessanta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e firma del legale rappresentante dell'azienda e provvede a restituire all'AIMA ed alle regioni e province autonome l'elaborato stesso che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati, la rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».

1.133

PREDA, SARACCO, SCIVOLETTO

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «nei quindici giorni successivi» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».

1.152 CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 17, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.79 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 17, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: «A seguito di tale rettifica non si applica la revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569».

1.112 PIATTI

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «In ogni altro caso» inserire le altre: «,se necessario,».

1.132 PREDÀ, MURINEDDU, SARACCO

Sopprimere il comma 18.

1.53 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 18, sopprimere gli ultimi due periodi.

1.79-bis ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 19.

1.80 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 19, dopo la parola: «dall'acquirente» inserire: «con le modalità previste dai commi 15 e 16».

1.185 BIANCO

Al comma 19, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «sessanta».

1.56

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 19, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «quarantacinque».

1.57

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 19, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «trenta».

1.55

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 20.

1.89

ANTOLINI, BIANCO

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno».

1.59

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «Con effetto a decorrere dal periodo 1996-97,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.58

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 20, sostituire: «1996-97» con «1995-96».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.82

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21 sostituire le parole: «affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «affluiscono alla riserva nazionale e sono riassegnate dall'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo con validità immediata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a titolo gratuito, in via prioritaria e nei limiti del quantitativo ridotto, ai produttori titolari di quota B ancora in produzione, nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Gli eventuali quantitativi eccedenti sono ripartiti tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata nei due periodi precedenti per essere riassegnati secondo i criteri di priorità stabiliti dalle stesse. Gli eventuali quantitativi eccedenti confluiscono nella riserva».

1.171

BETTAMIO, BUCCI

Al comma 21, dopo le parole: «affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e province autonome» *inserire le altre:* «per il 50 per cento», *e al termine del comma aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La restante quota del 50 per cento va assegnata ai produttori la cui complessiva produzione annuale, risultante al 31 marzo 1999, non superi le 250 tonnellate».

1.153

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 21, sostituire le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997» *con le seguenti:* «sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411».

1.109

SCIVOLETTO

Al comma 21, dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome», *inserire le seguenti:* «sul cui territorio operino produttori a carico dei quali sia stato imposto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito delle compensazioni di cui al comma 10,».

1.85

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome», inserire le seguenti: «sul cui territorio operino produttori non compensati, o parzialmente compensati dalle compensazioni di cui al comma 10,».

1.83

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-96 e 1996-97» con le seguenti: «sono distribuite tra i produttori a carico dei quali è stato posto il pagamento del prelievo supplementare, a seguito della compensazione di cui al comma 10, in relazione all'entità media del prelievo medesimo per i periodi 1995-96, 1996-97 e 1997-98».

1.86

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale» con le seguenti: «sono distribuite tra i produttori non compensati o parzialmente compensati dalla compensazione di cui al comma 10, in relazione alla loro produzione media».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «per essere riassegnate secondo...» fino alla fine del comma.

1.81

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, sostituire le parole: «in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997,» con le seguenti: «in base alle quote originariamente assegnate ed accertate».

1.111

MINARDO

Al comma 21, sopprimere la parola: «media».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «per i periodi 1995-96 e 1996-97», con le seguenti: «per il periodo 1995-96».

1.84

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, sostituire le parole da: «, per essere riassegnate secondo criteri...», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono a riassegnare le suddette quote secondo criteri da esse determinati sulla base dei rispettivi programmi di politica agraria.».

1.99

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, dopo le parole: «per essere riassegnate», inserire le seguenti: «prioritariamente ai produttori che hanno avuto la quota B tagliata ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46».

1.170

BUCCI, BETTAMIO

Al comma 21, sopprimere le parole da: «tenendo prioritariamente conto...», fino alla fine del comma.

1.60

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 21, sostituire le parole: «delle riduzioni effettuate», sino alla fine del comma, con le seguenti: «dei produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto, la cui complessiva produzione annuale, al 31 marzo 1999, non superi le 200 tonnellate».

1.144

BEDIN

Al comma 21 aggiungere in fine le parole: «anche a carico delle stalle sociali e delle cooperative di produzione lattiera».

1.134

PREDÀ, SARACCO

Al comma 21 aggiungere, in fine, le parole: «a condizione che le quote così ridotte siano state prodotte. Tali quote aggiuntive non sono cedibili a terzi».

1.186

BIANCO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-99 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari».

1.110

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. In nessun caso potranno beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari».

1.145

BEDIN

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. I criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal precedente comma 8 si applicano anche per la effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000».

1.146

BEDIN

Sopprimere il comma 22.

1.61

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In sede di applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, non possono, in alcun caso, essere intese come acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992. Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1993, n. 569 è soppresso».

1.0.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1993, n. 569 è soppresso».

1.0.2

ANTOLINI, BIANCO

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MORGANDO.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2817) GAMBINI ed altri. Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa

(3130) DEMASI ed altri. Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo, mentre era in corso la discussione generale.

Interviene il senatore WILDE, il quale manifesta la contrarietà della sua parte politica rispetto ai disegni di legge in titolo, rilevando come essi si collochino in una prospettiva antistorica rispetto alle tendenze alla deregolamentazione in atto. In particolare, l'articolo 1753-*bis* – di cui è previsto l'inserimento nel codice civile – presenta, ai commi 1 e 2, elementi in contrasto con principi di rilevanza costituzionale, mentre la previsione dell'articolo 1753-*quater* è suscettibile di avvicinare la figura degli agenti di assicurazioni a quella dei *brokers*, con conseguente prevedibile spiazzamento dei primi a favore dei secondi nelle scelte delle compagnie relative ai propri canali commerciali.

Particolari perplessità manifesta poi nei riguardi del terzo comma dell'articolo 1, in cui si prevede l'effetto retroattivo dei patti di deroga del diritto di recesso, con conseguenze, oltre che sul contratto nazionale del 1994 fra agenti e imprese di assicurazione, anche su tutti gli accordi di agenzia stipulati sulla base dello stesso, accordi fra l'altro fondamentali per l'avvio della banca-assicurazione e per la crescita del settore delle assicurazioni sulla vita.

Il presidente CAPONI, nel dichiarare chiusa la discussione generale, prega il senatore Gambini di assumere la veste di relatore e gli dà quindi la parola per lo svolgimento della replica.

Il relatore GAMBINI ricorda preliminarmente l'esito delle numerose audizioni tenutesi in sede informale, che hanno evidenziato posizioni in gran parte contrastanti: è emerso, infatti, un atteggiamento contrario ai disegni di legge in titolo da parte dell'ISVAP e dell'ANIA, mentre più sfumate sono state le posizioni delle associazioni dei consumatori e dei sindacati dei dipendenti e decisamente favorevoli – seppure con diverse sfumature – quelle delle associazioni degli agenti.

Si richiama, quindi, al processo di modernizzazione in atto nel settore assicurativo, un settore suscettibile di forte crescita anche in relazione alle novità intervenute in campo previdenziale e sanitario. A parere dell'Associazione nazionale imprese di assicurazione, la normativa in esame sarebbe suscettibile di irrigidire i processi di ristrutturazione, producendo in ultima analisi effetti sfavorevoli alla rete degli agenti; di parere esattamente contrario sono questi ultimi la cui attenzione e il cui interesse per la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in esame è principalmente motivata dal timore che i processi di ristrutturazione in corso si realizzino essenzialmente ai loro danni.

Egli dichiara, quindi, di non comprendere le argomentazioni di chi vede nei provvedimenti in titolo fattori di irrigidimento del settore assicurativo, quando in realtà il mutamento delle regole ivi previsto può dar luogo ad una maggiore liberalizzazione. Nè la figura dell'agente plurimandatario può considerarsi superata, come testimonia la sua diffusione su un mercato come quello statunitense che non può certo considerarsi arretrato. Anche dal punto di vista della concorrenza, egli ritiene che l'estensione di tale figura, lungi dal costituire un freno, possa al contrario rappresentare uno stimolo. Si richiama al riguardo alle difficoltà e agli ostacoli che le compagnie straniere incontrano ad operare sul mercato italiano, in mancanza di una propria rete agenziale, difficoltà che le inducono a penetrarlo attraverso l'acquisizione di compagnie nazionali.

Nel condividere l'orientamento del Presidente per l'assunzione a testo base del disegno di legge n. 3130, a contenuto più ampio, si riserva di presentare qualche proposta emendativa all'articolo 8, che estende la disciplina ai subagenti di assicurazione. Un'ulteriore modifica ritiene che potrà opportunamente essere inserita anche all'articolo 1, nella parte relativa ai patti di deroga del diritto di esclusiva, mentre qualche norma di garanzia a favore dei consumatori dovrà probabilmente trovare spazio nell'ambito del testo normativo.

Il sottosegretario MORGANDO si richiama alla particolare delicatezza e complessità della materia, che ha dato luogo in sede di audizioni a pareri e ad orientamenti in gran parte contrastanti. Si sofferma, quindi, partitamente, su alcuni elementi che meritano una riflessione approfondita. Innanzitutto le caratteristiche del settore assicurativo, che vive una fase di forte espansione e che è chiamato a svolgere ruoli sempre più significativi in materie delicate, come quella delle calamità naturali. Al ri-

guardo, egli ritiene che occorra porre il settore in condizioni di espandersi e insieme di modernizzarsi attraverso la valorizzazione delle diverse realtà imprenditoriali operanti nel suo ambito. È innegabile, infatti, che in molti casi gli agenti hanno una dimensione imprenditoriale di rilievo, richiedendo, quindi, iniziative di valorizzazione di tale dimensione, anzichè norme in qualche modo assimilabili a quelle che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente.

Passa, poi, a considerare le caratteristiche del mercato assicurativo, nel cui ambito si vanno affermando diversi canali di vendita (ricorda in particolare il crescente ruolo del settore bancario) e manifesta preoccupazione per i possibili effetti di freno di tale processo insiti nella normativa in esame. Quanto al problema della riorganizzazione delle reti agenziali, che i disegni di legge in esame intendono vincolare a una intesa formale fra agenti e compagnie di assicurazione, egli riconosce l'esigenza di evitare comportamenti vessatori da parte delle compagnie; ritiene però la contrattazione collettiva più idonea a disciplinare la materia, in sintonia, peraltro con i più recenti orientamenti legislativi.

Conclude, quindi, sottoponendo alle valutazioni della Commissione le argomentazioni sin qui svolte, che potranno essere approfondite durante la prosecuzione dell'*iter*.

Interviene quindi il senatore MUNGARI per sollecitare la Presidenza a manifestare il proprio atteggiamento rispetto alla richiesta da lui già avanzata e che oggi intende ribadire, tesa a far precedere la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo dallo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del settore assicurativo già deliberata dalla Commissione, nel cui ambito si renderebbero possibili una conoscenza e una valutazione più approfondite delle esperienze straniere.

Dopo che il relatore GAMBINI – richiesto al riguardo dal Presidente – si è detto favorevole allo svolgimento dell'indagine conoscitiva richiamata, proseguendo, però, nel contempo l'*iter* dei provvedimenti in titolo, per i quali si possono caso mai prevedere termini più ampi del consueto per l'elaborazione delle proposte emendative, il presidente CAPONI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 8 aprile alle ore 18. Ricorda altresì che essi dovranno essere riferiti al disegno di legge n. 3130, assunto come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CAPONI comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 15 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

326^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ZANOLETTI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(3103) SMURAGLIA ed altri: Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore Michele DE LUCA, relatore, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo si ispira al principio di assicurare la certezza del diritto per quel che riguarda lo svolgimento degli accertamenti sanitari sui lavoratori. Entrambi gli articoli che lo compongono, infatti, recano disposizioni modificative, e non interpretative, dell'articolo 5 della legge n. 300 del 1970, accogliendo tuttavia interpretazioni di tale norma largamente condivise dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'articolo 1, infatti, integra la disposizione recata dal terzo comma dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, che impone l'affidamento del controllo sulla idoneità fisica del lavoratore ad enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, precisando che essa si applica anche agli accertamenti effettuati ai fini dell'assunzione. Viene in tal modo accolto un orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza e nella dottrina, basato sulla considerazione della necessità di tutelare adeguatamente la libertà, la dignità e la riservatezza del lavoratore da assumere, in misura non minore di quella prevista per i lavoratori già assunti. Viene inoltre assicurata l'imparzialità dell'accertamento sanitario. Non risulta da ciò, peraltro, una riduzione della garanzia del diritto di difesa dello stesso datore di lavoro, dato che l'accertamento sanitario affidato a soggetti pubblici, non vincola, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il giudice.

Sempre sotto il profilo giurisprudenziale, occorre ricordare che anche qualche rara interpretazione di segno contrario all'orientamento pre-

valente, sopra richiamato, non ha mancato di auspicare comunque un intervento chiarificatore del legislatore: si vede, da ultimo, la sentenza dell'8 gennaio 1998 della III sezione della Cassazione penale.

L'articolo 2, in attuazione del principio di parità di trattamento, ribadisce il divieto di accertamenti dello stato di gravidanza, anche ai fini dell'assunzione: tale divieto risulta peraltro espressamente stabilito dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1997, n. 903, sulle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro. Alla violazione di tale divieto si applicano le sanzioni previste dall'articolo 38 della stessa legge n. 300.

In conclusione, il relatore, nel sottolineare la rilevanza del provvedimento in titolo, osserva che, ove si verificassero le condizioni previste dal Regolamento, potrebbe essere richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Petizione n. 128, per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento al valore reale dei contributi versati all'INPS degli iscritti all'assicurazione facoltativa

(Esame e rinvio)

(R141 002, C11ª, 0001ª)

Il presidente ZANOLETTI ricorda preliminarmente che con la seduta odierna viene avviato l'esame di alcune delle petizioni assegnate alla Commissione, secondo le deliberazioni adottate nell'Ufficio di Presidenza riunitosi alla presenza dei rappresentanti dei Gruppi politici. Richiamato poi brevemente il contenuto dell'articolo 141 del Regolamento del Senato, recante appunto la disciplina relativa all'esame di tali atti, passa ad illustrare la petizione in titolo, che concerne il problema della mancata attuazione da parte del legislatore della sentenza della Corte Costituzionale n. 141 dell'8 marzo 1989. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della legge 4 aprile 1952, n. 218 in quanto escludeva ogni forma di rivalutazione dei contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1948 nell'assicurazione pensionistica facoltativa INPS, di cui al Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni.

Si deve precisare che – a determinate condizioni – è, tuttavia, prevista un'integrazione, su domanda, della misura del trattamento fino a concorrenza dell'importo della pensione sociale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114. Tale beneficio spetta qualora il soggetto titolare possieda i requisiti di reddito per la pensione sociale e il rapporto di assicurazione facoltativa si sia instaurato anteriormente al 1° marzo 1974; l'integrazione è corrisposta fino al compimento del limite d'età per la pensione sociale ovvero dell'assegno sociale, il requisito in entrambi i casi essendo pari a sessantacinque anni.

L'assicurazione facoltativa suddetta è caduta in desuetudine in ragione – oltre che dell'assenza di un meccanismo di rivalutazione – della progressiva estensione delle forme di previdenza obbligatoria, in particolare, a tutto il lavoro autonomo. Resta, tuttavia, il problema – sollevato dalla sentenza della Corte – della rivalutazione dei contributi versati.

Negli ultimi anni, l'attività legislativa registra in materia soltanto la presentazione di qualche emendamento di iniziativa parlamentare ai disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria. Non risulta esservi stata, in ogni caso, un'adeguata riflessione ai fini della definizione di un intervento legislativo – il quale richiederebbe comunque una idonea copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Petizione n. 387, per la piena attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389

(Esame e rinvio)

(R141 002, C11^a, 0002°)

Riferisce alla Commissione il senatore ZANOLETTI, il quale richiama brevemente il contenuto della petizione in titolo, che riguarda lo stato di attuazione della disciplina che ha costituito il Fondo INPS di previdenza volontaria per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565. Tale Fondo è sostitutivo della previgente forma di previdenza volontaria relativa alle casalinghe, vale a dire la cosiddetta gestione INPS «Mutualità pensioni», di cui alla legge n. 389 del 1963, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti già iscritti alla precedente gestione, i contributi versati in quest'ultima sono considerati come premio d'ingresso nel nuovo Fondo, come dispone l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 565 del 1996.

Al riguardo, risulta effettivamente come la nuova disciplina non abbia ancora ricevuto attuazione. In particolare, devono ancora essere emanati i decreti ministeriali per la determinazione delle cinque diverse classi di contribuzione, tra le quali può scegliere l'iscritto, e dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in importo del trattamento.

La mancata attuazione sembra da attribuire alla difficoltà di conciliare gli obiettivi del contenimento dell'onere contributivo entro livelli non eccessivamente elevati, dell'erogazione di un trattamento congruo e dell'equilibrio del Fondo.

Va ricordato che l'articolo 55, comma 2, del disegno di legge collegato ordinamentale per il 1999 in materia di lavoro, previdenza ed investimenti, già approvato dal Senato ed all'esame dell'altro ramo del Parlamento, prevede alcune modifiche alla disciplina legislativa in esame, al fine precipuo di agevolarne l'attuazione. In particolare, la disposizione ricordata tende a sopprimere l'istituto delle classi di contribuzio-

ne, stabilendo esclusivamente un importo minimo della medesima, pari a lire 50 mila mensili.

Per quanto riguarda gli iscritti che avevano già versato i contributi nella precedente gestione, il trattamento loro eventualmente spettante – a decorrere dal 1° gennaio 1997 o da data successiva – è stato provvisoriamente corrisposto secondo la previgente disciplina, con riserva, naturalmente, di ridefinizione retroattiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Petizione n. 492, per l'adozione di misure contro lo sfruttamento del lavoro infantile

(Esame e rinvio)

(R141 002, C11^a, 0003^o)

Riferisce alla Commissione il senatore ZANOLETTI, il quale rileva come la petizione in titolo tenda a promuovere l'istituzione di un'Autorità garante della qualità sociale dei prodotti, incaricata di controllare che il ciclo produttivo e distributivo dei manufatti immessi in commercio nel territorio nazionale avvenga nel rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo come indicati dalle Convenzioni sottoscritte dall'Italia.

Lo scopo dell'iniziativa, come può desumersi dall'indicazione dell'oggetto della petizione a cura degli stessi proponenti, è quello di mettere a disposizione dei consumatori un flusso di informazioni sulla struttura dei prezzi dei prodotti in vendita, così da poter orientare le proprie scelte su quelli realizzati senza il ricorso al lavoro minorile e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Negli intenti dei proponenti, l'Autorità garante dovrebbe avere pieni poteri di indagine in Italia, mentre, per quanto riguarda le attività produttive svolte al di fuori del territorio nazionale, essa dovrebbe avvalersi dell'azione investigativa di istituzioni internazionali competenti, di sindacati, di organizzazioni non governative, di enti di controllo indipendenti.

Per parte loro, le imprese, tanto se impegnate nella produzione che nella distribuzione dei beni, sarebbero assoggettate all'obbligo di trasmettere annualmente all'Autorità garante un rapporto sui rispettivi fornitori e sulle aziende appaltate e subappaltate in Italia e all'estero, e dovrebbero inoltre segnalare la composizione del prezzo dei prodotti, distinta per luogo d'origine e componenti; ogni prodotto messo in commercio dovrebbe inoltre essere corredato dall'indicazione del luogo d'origine.

Il rispetto degli obblighi di informazione che si sono appena richiamati andrebbe assicurato anche attraverso la previsione di specifiche sanzioni, sulla cui natura non vengono forniti dai proponenti ragguagli, salvo che per la previsione di un obbligo di provvedere a proprie spese alla pubblicazione dei risultati degli accertamenti dell'autorità garante posto a carico delle imprese nei cui confronti siano emerse irregolarità.

Accanto agli strumenti di tipo sanzionatorio, nella petizione sono peraltro prospettate misure di carattere promozionale, imperniate sulla predisposizione di particolari etichette, assegnate dall'Autorità garante, per segnalare ai consumatori il livello di qualità sociale dei prodotti.

Sebbene l'insieme delle misure prospettate nella petizione risponda ad obiettivi di alto valore sociale, non sembra agevole ipotizzare iniziative legislative il cui impianto risponda alle indicazioni desumibili dal testo all'esame. Di fatto, la previsione di meccanismi tanto penetranti su tutte le fasi della produzione e della distribuzione dei prodotti sembra difficilmente compatibile con le esigenze della libera circolazione dei beni e dei servizi, in ordine alle quali l'Italia ha assunto specifici obblighi internazionali; a prescindere da ciò, il sistema dei controlli prefigurato sembrerebbe comunque destinato a dare adito sul piano operativo a difficoltà difficilmente sormontabili.

A tali obiezioni potrebbe tuttavia sottrarsi quella parte della petizione che prefigura uno strumento promozionale come l'apposizione di etichette attestanti la qualità sociale dei prodotti. La logica del meccanismo ipotizzato non sembra discostarsi da quella propria dei disegni di legge concernenti la certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile (nn. 2849, 3052, 3406 e 3693), all'esame della Commissione industria, sui quali la Sottocommissione pareri della Commissione lavoro ha recentemente espresso un parere favorevole, con osservazioni.

Al riguardo, ricorda come il testo unificato predisposto dal relatore in sede di esame di tali disegni di legge preveda l'istituzione di un Albo dei prodotti realizzati senza l'utilizzo di lavoro minorile e di un marchio di conformità sociale, sotto forma di logotipo, che le aziende potranno apporre sulla confezione dei propri prodotti iscritti all'Albo, così da consentire al consumatore di identificare rapidamente i prodotti rispondenti agli *standard* in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

232^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1397-B) MEDURI ed altri. – *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio dell'esame)

Il senatore MEDURI sollecita l'esame del disegno di legge in titolo, sottolineando la particolare urgenza rivestita dalla definitiva approvazione del provvedimento. Essendo infatti già stati banditi in quasi tutte le regioni i concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche, vi è il concreto rischio che divenga inutile l'intervento normativo volto a non penalizzare quei gestori provvisori di farmacie danneggiati dal ritardo nella pubblicazione dei concorsi.

Il presidente CARELLA ricorda che in Ufficio di Presidenza si era condivisa l'opportunità che il relatore Monteleone svolgesse un approfondimento preliminare sul disegno di legge n. 1397-B, mirante ad individuare le modifiche da apportare al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che, come è noto, ha sostanzialmente stravolto il disegno di legge approvato, in prima lettura, dalla Commissione in sede deliberante.

Il senatore MONTELEONE, relatore sul disegno di legge richiamato, comunica che è attualmente in corso un confronto a livello informale, diretto a valutare la messa a punto di emendamenti che consentano di tornare all'originaria formulazione del provvedimento con l'aggiunta di alcune questioni cui si riconosca carattere d'urgenza.

Condividendo l'intento di tornare allo spirito originario del disegno di legge, con l'aggiunta di alcune disposizioni volte ad affrontare situazioni di emergenza, la senatrice BERNASCONI fa presente l'inevitabilità di un ulteriore passaggio parlamentare del provvedimento. In tale prospettiva, le modifiche da introdurre dovranno essere attentamente valutate proprio al fine di non allungare ulteriormente l'*iter* del disegno di legge.

Su proposta del presidente CARELLA, e con l'assenso del senatore Meduri, la Commissione conviene di esaminare il provvedimento non appena i problemi evocati avranno trovato soddisfacente soluzione, in linea di massima nel corso della prossima settimana.

(162) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - *Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali*

(1333) DI ORIO. - *Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale.*

(2838) BRUNI ed altri. - *Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non*

(3292) TOMASSINI ed altri. - *Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 162, 1333 e 2838 e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 3292 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre scorso.

Il senatore TOMASSINI chiede, a nome del Gruppo di Forza Italia, che l'esame del disegno di legge n. 3292 sia disgiunto da quello degli altri tre disegni di legge aventi ad oggetto terapie a beneficio dei pazienti terminali, avendo esso un contenuto più specifico, relativo alle cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro. Chiede inoltre che tale disegno di legge venga esaminato con la massima tempestività, giacché la sua discussione è stata calendarizzata in Assemblea per martedì 7 aprile, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento come recentemente modificato.

Non facendosi osservazioni, le richieste del senatore Tomassini sono approvate.

Il presidente CARELLA informa che il senatore De Anna, relatore sui disegni di legge in titolo, ha rinunciato all'incarico.

Il senatore DE ANNA motiva la sua rinuncia all'incarico di relatore rifacendosi all'*iter* dei disegni di legge, il cui esame era iniziato in Commissione circa cinque mesi fa con lo svolgimento da parte sua della relazione introduttiva. Nelle more della costituzione del comitato ristretto, che avrebbe dovuto provvedere alla redazione di un testo unificato, è intervenuto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito dalla

legge n. 39 del 1999, avente ad oggetto tra l'altro proprio l'istituzione di strutture dedicate all'assistenza dei pazienti terminali. Ora, anche considerata la disgiunzione del disegno di legge n. 3292, egli ritiene sostanzialmente non più sussistenti le ragioni per svolgere la funzione di relatore.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del senatore De Anna e si riserva di nominare un nuovo relatore sia per il disegno di legge n. 3292 che per i disegni di legge nn. 162, 1333 e 2838.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti è quindi rinviato.

(256) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica

(566) CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali

(1330) DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche

(1505) DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(1789) SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali

(1981) MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico

(1998) CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico

(2044) TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali

(2182) SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(2471) LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica

(2992) TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta del 23 febbraio la relatrice, senatrice Bernasconi, aveva illustrato il testo unificato da lei proposto. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CAMERINI esprime in primo luogo una valutazione positiva sullo sforzo compiuto di dare una nuova e organica regolamentazione ad un settore vasto e delicato come quello dei farmaci, che coin-

volge ad un tempo problematiche di carattere sanitario e di carattere produttivo e industriale e la cui centralità in una gestione efficiente ed economica dei servizi sanitari è testimoniata dal permanente incremento dei consumi farmaceutici.

Egli svolge quindi alcune osservazioni critiche su aspetti di un testo unificato che appaiono suscettibili di riflessione e di miglioramento.

Il senatore Camerini si sofferma in primo luogo sui meccanismi di farmacovigilanza previsti dagli articoli 1 e 2, in particolare sulle finalità di aggiornamento e di educazione scientifica promosse dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 e dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, rilevando come questi temi si inseriscano nella più generale questione della formazione continua del personale sanitario, attualmente oggetto di un testo all'esame della Commissione di cui è auspicabile una rapida approvazione.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il senatore Camerini suggerisce che tra gli esperti previsti dal comma 4 tra i componenti delle Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sia previsto anche uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Quanto al comma 5, egli fa presente che, accanto all'assenza di interessi diretti o indiretti degli esperti stessi nel settore farmaceutico, quale requisito per partecipare alle Commissioni, va anche prevista l'assenza di interessi potenziali.

Per quanto riguarda l'articolo 9, nel quale si riordinano le modalità di cessione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale sopprimendo l'attuale fascia b), è opportuna un'accurata valutazione del comma 2, con particolare riferimento alla lettera c) che esclude dall'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale i medicinali indicati per patologie rilevanti, ma che non offrono un beneficio clinico sostanziale. Egli osserva come tale dizione risulti alquanto ambigua, perché per molte importanti patologie è ritenuta necessaria la somministrazione di farmaci che incidono prevalentemente sul miglioramento del quadro sintomatologico.

Soffermandosi poi sull'articolo 10 l'oratore raccomanda un'accurata definizione della norma sulle confezioni ottimali dei farmaci, mentre esprime vive perplessità sul comma 6, che stabilisce un unico *ticket* di 8.000 lire sulle confezioni di farmaci dispensati a carico del Servizio sanitario nazionale da applicare su ogni ricetta, anche ripetibile, nonché l'abrogazione delle esenzioni. A tale proposito il senatore Camerini invita a non sottovalutare le pesanti conseguenze economiche che, in particolare per i pazienti meno abbienti, potrebbero verificarsi per quelle gravi patologie in cui è necessaria la somministrazione di numerosi medicinali per un tempo prolungato.

Il senatore Camerini invita quindi, in relazione all'articolo 11, ad un'attenta riflessione sulla lettera d) del comma 1 relativa ai requisiti minimi strutturali e funzionali che devono essere posseduti da tutte le strutture che effettuano sperimentazioni cliniche – requisiti che devono essere in realtà molto variabili a seconda della tipologia della sperimentazione – e sul ruolo dei comitati etici previsti dal comma 4.

Egli esprime quindi alcuni dubbi circa l'effettiva realizzabilità della disposizione di cui all'articolo 18 che attribuisce allo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze il compito di produrre i cosiddetti farmaci orfani. A tale proposito egli fa presente che si tratta di farmaci che di solito richiedono notevoli investimenti di capitale tecnologico, per cui in altri Paesi il problema è affrontato attraverso incentivi, sia di carattere economico sia relativi all'accesso al mercato, destinati alle grandi imprese farmaceutiche. È dubbio che lo stabilimento chimico farmaceutico militare sia all'altezza di questo tipo di produzione.

L'oratore si sofferma infine sul Titolo II, recante una parziale liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico. A tale proposito egli, pur non esprimendo un'opinione definitiva al riguardo, ritiene che il problema vada affrontato alla luce della consapevolezza che le farmacie non costituiscono solo un esercizio commerciale, ma anche un servizio di carattere sanitario. È altresì da non trascurare il fatto che il mercato farmaceutico, così come in genere quello sanitario, è strutturalmente viziato dal fatto che il tipo e la quantità dei consumi non sono decisi dal cliente finale ma dal medico prescrittore, senza considerare che uno dei fini che si assegnano alla concorrenza e al mercato è quello di sviluppare i consumi, laddove nel settore farmaceutico lo scopo deve essere piuttosto quello di promuovere la correttezza terapeutica dei consumi stessi.

Il senatore MIGNONE si dichiara sostanzialmente favorevole al Titolo I del testo proposto dalla relatrice, seppure con talune perplessità, relative soprattutto all'abolizione del tetto della spesa farmaceutica – che a suo parere non servirà a contenere il fenomeno delle sovrapprescrizioni – nonché al decentramento della farmacovigilanza, ritenendo che l'adozione di questo modello debba essere considerata alla stregua di un esperimento i cui risultati andranno valutati con estrema cautela.

Egli si dichiara invece in totale disaccordo con il Titolo II, ritenendo che la liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico reca una serie di gravi rischi per la qualità del servizio offerto dai cittadini.

Da una parte infatti è prevedibile, almeno in un primo tempo, una tendenza dei farmacisti a concentrarsi nelle aree più interessanti da un punto di vista di mercato, apparendo insufficiente l'incentivo rappresentato dal meccanismo di cui all'articolo 25, dall'altra parte la notevole facilitazione del trasferimento di sede e dell'ampliamento di superficie dell'esercizio farmaceutico che deriverebbe dall'applicazione della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 23 rischierebbe di produrre nel campo delle farmacie fenomeni di concentrazione analoghi a quelli che si verificano nel campo del commercio al minuto. Si pensi al caso della Gran Bretagna dove grandi catene di farmacie hanno addirittura istituito farmacie con annesso ambulatorio medico, una situazione in cui è evidente il rischio di creare un circolo vizioso tra prescrittore e fornitore di medicine, destinato a incrementare il consumismo farmaceutico.

Il senatore Mignone condivide la necessità, sottesa alla proposta di liberalizzazione del sistema, di superare l'attuale struttura corporativa dell'esercizio farmaceutico. Egli ritiene però che ciò possa essere fatto

più correttamente riordinando gli attuali criteri di assegnazione delle farmacie adottando il sistema di un concorso pubblico espletato secondo criteri di assoluta trasparenza e parità di condizione fra i partecipanti. In proposito egli fa presente come anche in sede europea sia stato riconosciuto che, ove siano soddisfatti determinati requisiti nell'assegnazione delle farmacie, il sistema delle piante organiche non può essere considerato lesivo del principio della libertà di impresa.

Il senatore CAMPUS esprime in primo luogo apprezzamento per il lavoro svolto dalla senatrice Bernasconi, che rappresenta sicuramente, data la complessità e vastità della materia trattata, un'opera di estremo impegno per il singolo parlamentare, tanto che la sua parte politica aveva a suo tempo indicato come preferibile la strada di una iniziativa del Governo.

Egli si sofferma quindi su alcuni punti critici del testo, in particolare, in primo luogo, sull'articolo 2, rilevando come tra i compiti di farmacovigilanza proposti per le aziende sanitarie locali ve ne siano alcuni, si pensi in particolare a quelli di cui alla lettera e), che andrebbero probabilmente affidati ad un'istanza di più elevato livello scientifico.

Con riferimento poi all'articolo 3, egli sottolinea, come del resto ha più volte affermato anche in comitato ristretto, la necessità di una più chiara distinzione tra i compiti e la natura delle commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Egli infatti ritiene necessario evitare che nella classificazione dei farmaci considerazioni di carattere economico e di bilancio si sovrappongano a considerazioni di carattere strettamente medico-scientifico.

Il senatore Campus si sofferma brevemente sull'articolo 4 rilevando come la valutazione su questa norma non possa essere espressa fino alla definizione dell'allegato cui essa fa riferimento, dal momento che non può essere chiesto una sorta di atto di fiducia su una disposizione che, in astratto, potrebbe determinare gravi distorsioni del mercato.

Nel sottolineare la necessità di una revisione accurata dell'articolo 8 per quanto riguarda la definizione dei medicinali soggetti a contrattazione, egli si associa, per quanto riguarda l'articolo 9 alle considerazioni del senatore Camerini sulla lettera c) dell'articolo 2 e ritiene che analoghi rilievi possano essere estesi anche al comma 4, mentre la formulazione del comma 3 conferma a suo parere la necessità di una chiara distinzione tra i ruoli e le responsabilità della commissione che effettua la valutazione medico-scientifica e di quella che si occupa della contrattazione dei prezzi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, egli invita a sopprimere il comma 6 ritenendo che la questione dei *ticket* esuli dall'ambito del disegno di legge in esame; del resto proprio di recente, con l'approvazione della legge collegata alla legge finanziaria, vi è stata una revisione dei *ticket*, per la prima volta dopo molti anni in senso positivo.

Il senatore Campus raccomanda poi una revisione della disposizione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13, non apparendo corretto escludere le quote ordinarie di ammortamento del costo dei beni immobiliari tra le spese destinate alla ricerca. Egli raccomanda altresì di

modificare l'articolo 16, nel senso di non legare gli incentivi alla riconversione industriale per le piccole e medie imprese alla produzione di farmaci generici, dal momento che in questo modo si mortificherebbero le potenzialità di innovazione commerciale e scientifica di questa parte dell'industria farmaceutica.

Nel confermare la massima disponibilità del Gruppo di Alleanza Nazionale a contribuire alla definizione del Titolo I del disegno di legge, egli preannuncia però che la sua parte chiederà lo stralcio del Titolo II, ritenendo non condivisibile il principio della liberalizzazione dell'esercizio farmaceutico. Associandosi alle considerazioni già svolte dai senatori Camerini e Mignone, egli fa presente altresì che il sistema delineato dal testo proposto dalla relatrice determinerebbe il rischio che le farmacie delle zone meno abitate, con introiti limitati e parzialmente falcidiati dal fondo di solidarietà, finirebbero per risparmiare sulle spese di magazzino, svolgendo essenzialmente la funzione di ordinazione presso i grossisti dei farmaci richiesti dai clienti, col duplice effetto di aumentare le spese di distribuzione e di far venir meno quella immediata disponibilità dei farmaci che, almeno nella maggior parte dei casi, è attualmente garantita ai cittadini in tutto il territorio nazionale.

Il senatore BRUNI si dichiara decisamente contrario all'impianto del testo proposto dalla relatrice e preannuncia la presentazione di numerosi emendamenti.

In particolare egli si sofferma sull'articolo 1 rilevando la grave mortificazione del ruolo e della professionalità dei farmacologi e sull'articolo 10, sottolineando la non condivisibilità del sistema delle confezioni ivi previsto. In particolare il comma 2 prevede l'allineamento proporzionale dei prezzi delle nuove confezioni con quelli delle confezioni da sostituire, ciò che a suo parere determinerà in alcuni casi prezzi assolutamente esorbitanti.

Egli condivide poi la totale contrarietà già espressa dai senatori Mignone e Campus circa la liberalizzazione del settore farmaceutico e sottolinea il grave rischio di incremento del consumismo farmaceutico che tale sistema determinerebbe, come mostrano le esperienze della Francia e della Grecia dove i Governi sono dovuti intervenire per correggere gravi fenomeni di ipertrofia della domanda che si erano verificato a seguito della liberalizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Variazione dell'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 25 marzo.

Il presidente CARELLA avverte che dall'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì, 25 marzo sono esclusi il seguito dell'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 162, 1333 e 2838 ed il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3292.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

298^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

CARCARINO

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398)

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)

(R144 003, C13^a, 0003^o)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il relatore STANISCIÀ illustra brevemente le modifiche apportate allo schema di parere già presentato, precisando che esse tengono in gran parte conto delle osservazioni svolte dal ministro Ronchi nel corso della precedente seduta. Segnala, fra l'altro, di aver soppresso la condizione relativa alla facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, in considerazione delle obiezioni emerse nel corso del dibattito.

Fa presente, inoltre, che nello schema di parere sono accolti molti dei suggerimenti formulati nel documento preannunciato dai senatori Rizzi e Manfredi, che gli è stato consegnato. Sottolinea, in particolare, quelli concernenti il sistema delle competenze, gli obiettivi di qualità, la

tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, nonché gli organi di controllo e gli aspetti finanziari. Non sono state inserite, invece, le proposte, contenute nel medesimo documento, concernenti le definizioni preliminari e la soppressione del preavviso per le ispezioni. Per quanto concerne i controlli e gli obiettivi di qualità, richiama le competenze previste in capo al Corpo forestale dello Stato, che possono essere utilizzate già sulla base della legislazione vigente.

Il ministro RONCHI osserva che sarebbe opportuno reintrodurre la condizione concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, limitandola esclusivamente al recepimento dei rilievi che dovessero essere formulati dagli organismi dell'Unione europea sullo stesso provvedimento.

Il relatore STANISCIÀ dichiara di accogliere tale proposta del Ministro.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIZZI, pur esprimendo apprezzamento per l'operato del relatore e considerazione per l'impegno del Ministro, annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia: le osservazioni scritte fatte pervenire al relatore sono state tenute solo in parziale conto, mentre occorre insistere su un meccanismo specializzato di controlli, nell'ambito di una nuova struttura (visto che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora pienamente operative). Nella complessità della legge delegata la proposta di partecipazione dei cittadini alla determinazione tariffaria (anche solo come facoltà) costituisce una complicazione ulteriore, foriera di derive demagogiche rispetto alle esistenti forme legittime di democrazia rappresentativa. L'educazione ambientale rappresenta un metodo primario di promozione della cultura della prevenzione; il relatore non ha neppure escluso l'esistenza di un eccesso di delega, riconoscendo valore alle obiezioni formulate dal Gruppo Forza Italia: quest'ultimo sostiene da sempre la necessità di ridare efficacia alla produzione legislativa, in luogo dell'espropriazione delle sedi parlamentari rappresentata dall'abuso del metodo della delega.

Il senatore SPECCHIA riconosce nell'operato del relatore un buon livello di approfondimento della tematica e di recepimento delle istanze emerse dal dibattito: rispetto ad un testo che non avrebbe potuto riscuotere il voto negativo di Alleanza Nazionale, il parere appare migliorativo, recependo proposte di merito avanzate dalle associazioni e dai soggetti istituzionali auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato. Eppure, non si è chiarita la questione dell'eccesso di delega, né tranquillizza l'ingorgo pianificatorio che si paventa in sede applicativa, tra competenze non chiarite, scarsa efficacia dei controlli e penuria dei finanziamenti: tutto ciò induce il Gruppo di Alleanza Nazionale ad esprimere la propria astensione.

Il senatore VELTRI dichiara con convinzione il voto favorevole della sua parte politica su uno schema di parere che rappresenta pienamente il contributo giunto nel dibattito da tutti i componenti della Commissione: difesa la modalità partecipativa del comitato degli utenti, condivide la richiesta di esercizio delle deleghe – in futuro – con un maggior coinvolgimento delle Commissioni di merito, anche allo scopo di rendere possibile un esame in sede consultiva meno caratterizzato dalla forma emendatizia; concorda comunque con la necessità che, per pervenire ad una redazione ottimale che superi l'attuale frammentazione pianificatoria, si emani in futuro un testo unico sulla tutela delle acque.

Il senatore RESCAGLIO annuncia voto favorevole, esprimendo apprezzamento per la sintesi culturale raggiunta dal relatore, la cui impostazione risale ad un'antica istanza di rispetto per la risorsa idrica che nasce dalle più profonde esigenze delle popolazioni rurali.

Il presidente CARCARINO, ringraziato il relatore e tutti gli intervenuti per il proficuo lavoro svolto, procede all'accertamento d'ufficio del numero legale.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

141ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.*

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale prescritto, su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conferisce mandato al relatore Magnalbò a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(1178) PARDINI ed altri. – *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993*

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale prescritto, su proposta del presidente BEDIN, la Giunta

conferisce mandato al relatore Bettamio a redigere un parere favorevole.

(3431) Deputati CALDEROLI ed altri. – Ordinamento della professione di sociologo

(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore PAPPALARDO illustra il disegno di legge in titolo rilevando come esso rientri fra quei provvedimenti che si pongono, istituendo nuovi ordini professionali, in contrasto con le pronunce dell'Autorità garante della concorrenza, che ha più volte sottolineato l'incompatibilità di talune delle caratteristiche di tali ordini con i principi di mercato sanciti anche dalla normativa comunitaria. Anche il provvedimento in titolo, infatti, che reca ben 21 articoli su 23 dedicati all'albo dei sociologi, include disposizioni chiaramente incompatibili con le norme del Trattato sulla Comunità europea concernenti la libera circolazione delle persone e dei servizi, il diritto di stabilimento e la concorrenza.

In via preliminare l'oratore sottolinea l'esigenza di verificare se il disegno di legge sia stato notificato alla Commissione europea, in conformità con l'articolo 12 della direttiva 89/48/CEE, che obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni concernenti l'accesso a professioni il cui esercizio sia subordinato al possesso di un diploma di istruzione superiore.

Il relatore osserva altresì che, benché l'articolo 1 sembri completamente in linea con il diritto comunitario, specificando che l'esercizio della professione di sociologo spetta a coloro che sono iscritti all'albo professionale ovvero ai cittadini stranieri regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea, altri articoli appaiono più problematici sotto i profili di competenza della Giunta. L'articolo 15, comma 1, alle lettere c) e d), subordina infatti l'iscrizione all'albo al superamento dell'esame di Stato, di cui all'articolo 16, e alla residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione. Tale disposizione, in particolare, appare lesiva della libertà di circolazione e del diritto di stabilimento sanciti dai Trattati comunitari. Tra i requisiti per l'ammissione al suddetto esame di Stato figura, inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), il conseguimento di determinati diplomi di laurea italiani ovvero di diplomi di laurea equipollenti delle università degli altri Stati membri. Tale formulazione appare in contrasto con la citata direttiva 89/48/CEE, che ai fini dell'accesso alla professione non parla di diplomi di laurea ma più generalmente di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, che negli altri Stati non necessariamente corrispondono a diplomi di laurea.

La lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 16 prescrive inoltre, per l'accesso all'esame di Stato, l'effettuazione di un tirocinio professionale di durata non inferiore ad un anno continuativo. Tale prescrizione

non appare conforme con l'articolo 1, lettere f) e g), della citata direttiva, che obbliga gli Stati membri a definire lo *status* applicabile a cittadini di altri Stati per sostenere una prova attitudinale, che deve vertere su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per esercitare la professione nello Stato ospitante. Considerando le caratteristiche della professione di sociologo l'oratore non ritiene che ai cittadini di altri Stati membri, debitamente qualificati, possa essere giustificatamente richiesto un periodo di adattamento per esercitare la professione in Italia, prescrizione che invece potrebbe essere necessaria per l'esercizio di attività più direttamente connesse alla conoscenza dell'ordinamento italiano, come l'avvocatura.

L'articolo 21, comma 2, lettera a), presenta inoltre dei margini di ambiguità in quanto ammette all'esercizio della professione di sociologo i professori delle Università italiane e dell'Unione europea ma solamente a titolo transitorio, facendo ritenere che a regime tali soggetti perderebbero il titolo per l'accesso alla professione. La costituzione di un obbligo, per tali soggetti, in futuro, di sottoporsi all'esame di Stato per accedere alla professione potrebbe pure costituire un profilo di contrasto con la normativa comunitaria. L'articolo 13, comma 1, lettera g), attribuisce al Consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi l'elaborazione delle tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità. Al riguardo l'oratore sottolinea come l'autorità garante della concorrenza abbia più volte segnalato l'incompatibilità della definizione di tariffe minime con i principi di concorrenza sanciti dai Trattati dell'Unione europea. Un aspetto positivo delle caratteristiche dell'istituendo ordine professionale è invece l'assenza di divieti di pubblicità, che pure sarebbero in contrasto con le disposizioni sulla concorrenza, benché non sia escluso che questi possano essere configurati nell'ambito del codice deontologico la cui predisposizione è demandata al suddetto Consiglio nazionale.

Il relatore Pappalardo propone pertanto di esprimere un parere parzialmente favorevole, condizionato alla soppressione degli elementi di contrasto con la normativa comunitaria al fine di prevenire l'ennesima procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 1 costituisce una discriminazione per i cittadini italiani che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo in un altro Stato membro dell'Unione europea. La loro abilitazione non verrebbe infatti riconosciuta mentre verrebbero invece ammessi alla professione anche stranieri non appartenenti all'Unione europea che avessero conseguito l'abilitazione in uno Stato membro.

L'oratore condivide inoltre le osservazioni del relatore Pappalardo ritenendo tuttavia opportuno un intervento nell'ambito della legislazione comunitaria volto a legittimare, in taluni casi, la definizione di tariffe minime, necessarie per evitare forme di *dumping* e di concorrenza slea-

le, che pure costituiscono un ostacolo alla realizzazione di condizioni di mercato. Al riguardo è significativo l'esempio offerto nel settore informatico da grandi gruppi, che acquisiscono commesse a prezzi elevati subappaltando poi l'effettiva realizzazione dei prodotti a professionisti indipendenti con compensi irrisori.

Il senatore BETTAMIO rileva, benché tale aspetto non sia di competenza della Giunta, l'inopportunità di proseguire l'*iter* di un provvedimento che disciplina uno specifico albo professionale laddove è in corso l'elaborazione di una disciplina generale degli ordini professionali. Per quanto attiene più direttamente i profili di compatibilità con la normativa comunitaria l'oratore ritiene utile, in luogo di un parere genericamente negativo, la specifica indicazione delle disposizioni che contrastano con il diritto comunitario.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede quale sia il senso di norme comunitarie che non impongono a tutti gli Stati membri delle regole equivalenti e pone dei quesiti sull'eventuale configurazione di forme di reciprocità e sugli strumenti di tutela dei professionisti italiani che operano presso altri Stati membri.

Il senatore BETTAMIO precisa che il problema di condizioni di reciprocità si configura solamente nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Il presidente BEDIN rileva che i cittadini italiani che prestano la propria attività professionali presso altri Stati membri possono appellarsi alle norme comunitarie ricorrendo eventualmente agli organi della giurisdizione comunitaria.

Il senatore PAPPALARDO, rilevando che la direttiva 92/51/CEE completa il sistema generale di riconoscimento della formazione professionale integrando la direttiva 89/48/CEE, che disciplina la formazione *post-secondaria*, osserva come tali provvedimenti siano volti a realizzare una progressiva armonizzazione della normativa sul rilascio dei diplomi. L'oratore precisa altresì che, per quanto riguarda l'Italia, generalmente si applica la nozione di albo per le professioni per il cui esercizio è necessario il diploma di laurea e quella di collegio per le professioni per il cui esercizio è sufficiente un diploma della scuola secondaria superiore.

Il presidente BEDIN propone di inserire nel preambolo del parere la segnalazione del relatore sull'esigenza di notificare il provvedimento in titolo alla Commissione europea e di indicare specificamente le disposizioni per le quali la Giunta esprime un giudizio negativo.

La Giunta, quindi, avendo verificato il PRESIDENTE la presenza del numero legale prescritto, conferisce mandato al relatore a redigere un parere in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario.

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 42, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN illustra il disegno di legge in titolo, volto a regolare in modo organico le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera ancora pendenti, il quale si aggiunge ad un provvedimento precedentemente presentato dal Governo alla Camera, destinato a ridisciplinare, più in generale, il settore lattiero-caseario. Il testo in esame è volto, in particolare, a dare immediata risposta alla procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea, imponendo delle scadenze certe per gli adempimenti connessi alla chiusura dei periodi di produzione lattiera oggetto degli accertamenti condotti dalla Commissione di garanzia presieduta dal generale Lecca e dalle regioni.

Rilevando a tal proposito che nell'audizione svoltasi ieri in 9^a Commissione il generale Lecca ha sottolineato la conclusione del 95 per cento delle procedure di accertamento da parte della citata Commissione di indagine governativa, l'oratore ricorda le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea tra il dicembre del 1997 e il marzo del 1998 nei confronti di Italia e Spagna, in relazione ai periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997.

Nell'ambito del negoziato europeo sulla riforma della politica agricola comune l'Italia ha peraltro proposto il superamento del meccanismo delle quote, traguardo che non è stato raggiunto, ottenendo tuttavia un elevamento della quota nazionale compatibile con i livelli di produzione nazionali e tale da evitare, in futuro, di incorrere ancora nei prelievi per gli eccessi di produzione.

Il decreto-legge si inserisce pertanto nell'azione condotta dal Governo italiano a livello comunitario, che ne giustifica la presentazione contestualmente all'esame del suddetto progetto di riforma da parte della Camera, al fine di far fronte alle citate procedure di infrazione. Nel contempo, peraltro, la Camera ha provveduto a stralciare gli articoli del disegno di legge di riforma del settore lattiero-caseario aventi per oggetto disposizioni analoghe a quelle del decreto-legge in titolo. Esso affronta anche la questione della compensazione nazionale dei periodi 1997-'98 e 1998-'99, riconoscendo priorità assoluta nella compensazione a favore delle aziende ubicate nelle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche. L'oratore rileva altresì che, opportunamente, non sono state rimesse in discussione le quote, evitando di pregiudicare la conclusione delle compensazioni nazionali e, in definitiva, la chiusura del contenzioso con l'Unione europea.

In relazione al comma 17 dell'articolo unico del decreto-legge il Presidente relatore sottolinea come sia prevista la rettifica dei modelli L1 a cura degli acquirenti al fine di assicurare la corrispondenza tra la produzione dichiarata dai produttori e quella accertata dagli acquirenti. Benché tale disposizione potrebbe essere stata suggerita proprio dalle istituzioni comunitarie, per assicurare la quadratura dei dati statistici ac-

quisiti dall'Unione, sarebbe opportuno, su tale materia, pervenire a nuove intese con la Commissione europea onde consentire una più chiara distinzione tra gli errori non dolosi e le dichiarazioni non veritiere connesse a reati quali l'evasione fiscale e il falso in bilancio.

Tra i criteri di priorità per l'effettuazione delle compensazioni il decreto-legge contempla anche la situazione delle zone svantaggiate. Al riguardo sarebbe opportuno che le quote rese disponibili in seguito agli accertamenti o agli aumenti di quota disposte dall'Unione europea non venissero riassegnate a soggetti che in passato hanno venduto o affittato le rispettive quote né in modo tale da determinare un'ulteriore concentrazione della produzione lattiera bensì a beneficio delle aziende di minori dimensioni, nella prospettiva di un riequilibrio del settore.

Il comma 16 stabilisce inoltre delle forme di rateizzazione per il pagamento in sei rate semestrali degli importi dovuti. Considerando che tale beneficio non appare in contrasto con la normativa comunitaria, assicura comunque il pagamento delle multe nei confronti dell'Unione europea e consente di evitare un impatto intollerabile di tali oneri sui produttori, si potrebbe anche prevedere una rateizzazione più estesa, sull'arco di dieci o venti quote. In relazione al periodo 1995-'96, contrassegnato dall'abrogazione retroattiva della compensazione di primo livello a campagna conclusa, si potrebbero rivedere i tagli delle quote B, tenendo conto dei dati sulle quote B legittimamente prodotte, desumibili dalle conclusioni della Commissione di garanzia, e dello stato del contenzioso amministrativo, che ha assunto una diversa evoluzione nelle varie regioni, anche in base alla posizione di volta in volta assunta dall'AIMA.

Rilevando che nell'ambito del negoziato su Agenda 2000 l'Italia ha ottenuto un incremento di quota di 384.000 tonnellate a partire dalla campagna 2000-2001 e di ulteriori 216.000 tonnellate a partire dalla campagna 2001-2002, di circa 200.000 tonnellate superiore agli attuali livelli produttivi, l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sul rapporto tra quantità di latte prodotto e consumato e sottolinea la contraddizione fra l'esaltazione dei principi della concorrenza condotta dall'Unione europea e l'impostazione estremamente protezionistica della politica agricola comune.

Il senatore BIASCO chiede chiarimenti sugli accertamenti svolti in merito alle quote effettivamente prodotte e sull'effettiva idoneità del provvedimento in titolo a determinare un riordino del settore togliendo le quote a quei soggetti che hanno commesso delle frodi, dichiarando delle quote gonfiate o inesistenti e penalizzando i produttori veri. L'oratore rileva altresì l'importanza della produzione lattiera nazionale nella bilancia commerciale.

Il senatore MANZI ricorda i casi di produzione fittizia di latte rilevati dalla stampa nazionale e il riscontro di casi analoghi in altri Stati membri e sottolinea l'esigenza di procedere ad un nuovo negoziato sulle

quote di latte riconosciute all'Italia, che tenga conto delle esigenze nazionali in termini di produzione e consumo, poiché la vecchia quota assegnata fu accettata in cambio di vantaggi nel settore dell'acciaio che non sussistono più.

Il presidente relatore BEDIN rileva come il fatto che la nuova quota assegnata all'Italia ecceda il volume di produzione oggetto in passato dei rilievi dell'Unione europea consenta di attendersi che si sia posto fine al contenzioso nel settore e osserva che, dopo il 2006, quando cesserà il regime delle quote latte, l'agricoltura italiana ed europea saranno chiamate a competere sul mercato internazionale.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Biasco, l'oratore precisa come il decreto legge in esame si basi sugli accertamenti effettuati dalla Commissione Lecca e dalle regioni e rileva tuttavia come le considerazioni espresse a proposito del modulo L1 si muovano nel senso di garantire una maggiore chiarezza.

La Giunta, quindi, verificata la presenza del numero legale prescritto, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40,
9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Disegni di legge:

(S. 3116) Sen. GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(S. 3294) Sen. SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 5 e 13^a riunite del Senato) (Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame de disegni di legge in titolo iniziato nella seduta di ieri.

In apertura di seduta il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, dopo aver richiamato i punti essenziali della relazione, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminati i disegni di legge S. 3116 e 3294;

premesso che l'esperienza già maturata nel campo della contabilità ambientale dall'ISTAT, il quale già da alcuni anni raccoglie ed elabora una serie di dati a carattere ambientale al fine di valutare i costi affrontati per riparare o difendersi dal danno ambientale, rende necessario procedere alla redazione di uno schema contabile sperimentale di bilancio ecologico da affiancare al bilancio dello Stato, idoneo a dare evidenza

sia agli aspetti economici che a quelli ambientali delle variabili macroeconomiche relative al computo della ricchezza nazionale e del benessere del Paese; infatti l'obiettivo, più volte auspicato già a partire dal 1996, con le varie risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica-finanziaria, è quello di misurare il costo sopportato e mai restituito dell'uso delle risorse naturali che contribuisce alla creazione del reddito reale del Paese, nonché, il costo del degrado dell'ambiente, attraverso l'individuazione dell'impatto delle attività economiche sulla natura e sull'ambiente, della stima monetaria di questo impatto e dei conseguenti aggiustamenti dei calcoli costi/benefici nel sistema di contabilità nazionale per fornire indicatori più idonei e più accurati del progresso economico da utilizzare come elemento qualificante nella pianificazione economica delle decisioni;

considerato che per rendere attuabili le proposte contenute nei disegni di legge dovrà essere avviata con estrema sollecitudine la creazione di appositi strumenti presso la ragioneria generale dello Stato (ministero del tesoro), con la collaborazione dell'ISTAT stesso, della commissione tecnica della spesa pubblica, dell'ENEA, dell'ANPA e del CNEL al fine di provvedere alla individuazione e alla definizione di specifici indicatori ed indici sensibili agli aspetti ambientali, da inserire all'interno di una contabilità ambientale parallela a quella vigente, al fine di valutare le integrazioni tra economia ed ambiente e giungere così ad una valutazione del prodotto interno lordo che tenga conto dell'impatto dei costi ambientali delle attività di produzione e di consumo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge di cui in premessa, con le seguenti osservazioni:

A) si ritiene che il sistema della contabilità ambientale debba essere essenzialmente concepito come strumento di bilancio parallelo, affiancato alla tradizionale contabilità economico-finanziaria;

B) con riferimento alla procedura della delega, si ritiene che i decreti delegati (articolo 2, comma 3 e articolo 3, comma 3, del disegno di legge n. 3116) debbano essere deliberati su proposta del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'ambiente;

C) con riferimento all'articolo 4, comma 3, del disegno di legge n. 3116 la facoltà delle regioni di formulare gli indirizzi agli enti locali dovrebbe essere armonizzata con la disciplina contabile degli enti locali dettata da una normativa nazionale, il decreto legislativo n. 77/95. È quindi opportuno che l'adeguamento degli strumenti contabili degli enti locali venga definito attraverso l'integrazione delle disposizioni dettate dalla citata normativa del 1995;

D) per quanto riguarda le regioni, si ritiene opportuno inserire i principi generali di adeguamento degli strumenti contabili alle metodologie di contabilità ambientale nella legge quadro di contabilità regionale (legge n. 335 del 1976); le regioni potranno in questo ambito specifici

care ulteriormente questi principi nelle rispettive leggi regionali di contabilità;

E) con riferimento ai soggetti tenuti a adottare il sistema di contabilità ambientale si ritiene che eventuali deroghe per i comuni al di sotto di una determinata soglia demografica siano giustificate solo in una fase transitoria, in quanto le esigenze conoscitive sottese all'introduzione di una contabilità ambientale non sarebbero pienamente soddisfatte da rilevazioni parziali;

F) sempre con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto, si ritiene opportuno valutare la sua introduzione anche per le imprese private attraverso appropriati meccanismi, ad esempio di incentivazione fiscale (come il credito d'imposta) e nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;

G) per quanto riguarda gli enti territoriali la redazione di un bilancio ecologico territoriale potrebbe costituire un criterio di priorità rispetto ai progetti di investimento per i patti territoriali;

H) si ritiene opportuno attribuire anche agli enti locali competenze specifiche in merito all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini nelle materie relative alla sostenibilità dello sviluppo, nonché alla disciplina dell'adeguamento degli strumenti contabili.

Il Presidente Mario PEPE, nel rilevare come il parere affronti in termini articolati e corretti dal punto di vista dei soggetti del territorio il complesso problema della valutazione dei costi di utilizzo delle risorse naturali, suggerisce di evidenziare la connessione che a suo avviso deve sussistere tra bilancio ambientale e pianificazione urbanistica.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) è dell'avviso che per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia, sia necessario inserire un'apposita clausola che preveda che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di autonomia.

Il senatore Giorgio SARTO (Verdi), *relatore*, conviene sull'opportunità delle osservazioni avanzate dai colleghi; conseguentemente integra il punto G) della proposta di parere, inserendo in fine il seguente periodo: «potrebbe anche costituire un utile strumento da affiancare ai piani urbanistici; rispetto a tale ultimo scopo le regioni naturalmente possono dare gli indirizzi di propria competenza;». Inserisce inoltre il seguente punto: «I) per le regioni a statuto speciale e le province autonome, che sono titolari di potestà legislativa primaria in materia, è necessario inserire un'apposita clausola che preveda che l'adeguamento ai principi della legge avviene nel rispetto dei relativi statuti di autonomia».

Con le suddette integrazioni, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

**PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102,
3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA**

Disegno di legge:

(C. 5809) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

(Parere alle Commissioni V e XI riunite della Camera dei deputati) (Esame e conclusione - parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Eugenio Mario DONISE (DS), *relatore*, nel richiamarsi alla relazione e al parere già espresso dalla Commissione sull'atto Senato n. 3593, testo iniziale del disegno di legge oggi in esame, sottolinea che le molte modifiche ed integrazioni apportate successivamente nel corso dell'esame al Senato discendono soprattutto dall'esigenza di allineare il provvedimento con i contenuti del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, che delinea un quadro strategico di interventi improntati al metodo della concertazione con le parti sociali e con i soggetti delle autonomie. Ricorda inoltre che alcuni importanti interventi previsti nel disegno di legge sono stati anticipati con il decreto-legge n. 63 del 12 marzo scorso, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione. Si tratta in particolare di misure di riduzione della fiscalità («superdit») e di procedure accelerate per l'affidamento in concessione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta. In conclusione, propone di ribadire il parere favorevole già espresso nella seduta del 12 novembre scorso.

Il Presidente Mario PEPE ritiene opportuno che nella proposta di parere si affermi la centralità delle regioni nel campo delle politiche del lavoro e dello sviluppo, nel riordino del CIPE e nel settore della cosiddetta formazione di eccellenza.

Interviene quindi il senatore Giorgio SARTO (Verdi), che si sofferma sull'articolo 9 del disegno di legge, riguardante la Pedemontana veneta. Egli è dell'avviso che debbano essere ritenute prevalenti nella definizione di tale arteria stradale le prescrizioni dell'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 448 del 1998 (collegata alla manovra finanziaria per il 1999) rispetto all'accordo del 1° agosto 1997 tra regione Veneto e Governo, che non è uno strumento legislativo. Propone pertanto un'osservazione tendente a chiarire la questione nel senso da lui indicato.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) rileva che con il decreto-legge si intende introdurre una normativa di copertura per il periodo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo fino all'approvazione del disegno di legge in esame. Pertanto è

opportuno che il testo di quest'ultimo si allinei al quello del decreto-legge al fine di evitare una successione di normative differenti.

Il deputato Eugenio DUCA (DS) richiama l'attenzione sull'articolo 51, in materia di fondi disponibili degli enti previdenziali, che riprende, con modificazioni, una disposizione assai contestata del collegato di sessione, poi soppressa nel corso dell'esame da parte del Senato anche sulla base del parere espresso dalla Commissione. Ritiene opportuno che nel parere sia inserita un'apposita osservazione che evidenzi l'esigenza di un approfondimento su tale punto. Chiede inoltre un chiarimento sul senso da attribuire all'articolo 10, che porta a sette anni il termine per la perenzione amministrativa dei residui delle spese in conto capitale. Per il resto, egli esprime un giudizio positivo sul provvedimento, che reca disposizioni fondamentali per lo sviluppo degli investimenti e dell'occupazione.

Il Presidente Mario PEPE conviene con il deputato Duca in ordine all'apparente contraddizione tra un provvedimento che tende ad accelerare gli investimenti e una misura che prevede l'allungamento del periodo di perenzione amministrativa.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), con riferimento alla questione della Pedemontana veneta, ribadisce il suo giudizio critico, già espresso in altre occasioni, in ordine alla decisione di destinare finanziamenti statali alla costruzione di tale autostrada, scelta che contrasta con la precedente indicazione secondo cui essa sarebbe stata realizzata senza oneri per lo Stato. Ritiene inoltre necessario fare chiarezza sulla portata dei riferimenti contenuti nell'articolo 9 del disegno di legge, nel senso di precisare che le prescrizioni che definiscono la Pedemontana veneta sono quelle contenute nella legge collegata alla finanziaria, chiarimento oltremodo necessario al fine di prevenire una confusione normativa che non potrebbe che ingenerare ragioni di contenzioso.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) manifesta la sua perplessità per il fatto che non si sia rinegoziato l'accordo Stato-regione Veneto.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) sottolinea la necessità, in nome della certezza del diritto, di evitare per quanto possibile successione o sovrapposizione di normative diverse.

In conclusione del dibattito il senatore Eugenio DONISE (DS), *relatore*, formula la seguente proposta di parere, che viene approvata dalla Commissione:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5809, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'oc-

cupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

richiamato il proprio precedente parere favorevole, espresso nella seduta del 12 novembre scorso, sull'atto Senato 3593, recante il testo iniziale presentato dal Governo;

rilevato che le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato sono correlate agli impegni derivanti dall'adozione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, concertato con le parti sociali e con il sistema delle autonomie;

ritenuto che appaiono condivisibili le suddette modifiche, che concernono, per quanto riguarda le materie di interesse regionale, il settore degli investimenti pubblici (intese istituzionali di programma e *project financing*, articoli 4 e 5), la tutela del territorio (snellimento delle procedure per opere in zone terremotate, articoli 13 e 14, misure per le calamità naturali, articolo 38), il settore dei trasporti (piano nazionale per la sicurezza stradale, articolo 30, e interventi per risolvere il problema della continuità territoriale della Sardegna, articolo 34), nonché il settore dell'agricoltura (istituzione del fondo per lo sviluppo, semplificazione delle procedure per il riordino fondiario, articolo 24);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del disegno di legge C. 5809, con le seguenti osservazioni:

1) in primo luogo si sottolinea la centralità delle regioni in particolare per quanto riguarda il metodo della concertazione tra sistema delle autonomie e Governo nelle politiche del lavoro, dello sviluppo e dell'occupazione; va inoltre valorizzata la partecipazione delle regioni nel processo di riordino del CIPE; si evidenzia anche il fondamentale ed impegnativo ruolo delle regioni nella formazione d'eccellenza (articolo 65);

2) si ritiene necessario approfondire ulteriormente il problema connesso con l'applicazione dell'articolo 51 (fondi disponibili degli enti previdenziali), prevedendo al riguardo tutte le più opportune garanzie;

3) con riferimento all'articolo 9, si chiede di chiarire puntualmente a quali prescrizioni normative si debba far riferimento per la definizione della Pedemontana Veneta, anche per garantire certezza del diritto e prevenire fattori di contenzioso».

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori.
(R033 004, B37^a, 0086^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del prefetto Luigi Rossi del SECIT.
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Rossi di essere intervenuto all'odierna seduta, si sofferma sulla necessità di svolgere indagini fiscali sulle imprese che si occupano del ciclo dei rifiuti, anche per contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, nel settore tradizionalmente operante. Si riferisce alla collaborazione del SECIT con la direzione nazionale antimafia per dare continuità all'azione di contrasto nei confronti del crimine organizzato e cita la lettera inviata nel gennaio scorso al ministro delle finanze per valutare la possibilità di un raccordo operativo fra il gruppo del SECIT, di cui il prefetto Rossi è coordinatore, e la Commissione.

Il prefetto Luigi ROSSI del SECIT precisa di essere stato incaricato dal ministro delle finanze di coordinare un gruppo che si occupa dell'analisi delle implicazioni patrimoniali e tributarie della criminalità di tipo mafioso, nonché dei comportamenti degli uffici finanziari.

Dopo aver esposto i riferimenti normativi che presiedono all'attività del SECIT e fatto riferimento all'attività degli esperti tributari aventi compiti ispettivi e di analisi economico-fiscale, si sofferma sul conte-

nuto della direttiva del ministro Visco n. 4436 del 20 febbraio 1998 per l'istituzione del gruppo di cui si è parlato in precedenza.

Sulla scorta delle esperienze di altri Paesi, l'attività di contrasto della criminalità organizzata viene spostata da un livello giudiziario e militare ad un livello che tiene conto dell'osservazione dei fenomeni economici e finanziari: si tratta di un obiettivo ambizioso, che richiede l'apporto di conoscenze diversificate, nonché di metodologie del tutto nuove di approccio e di conduzione delle indagini.

Con tali premesse, il gruppo del SECIT ha cominciato ad operare selezionando i soggetti sui quali effettuare i controlli e tenendo conto delle situazioni fiscali degli amministratori pubblici, degli imprenditori e dei funzionari inquisiti, nonché delle modalità di manifestazione dei fenomeni di riciclaggio nelle zone che registrano una forte presenza della criminalità organizzata.

Fa presenti in seguito le varie fasi in cui si è finora concretizzata l'azione del gruppo di cui è coordinatore, precisando che l'obiettivo è di sottrarre il maltolto alla criminalità organizzata per riconsegnarlo allo Stato ed alla società civile; giudica interessante, in tale contesto, che l'attività del gruppo possa svolgersi anche in collaborazione con la Commissione, fornendo ogni possibile contributo da parte dell'amministrazione finanziaria e ricevendo nel contempo indicazioni meritevoli di sviluppo e di approfondimento.

Ricordata l'investitura avuta da parte del procuratore nazionale antimafia sulla necessità di approfondire il contenuto delle operazioni nelle regioni a rischio attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, precisa che la principale fonte di reperimento dei dati fiscali, successivamente catalogati ed elaborati, riguarda le interrogazioni rivolte all'anagrafe tributaria: la raccolta dei dati, soprattutto in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, è stata indirizzata all'acquisizione degli elementi in grado di fornire una valutazione dell'attività del soggetto segnalato, nonché degli eventuali controlli effettuati da parte della Guardia di finanza.

Fa conoscere poi le diverse fasi dell'attività di schedatura dei dati, nonché il numero e la materia relativi ai codici interessati dalla selezione informatica; si sofferma anche sull'effettuazione di consultazioni incrociate espletate sulle varie basi informatiche presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria, al fine di ottenere un quadro analitico delle informazioni fiscali e civilistiche riguardanti i soggetti interessati.

Non essendo la metodologia utilizzata mai stata applicata in precedenza su un campione così vasto, l'intenzione è di procedere per gradi con l'obiettivo di non disperdere le risorse disponibili, necessariamente ristrette: pertanto lo *screening* si sta concentrando su alcune province, Catania, Palermo e Caserta, per valutare l'efficienza delle informazioni acquisite in funzione di un criterio univoco di selezione dei soggetti operanti nelle aree a rischio: finora si dispone di notizie complete su 57 imprese che operano nel recupero e nel riciclaggio, nonché su 192 imprese che operano nella raccolta e nello smaltimento, con l'avvertenza che per ciascuna posizione sono stati rilevati tutti i dati estratti dall'anagrafe tributaria e dal CERVED.

Espone successivamente i primi risultati dell'analisi svolta, con l'individuazione dei primi codici «d'allarme», riferendosi in particolare ai dati rilevati dal modello 770, che ogni imprenditore presenta al fisco quale sostituto d'imposta, a quelli rilevati dal pubblico registro automobilistico, a quelli riscontrati presso l'INPS e presso il sistema informativo relativo ai contratti d'appalto registrati; di particolare interesse si è rivelato l'esame delle notizie attinenti alla natura societaria, fornite dalle camere di commercio e dal CERVED.

Fatto riferimento all'opportunità di predisporre indici statistici completi per costituire parametri certi sul rapporto fra volume d'affari e numero dei dipendenti di ogni società, si sofferma sull'analisi dei codici connessi alla produzione del calcestruzzo ed al movimento terra. Ricorda anche i limiti delle fonti informative utilizzate, nonché la debolezza identificativa del codice di attività delle diverse imprese.

Definisce il quadro finora emerso di estremo interesse, perchè consente di individuare ditte formalmente operative ma che non hanno conseguito alcun appalto; ditte che, pur operando in settori richiedenti personale e beni strumentali, non possiedono nè l'uno nè gli altri; inoltre, pur essendo apparentemente concorrenti, esse presentano gli stessi amministratori e gli stessi soci, e non hanno alcun reddito dichiarato, per di più includendo tra gli amministratori ed i soci soggetti conosciuti per fatti connessi alla criminalità organizzata.

Concludendo afferma che l'indagine non ha finora dato i risultati all'inizio ipotizzati, essendo quelli presenti nei sistemi informativi dati approssimativi e non aggiornati: è auspicabile quindi un contatto sempre più stretto con le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, le camere di commercio e l'albo nazionale dei costruttori, nonché con la Commissione, che può senz'altro operare fattivamente per rimuovere i numerosi ostacoli emersi, consentendo agli organismi interessati di attuare un maggiore coordinamento ed organizzare l'attività istituzionale avendo di mira comuni strategie, metodologie d'indagine ed acquisizione di dati.

Il deputato Lucio MARENCO (AN) si dichiara deluso dall'esposizione del prefetto Rossi in merito all'attività del gruppo del SECIT di cui è coordinatore, pur tenendo conto che esso non può svolgere azioni operative ma si deve limitare ad un'attività preparatoria di studio per le iniziative che verranno successivamente assunte dal ministro delle finanze o dall'autorità giudiziaria.

Chiede di conoscere quali siano i poteri effettivi e quali gli obiettivi di tale gruppo, nella considerazione che è conoscenza comune il difficoltoso funzionamento degli uffici finanziari, con un'evasione fiscale sempre preoccupante, senza che vengano approntati gli strumenti necessari a sconfiggerla: si ha anzi l'impressione che non vi sia una volontà precisa di superare l'attuale stato di *impasse*.

Per superare tale situazione, auspica un sollecito potenziamento degli uffici periferici dello Stato, non solo nel settore finanziario ma anche nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata: ad esempio, in ordine alle forze di polizia che si occupano della prevenzione e del perse-

guimento dei reati contro l'ambiente, sarebbe opportuno un potenziamento dell'attività del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che ha finora ottenuto notevolissimi risultati, anche fornendo un adeguato supporto all'azione della magistratura.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'attività testè esposta dal prefetto Rossi coincide sostanzialmente con quella svolta dall'apposito gruppo di lavoro istituito in seno alla Commissione: il contrasto della criminalità organizzata richiede una fase di studio ed azioni operative anche sotto il profilo fiscale e tributario, nella considerazione che i soggetti criminali negli ultimi anni hanno affinato considerevolmente i loro strumenti operativi. Definisce l'attività del gruppo coordinato dal prefetto Rossi preparatoria rispetto all'attività ispettiva del SECIT da svolgere in una fase successiva.

Il prefetto Luigi ROSSI ritiene che debba essere posta particolare attenzione sulle problematiche connesse alle azioni criminali presenti nel settore dei rifiuti, perfezionando metodologie adeguate che debbono essere poi concretamente verificate.

Il membro del gruppo di lavoro del SECIT, Tommaso COTTONE, sottolinea i risultati positivi finora conseguiti dal gruppo coordinato dal prefetto Rossi, riferendosi in particolare al settore degli appalti, in cui si è rilevata spesso una fittizia partecipazione alle gare, con la conseguenza che si assiste ad un sostanziale monopolio o al più ad un oligopolio fra pochissime imprese. È obiettivo del gruppo del SECIT continuare gli studi e le verifiche, al fine di pervenire all'esclusione dagli albi di quelle ditte che si comportano in maniera illecita: ciò recherà un beneficio agli imprenditori onesti che operano nel settore ed all'intera società civile.

Il deputato Lucio MARENGO (AN) chiede a chi siano fatti conoscere i risultati dell'attività del gruppo del SECIT.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che non siano necessari nuovi interventi legislativi nel settore dei rifiuti, ma una decisa volontà nell'attuare un coordinamento fra i diversi organismi che si occupano della materia: fino a pochi anni fa la gestione dei rifiuti avveniva in un clima da *far west*, mentre attualmente si registra una diversa attenzione del mondo politico e della cittadinanza.

Il prefetto Luigi ROSSI risponde ai quesiti formulati, fornendo altresì valutazioni sull'attività futura del gruppo da lui coordinato.

Il membro del gruppo di lavoro del SECIT, Gigliola SCIUTTI, precisa che il lavoro del gruppo è iniziato soltanto da alcuni mesi e che risultati concreti potranno arrivare entro il corrente anno; fatto riferimento alla mancanza di coordinamento fra i vari organismi operanti nel settore dei controlli, fa presente che le indagini si

accentreranno anche sulle movimentazioni bancarie dei soggetti interessati al traffico dei rifiuti.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che il raccordo con il gruppo del SECIT possa concretizzarsi soprattutto nell'ambito del gruppo di lavoro sui traffici illeciti da lui coordinato, al fine di predisporre in tempi brevi una bozza di documento da sottoporre successivamente all'esame della Commissione.

Ringrazia gli intervenuti e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 7 aprile 1999, alle ore 13,30, per l'audizione del presidente dell'Assovetro, dottor Todisco, e per l'inizio dell'esame di un documento sulla gestione dei rifiuti radioattivi predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Scalia.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 18,40.

Audizioni informali di rappresentanti della Confindustria, della Confartigianato, della CNA e della CASA, relative all'attività conoscitiva sul funzionamento dell'IRAP
(R047 000, B14^a, 0003^o)

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 18,40 alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 20,30

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del Regolamento del Senato, del dottor Gilberto Ricci amministratore delegato della Società generale d'informatica (SOGEI), e dell'ingegner Nicola Cajano direttore generale della stessa società

(R048 000, B62ª, 0002ª)

In apertura di seduta il presidente Mantica informa che la presente audizione costituisce l'ultima seduta, prima del sopralluogo in Spagna, che avrà per oggetto il funzionamento, in quel particolare contesto, dell'anagrafe tributaria sia a livello centrale che periferico. È prevedibile quindi che la Commissione sia in grado di licenziare il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva entro il mese di maggio, affidando poi il compito alle Commissioni di merito di indicare le scelte che riterranno politicamente più giuste. Può anticipare a questo proposito che, secondo le preferenze dello stesso ministro Visco, il documento della Commissione non si limiterà a fotografare la situazione esistente ma compirà lo sforzo di prospettare anche linee di indirizzo che abbiano l'obiettivo di una più stretta integrazione dell'Italia nel contesto istituzionale ed economico dell'Europa.

Prima di dare la parola all'amministratore delegato della SOGEI, il presidente Mantica ritiene giusto, per un criterio di equità, ricordare le difficoltà oggettive nelle quali la società si è trovata ad operare, nella sua doppia qualità di concessionaria del Ministero delle finanze e di società per azioni, la quale per giunta si è mossa in ambiente caratterizzata da forti mutamenti organizzativi del Ministero.

Il dottor Ricci, amministratore delegato della SOGEI, ringrazia la Commissione ed in particolare il presidente per lo spirito di apertura e di oggettività con cui hanno condotto l'indagine conoscitiva su una materia esposta a difficoltà e tensioni di vario genere.

Sottolinea come l'amministrazione finanziaria costituisce la prima amministrazione pubblica italiana che abbia ripensato la propria organizzazione ed avviato una analisi che investe le strutture operative, il modello manageriale, gli strumenti tecnologici e gestionali, il sistema professionale.

La SOGEI pertanto lavora al servizio di una amministrazione che si misurerà sulla capacità di raccogliere, gestire e restituire informazioni ed offrire servizi innovativi ai cittadini, integrandosi con altre amministrazioni e l'economia del paese; una amministrazione che, messa in grado di utilizzare in un più ampio raggio le risorse della tecnologia, si predispone ad assumere una fisionomia completamente diversa dall'attuale; lo stesso lavoro operativo risulterà rivoluzionato in quanto con la diffusione delle tecnologie legate alla telematica le informazioni e le immagini elimineranno il trattamento delle pratiche cartacee, mentre con un lavoro più esteso di analisi dei dati sarà possibile migliorare l'assistenza al contribuente e l'efficienza dei controlli.

Gli innovativi processi di evoluzione messi in moto dall'amministrazione finanziaria da un lato e da SOGEI dall'altro per l'attuazione della riforma fiscale del 97 hanno consentito – prosegue il dottor Ricci – il raggiungimento degli obiettivi pianificati con tempi e risultati fortemente interdipendenti, anche se con propria autonomia e distinti centri di responsabilità. I primi risultati conseguenti ai versamenti unificati ed alle dichiarazioni telematiche sono già esprimibili in vantaggi concreti per i contribuenti, e comincia ad essere percepito l'inesco innovativo che ha avviato il fisco telematico nei confronti degli enti e degli intermediari collegati all'amministrazione finanziaria.

Il dottor Ricci ritiene che questi risultati sono essenzialmente dovuti al fatto che la SOGEI opera come un modello flessibile che si è via via adattato, nei diversi contesti dell'amministrazione, alla *routine* ed alle innovazioni e che potrà certamente migliorare con il mantenimento di forti indirizzi politici e manageriali e con il recupero di una maggiore visione strategica da parte dell'amministrazione finanziaria. Esso non ha niente a che vedere con altri modelli ed altri contesti legati a semplici forniture di servizi di outsourcing informatici applicati a procedure amministrative interne senza ricadute dirette sui cittadini e sulle imprese. Si riferisce in particolare all'audizione dei dirigenti della Consip che hanno prospettato un modello di intervento indubbiamente valido, ma difficilmente confrontabile con l'esperienza che l'amministrazione finanziaria è tenuta a svolgere in diretto contatto appunto con cittadini ed imprese.

L'amministrazione finanziaria e la SOGEI – prosegue il dottor Ricci – sono in questo periodo i protagonisti di una esperienza che potrebbe chiamarsi «pilota» e che quindi nel prossimo futuro potrebbe essere ripresa da altri settori della Pubblica Amministrazione e da altre aziende che operano a fianco di esso. L'amministrazione finanziaria infatti sta

passando, con il supporto di SOGEI, da progetti di automazione a progetti di innovazione, e cioè da una situazione caratterizzata da processi di automazione in grado di generare cambiamenti incrementali a processi di innovazione capaci di generare cambiamenti radicali.

Un processo di cambiamento globale è pertanto la posta in giuoco di una sfida che riguarda l'integrazione della Pubblica Amministrazione nell'economia dell'informazione della conoscenza, così come avviene nei principali paesi in cui governi e amministrazioni sono sempre più concentrati nella gestione intelligente delle informazioni attraverso connessioni in rete, sempre più ramificate ed a basso costo, con cittadini, imprese, enti etc.

La carta vincente del processo di riforma dell'amministrazione è l'uso strategico della tecnologia che non è più lo strumento per fare in modo più veloce le stesse cose, ma interviene nei processi di produzione dell'amministrazione, nella riorganizzazione dei suoi servizi facilitando e accelerando il riposizionamento dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, delle imprese ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'amministrazione finanziaria dal governo.

A giudizio del dottor Ricci l'amministrazione finanziaria ha bisogno, per le azioni fondamentali connesse agli obiettivi strategici, non di un partner tecnologico qualsiasi ma di un partner in grado di avere, oltre al dominio delle tecnologie, una «vision» comune, che sia in grado di compenetrarsi negli stessi obiettivi dell'amministrazione, abbia leadership manageriale ed una elevata competenza in materia tributaria unita ad una profonda conoscenza della macchina fiscale italiana, e disponga di una adeguata capacità di gestione e innovazione.

La SOGEI ritiene che i risultati conseguiti attraverso la realizzazione dei principali obiettivi della riforma fiscale siano per l'amministrazione finanziaria e per le istituzioni la prova più concreta del cambiamento tecnologico dell'azienda ed il riscontro delle sue capacità insieme alla dimostrazione, per usare le parole del ministro Visco, della ritrovata «compenetrazione di culture e di capacità operative tra amministrazione e SOGEI che attengono alla accezione più alta del servizio pubblico e del valore della tutela dei diritti democratici dei cittadini italiani».

Il presidente Mantica ringrazia per la ricca e documentata esposizione e chiede se, in armonia con quanto già avviene in altri paesi europei, non sia in tempi brevi conseguibile l'obiettivo di allargare la fascia dei contribuenti i quali abbiano rapporti diretti con l'anagrafe tributaria.

Il dottor Ricci conferma che l'obiettivo di un allargamento del numero degli utenti diretti costituisce un impegno per l'anagrafe tributaria, che potrebbe presto abbracciare tutti i contribuenti con partita IVA.

Riferendosi ancora al modello Consip, vorrebbe osservare che le economie che sarebbero dovute alla ricontrattazione dei subappalti (a costi minori) non tengono conto che esistono costi diretti della Consip ed anche costi di integrazione dei diversi segmenti operativi tra i quali si distribuiscono i contratti di subappalto.

Il presidente Mantica ritiene di poter riassumere il nucleo dei problemi in discussione dicendo che una volta assicurato un governo effet-

tivo dei processi informatici, che possa essere confrontato con quello di altri paesi europei, è relativamente importate se l'anagrafe funzioni in *insourcing* o in *outsourcing*, perché quello che conta è la capacità della società di perseguire con efficienza gli obiettivi gestionali. Riconosce anche lui che il paragone con la Consip non deve essere esagerato, perché altra è la situazione in cui versa il Ministero delle finanze altra è la situazione del Tesoro che, a parte altre importanti considerazioni, ha potuto fare affidamento su una società come la Consap, da cui deriva la Consip, dotata di enorme liquidità.

L'amministratore delegato Ricci ritiene giuste le osservazioni del presidente ed aggiunge che sarebbe sbagliato tenere distinte l'informatica e le strategie dell'amministrazione, dal momento che l'una e le altre beneficiano di una stretta continua integrazione.

Il vice presidente Vannoni ritiene che, con la doverosa cautela, si possa dire che la Commissione si stia avvicinando ad una conclusione equilibrata del proprio lavoro conoscitivo e di indirizzo. Un indirizzo è quello di non considerare desiderabili, come ha appena detto il dottor Ricci, le occasioni di scissione tra momento strategico ed operativo, visto che la telematica ha costituito recentemente il volano per le riforme dell'amministrazione mentre l'amministrazione ha oggi il compito di riappropriarsi degli indirizzi strategici.

Sottolinea come sia certamente vero che la Consip operi in un contesto completamente differente, ma è altrettanto importante tenere presente il sistema complessivo delle convenienze come pure le legittime preoccupazioni del personale che vuole conoscere il proprio futuro. Inoltre esistono settori critici, connessi alla riservatezza ed alla delicatezza di certi dati informativi, ed esistono serie difficoltà nei rapporti tra gli enti territoriali e la SOGEI. Su tutti questi problemi ritiene che pesi un forte ritardo organizzativo, come riconosce lo stesso Ministro. Ritiene tuttavia che ci siano linee di tendenza condivise e che il dissenso e la dialettica possano riguardare le modalità di esecuzione. Inoltre è importante che il campo delle conoscenze in questa delicata materia possa allargarsi ad una sfera più vasta di destinatari.

Il senatore Mantica sottolinea che l'odierna audizione contiene spunti utili per la relazione conclusiva, soprattutto perché si sforza di tessere una tela tra soggetti, istituzionali e non, che hanno una forte difficoltà a comunicare.

Il senatore Ventucci chiede chiarimenti su quella parte di esposizione che parla di «osmosi tra cultura di impresa e mondo dell'amministrazione», ed in particolare del «supporto alla definizione delle politiche fiscali ed alla creazione del contesto normativo» che dovrebbe venire da una più stretta penetrazione tra amministrazione e SOGEI. A parte il fatto che in alcuni settori, come quello dei trapianti d'organi, questa integrazione tra amministrazione e privati ha dato risultati opposti a quelli desiderati, ritiene che disegni di legge come quello attualmente in discussione in Senato relativo alla riforma del sistema ordinamentale delle finanze si muovono in direzione opposta a quella di una utile sinergia tra diverse esperienze di lavoro (e diversi soggetti).

Il presidente Mantica ritiene di dover precisare che, avendo la SOGEI svolto funzioni di supplenza e quindi occupato spazi di competenza dell'amministrazione, ne viene un impulso oggettivo ad un recupero pieno ed efficiente del governo strategico il quale tra l'altro dovrà avere la capacità di esprimere una ricaduta che metta in grado il Parlamento e l'opinione pubblica di beneficiare di una informazione molto più estesa di quella attuale.

Dopo che l'amministratore delegato Ricci ha ricordato come il futuro della SOGEI non si gioca su scommesse avveniristiche ma su un progetto concreto di abbreviazione dei tempi operativi – la società si è assunta tra l'altro l'impegno di eliminare l'arretrato entro il 2000 – il presidente Mantica dichiara chiusa la audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Audizione informale dell'Assessore alle Attività produttive della regione Lombardia, Alberto Guglielmo, e del Vice Presidente Vicario dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Ernesto Gismondi, in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente funzioni relative al settore fieristico.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 15.
(R029 000, B31^a, 0007^o)

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B31^a, 0032^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza testè conclusosi si sono svolte le audizioni informali del Presidente dell'Ente fiera autonomo internazionale di Milano, Ernesto Gismondi, e dell'assessore alle attività produttive della regione Lombardia, Alberto Guglielmo in merito allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le funzioni relative al settore fieristico.

Relativamente poi alla questione del decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia spaziale italiana in cui risulta riformulata, rispetto allo schema di decreto già esaminato dalla Commissione, la norma tran-

sitoria in ordine al consiglio di amministrazione, ricorda che – secondo la nota di Presidenti di Camera e Senato del 12 febbraio 1998 – le modifiche apportate al testo definitivo di un decreto legislativo impediscono al Parlamento di pronunciarsi sulle parti inserite con il proprio parere che, seppur non vincolate, è obbligatorio.

A prescindere dal caso dell'ASI ritiene opportuno riflettere sulla individuazione di modi e forme tali da eliminare le violazioni procedurali che come l'esperienza dimostra possono verificarsi. Ritiene inoltre opportuno considerare la eventualità di una comunicazione al Parlamento del testo definitivo del decreto legislativo anteriormente alla fase di emanazione da parte del Presidente della Repubblica, al fine di verificare che non siano state introdotte modifiche rispetto allo schema se non risultanti dal recepimento delle osservazioni della Commissione bicamerale.

La Commissione consente.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) fa presente che la eventuale comunicazione al Parlamento del testo definitivo del decreto legislativo prima dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica potrebbe essere utilizzata non solo per verificare la eventuale presenza di parti nuove rispetto allo schema ma anche il grado di recepimento delle osservazioni formulate dalla Commissione in sede di parere.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

85^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Pinto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(3847) Conversione in legge del decreto-legge 1^o marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario: parere favorevole sul testo in parte favorevole e in parte contrario su emendamenti.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

183^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 14,45.*

(3847) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante disposizioni per il settore lattiero-caseario; occorre valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se la soppressione o la riduzione degli interessi legali in caso di rateizzazione (emendamenti 1.108, 1.49, 1.73, 1.48, 1.142, 1.123, 1.149 e 1.167) o la ulteriore dilazione del periodo di pagamento (emendamenti 1.172, 1.130, 1.47, 1.63, 1.141, 1.166, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.190, 1.42, 1.122, 1.41, 1.94, 1.93 e 1.95) possano comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO dà conto del parere trasmesso dal Ministero del Tesoro rilevando che, oltre a risultare confermata la contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sull'emendamento 1.130 – in relazione al quale non vi sono osservazioni formulate – viene evidenziata la contrarietà in ordine agli emendamenti 1.72, 1.39, 1.92, 1.52, 1.51, 1.100, 1.50, 1.151, 1.169, 1.168, 1.54, 1.52, 1.183, 1.77, 1.78, 1.184, 1.79, 1.53, 1.80, 1.89, 1.61, 1.105, 1.174, 1.128 e 1.70-*bis*, che modificando le procedure previste possono produrre effetti a carico del bilancio dello Stato.

Il relatore FERRANTE, dopo aver rilevato che la minore incisività delle modalità di definizione e dei criteri di versamento delle multe potrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, pro-

pone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 1.108, 1.49, 1.73, 1.48, 1.142, 1.123, 1.149, 1.167, 1.172, 1.47, 1.63, 1.141, 1.166, 1.46, 1.45, 1.44, 1.43, 1.190, 1.42, 1.122, 1.41, 1.94, 1.93, 1.95, 1.72, 1.39, 1.92, 1.52, 1.51, 1.100, 1.50, 1.151, 1.169, 1.168, 1.54, 1.183, 1.77, 1.78, 1.184, 1.79, 1.53, 1.80, 1.89, 1.61, 1.105, 1.174, 1.128 e 1.70-*bis* per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(3141) Emendamenti al disegno di legge: *Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti, Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di legge recante disposizioni sull'esercizio dell'attività archeologica subacquea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.3, 4.4, 4.1 e 4.6, che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e in relazione ai quali sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.3 dovrebbe essere condizionato alla approvazione dell'emendamento 5.1, la cui formulazione, peraltro, consente l'adeguamento al 1999 della clausola di copertura del disegno di legge.

Il presidente COVIELLO illustra la nota trasmessa dal Ministero del Tesoro nella quale, in relazione all'emendamento 1.3, si rileva che, qualora non si tratti di personale già in servizio presso l'Amministrazione, la disposizione comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Comunica, inoltre, che è stata trasmessa una nota tecnica che quantifica in 30 milioni annui gli oneri derivanti dalla designazione di otto unità quali membri della Commissione istituita all'articolo 4.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.3 e di nulla osta sui restanti emendamenti. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 4.4, 4.1 e 4.6 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al non superamento di un numero massimo di componenti della Commissione di cui all'articolo 4 di otto unità; il parere di nulla osta sull'emendamento 4.3 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla approvazione dell'emendamento 5.1.

Il senatore AZZOLLINI, nell'osservare che l'onere relativo al funzionamento della Commissione costituisce un limite di spesa indipen-

dentemente dal numero dei componenti, sottolinea che non debba essere posta alcuna condizione sugli emendamenti che aumentano il numero dei rappresentanti.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

(3663) VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Parere alla 6 Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo 1999.

Il relatore FERRANTE ricorda che, su richiesta del rappresentante del Governo, la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti al fine di acquisire l'avviso delle Finanze sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.5, 6.1, 7.1 e 8.2. Ricorda, inoltre, che il rappresentante del Tesoro aveva evidenziato che l'eventuale approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, 5.1 e 8.1 consentirebbe di riconsiderare l'avviso espresso sugli articoli 2, 5 e 8; occorrerebbe, peraltro, chiarire se il termine del 30 dicembre previsto al comma 4 dell'articolo 5 consente di evitare – tenuto conto che occorrono alcuni giorni tra il versamento presso il concessionario e il riversamento delle somme in tesoreria – effetti negativi di cassa nel primo esercizio; occorre, inoltre, verificare se tale disposizione consente di escludere effetti di cassa nel secondo esercizio di applicazione.

Il presidente COVIELLO rileva che la nota trasmessa non fornisce indicazioni ulteriori rispetto a quanto già esposto dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta. Propone quindi di rinviare ulteriormente l'esame del testo e dei relativi emendamenti, auspicando che vengano tempestivamente trasmesse le informazioni richieste.

Dopo che il senatore AZZOLLINI ha sollecitato il Governo a trasmettere tutte le indicazioni necessarie, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

83^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3774) Deputati ARMANI e VALENSISE: Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(3607) ASCIUTTI ed altri: Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione: parere contrario;

alla 12^a Commissione:

(1397-B) MEDURI ed altri: Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 MARZO 1999

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(3901) Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 marzo 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Manconi, in relazione al procedimento penale n. 13337/95R, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Avogadro, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Savona.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.
- Richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97/R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno.

Verifica dei poteri

- Comunicazioni del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori in materia di incompatibilità parlamentari.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 15,45

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306 e n. 359 ad essi attinenti.

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manziona; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUBRANO DI RICCO - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- BONFIETTI e UCCHIELLI - Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona (3596).
- MARINI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3785).
- Deputati ARMANI e VALENSISE - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza

dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000. – (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (3808).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).

- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).*
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).

- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 attinenti al disegno di legge n. 3712.
- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. - Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 14

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza

Votazione per l'elezione di un Senatore segretario.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri (n. 407).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).

- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII*, n. 36).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI della prima casa di abitazione (3607).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante riforma del servizio di riscossione in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *h)*, nn. da 6 a 8, *l)*, *m)* e *p)*, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (n. 413).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 15

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca (n.411).
- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n.414).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in tema di revisione di opere cinematografiche (3180).
- SEMENZATO ed altri. – Abrogazione dei poteri di concessione di nulla osta relativi a spettacoli cinematografici (3112).
- e della petizione n. 377 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinenti.

IV. Esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinenti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA e SARTO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (2970).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disciplina dei voli in zone di montagna (3175).
- CONTE ed altri. – Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821).
- e della petizione n. 317 a essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- Deputato MARTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza dell'aviazione civile (3500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario (3847).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto per il riparto dei contributi previsti in favore degli enti, istituti, associazioni di cui alla tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 406).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese

agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).

- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguìto dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. – Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. – Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. – Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 15

Affari assegnati

Seguìto dell'esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 128, per l'introduzione di un meccanismo di adeguamento al valore reale dei contributi versati all'INPS degli iscritti all'assicurazione facoltativa.
- Petizione n. 387, per la piena attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.
- Petizione n. 492, per l'adozione di misure contro lo sfruttamento del lavoro infantile.

Procedure informative

- I. Interrogazione.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
 - SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
 - MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
 - MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
 - VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
 - SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 8,30

In sede redigente

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (941).

- TERRACINI. – Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1152).
- AVOGADRO ed altri. – Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo (1432).
- MANIERI ed altri. – Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo (1700).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 25 marzo 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 25 marzo 1999, ore 15

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta all'Ospedale Maggiore di Milano (17 novembre 1998) nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 25 marzo 1999, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.
